

ONORATO PÀSTINE



L'ARTE DEI CORALLIERI
NELL'ORDINAMENTO DELLE CORPORAZIONI GENOVESI

(SECOLI XV-XVIII)

LIBRARY OF THE
SOCIETY OF LIGURIAN HISTORIANS
PALACE OF THE MUNICIPALITY
CORNICIA 10128 GENOVA



LE CORPORAZIONI GENOVESI E L'ARTE DEI CORALLIERI FINO AL 1528



I.

Origine dell'arte dei corallieri



Il 24 ottobre 1477 quarantadue maestri corallieri rivolgevano al Governatore ducale di Genova, Prospero Adorno, (la città era allora sotto il dominio sforzesco) e al Consiglio degli Anziani del Comune una supplica, con la quale chiedevano di poter essi pure, a somiglianza degli altri artefici genovesi, formare « *colegium et universitatem* », degnandosi le Loro Signorie di dare commissione « *aliquibus gravibus viris laicis seu jurisperitis* », affinché, uditi i supplicanti ed altri della medesima arte, stabilissero « *capitula quae laboratoribus dicte artis coralorum* » sembrassero « *expedire et honori civitatis convenire* ». Il Governatore e gli Anziani davano pertanto incarico ai « *Capitulatores* » di esaminare l'istanza e di riferire (1).

Quando l'Arte si avviava così a costituirsi, in un assettamento regolare ed ufficiale, accanto alle altre corporazioni cittadine, era essa, come si vede da questo stesso documento, già fiorente e numerosa.

Certo maestri corallieri in Genova dovettero esistere in epoca più remota. Tuttavia a prova di ciò non mi riferisco a quegli atti notarili di

(1) I Capitoli furono poi definitivamente approvati, come vedremo, nel 1492. T. BELGRANO (*Della vita privata dei Genovesi*, Genova, 1875, p. 104) ricorda questi capitoli e il decreto del 20 dicembre 1498 (ivi stampato erroneamente 1488); A. FERRETTO (*Coralli, corallieri e coralline nei secoli XIV e XV* in « *Il Cittadino* », 18 marzo 1927) cita la deliberazione del 23 maggio 1488 e i decreti del 20 maggio 1491 e 2 marzo 1492. In realtà mi risulta che il primo atto relativo alla compilazione dello Statuto dell'Arte dei corallieri è quello sopra citato del 1477 (ARCHIVIO DI STATO IN GENOVA, *Artium*, filza I).

inventari e testamenti (1), nei quali si parla semplicemente di lavori in corallo, in quanto non è detto con ciò che essi venissero compiuti in Genova, pur essendo sempre interessante e significativo il fatto che frequente fosse ivi l'uso di tale ricercato prodotto.

Sono reste di paternostri di corallo misto ad ambra o a perle ed argento; spadetti pure di corallo e d'argento che le dame solevano portare alla cintura; bottoni o applicazioni fatte all'esterno di saccocce e borse per ambo i sessi: tutti oggetti che potrebbero per se stessi far pensare allo sviluppo di una lavorazione locale. Si ricordi che fin dal 1248 (2) si era già regolarmente costituita in Genova la corporazione dei fabbri d'oro e d'argento; e gioielli e chincaglierie uscivano dalle botteghe di orefici e « jacolistae » fiorenti in questa città, per quanto l'Alizeri opini che « l'arte dell'ammanire le gemme, e del ripulirle, e del rabbellirle ed affazzonarle nel miglior modo », non fosse « sì antica com'altri potrebbe credere (3) ».

Non appare quindi inverosimile che da lungo tempo anche il corallo venisse lavorato da nostri artigiani, tanto più che, come sappiamo, fin dal 1154 uomini di Portofino si dedicavano alla pesca del prezioso polipaio.

Tale supposizione sarebbe confermata, a detta di F. Podestà, (4) da « molti rogiti » del sec. XIV. Questo autore non cita però i rogiti in parola; e quanto al vago accenno a documenti di mastro Salmone, (5) l'atto del 1° ottobre 1222, a cui pare riferirsi, non prova punto la lavorazione del corallo in Genova, poichè in esso soltanto si parla di certo Oberto Ismael che costituisce un procuratore « ad petendum et recipiendum » trecento bisanti, dati in accomandita in Damasco e « implicatos in auro et in corallo ».

Poco esattamente poi, come risulta da quanto sopra si è detto, lo stesso studioso afferma che l'arte dei corallieri avesse già leggi proprie « sulla metà del secolo XV ». È certo ad ogni modo che questo secolo vide il primo grande sviluppo della nostra arte in coincidenza con l'incremento della pesca del corallo; la quale ha appunto il suo primo periodo di floridezza nella seconda metà del quattrocento. Cadono infatti in quest'epoca i privilegi del 1452 a Marsacares e del 1469 in Sardegna, la scoperta dei ban-

(1) Ad esempio, quelli del XIV secolo, dal 1301 al 1391, ricordati dal Ferretto, art. cit.

(2) SANTE VARNI, *Appunti artistici sopra Levanto*, Genova 1870.

(3) FEDERICO ALIZERI, *Notizie dei Professori di Disegno in Liguria dalle origini al sec. XVI*, Genova, vol. VI (1880) p. 268. L'A. stesso ricorda tuttavia che nel 1250 Armando Fatinanti giurava con altri sedici maestri di non dare a credenza per dieci anni « de auro vel argento perlis gemmis vel lapidibus pretiosis » (p. 272).

(4) FRANCESCO PODESTÀ, *Il trattato del corallo di P. Balzano*, 1880, p. 11.

(5) FERRETTO, *Liber Magistri Salmonis Sacri Palatii notarii, 1222-1226* in « Atti della Società Ligure di Storia Patria » vol. XXXVI, 1906.

chi di Corsica del 1475 e le successive concessioni del Banco di S. Giorgio a nobili genovesi.

Proprio in questo tempo (1477), (1) come vedemmo, i maestri corallieri genovesi richiedevano al Governo la facoltà di costituire la propria « università » sotto regole fisse, non avendo essi ancora nè « colegium » nè « capitula prout cetere artes seu artifices aliarum artium ».

È vero che, come affermano i supplicanti, molti già erano allora quelli che in Genova si dedicavano a siffatta lavorazione, ed è pur vero che gli inconvenienti lamentati nel nostro documento denotano essi stessi un precedente esercizio relativamente lungo di tale arte; ma non è men sicuro che questa, in confronto con altre principali industrie cittadine, aveva avuto uno sviluppo più recente, pervenendo quindi ad una più tarda formazione della propria corporazione.

II.

L'artigianato genovese prima del 1492



Sebbene l'attività economica preponderante in Genova fosse, già nelle epoche più remote, il commercio, certo ivi non mancarono di svilupparsi fin dai primi tempi quelle industrie e quei mestieri che erano più necessari alla vita in genere e alla navigazione in ispecie.

Particolari sono le condizioni interne della città, dove, a differenza di quanto avviene altrove, il ceto mercantile — il quale, dedicandosi alla mercatura anche la nobiltà, originariamente si identificava con la « compagna » e col comune stesso — non forma mai un collegio distinto con propri ordinamenti. Quelli che sono detti con significato politico-sociale i « mercatores » (popolo grasso), si trovano poi frequentemente in conflitto con gli « artifices » (popolo minuto); nè le « arti », una volta costitutesi, mai riescono ad assurgere ad una vera potenza politica. Gli artigiani, spesso riuniti in distinte contrade, vanno aumentando continuamente di numero, ma rimangono sempre in condizioni d'inferiorità di fronte ai mercanti. Inoltre, per trovare i vari gruppi di artefici raccolti in speciali corporazioni, dobbiamo scendere fino al XIII sec., cioè in un periodo di tempo più recente rispetto a quello, in cui si verifica un analogo fenomeno presso altre città.

(1) In questi anni (1479) cade il brutto fatto di cronaca registrato dal GIUSTINIANI nei suoi *Annali*, riguardante « un maestro che lavorava coralli », il quale, per il suo delitto, « fu attenagliato con tanaglie di fuoco e fatto morire ».

Ricordi ci sono giunti, oltre che di consoli dei « muliones » o mulattieri (1212), anche delle corporazioni degli scudai (1235), dei macellai (1250), dei lanaioli (1255), dei porporai (1257) (1), mentre antichi statuti possediamo delle arti dei battilori e dei fabbri d'oro e d'argento (1248) (2).

Brevi sono i primi statuti e quasi semplici convenzioni tendenti a regolare gli interessi dell'arte e gli obblighi ed impegni, con i quali per alcuni anni si vincolavano a vicenda gli stipulanti.

Nel tempo che precedette l'elezione del primo capitano del popolo (Guglielmo Boccanegra: 1257) si dovettero costituire varie corporazioni d'arte, le quali però non ebbero parte preponderante nei nuovi ordini. Il potere rimane infatti in mano agli ottimati, pur ottenendo il popolo di poter prendere parte al parlamento generale mediante i propri consoli; il che doveva implicare un pubblico riconoscimento delle corporazioni stesse.

L'incremento della vita cittadina favoriva intanto il sorgere di nuove arti, in modo che ne furono noverate nella seconda metà del XIII sec. una trentina, della cui esistenza si ha certezza (3).

(1) F. L. MANNUCCI, *Delle società genovesi d'arti e mestieri durante il secolo XIII*, in « Giornale storico e letterario della Liguria » 1905; doc. I, V, IX, XII, e BELGRANO, op. cit., pag. 219.

(2) VARNI, op. cit., p. 57, 125.

(3) Dallo spoglio degli atti del « *Liber Magistri Salmonis* » risultano come esercitati in Genova nel 1222-1226 i seguenti mestieri, i quali, s'intende, non ne escludono altri svariati. Li indichiamo secondo la loro più frequente menzione: calzolaio, ferraio, macellaio, drappiere, pellicciaio, scudaio, formaggiaio, muratore, calderaio, barilaio, tornitore, lanaiolo, chiavaio, coltellinaio; barbieri, battifoglio, calafatto, cassai, cuoco, mulattiere, pittore, speciale, tagliatore, tessitore; balestriere, bottaio, berrettaio, cordaniere, fabbro argentiere, filatore, frenaio, juponerius, fornaio, magister lignaminis, mastro d'ascia, mugnaio, porporaio, remaio, rivenditore, sarto, scodellaio, sellaio, sensale, spadaio, tonditore di boldrone (tonsor pannorum), zoccolaio.

Vere corporazioni sono ricordate nella seconda metà del XIII sec., e precisamente, all'infuori dei collegi dei procuratori, notai e grammatici, quelle degli « antelani, balestrieri, barbieri, barilai, battifogli, coltellinai, drappieri, fabbri d'oro e d'argento, lanaiuoli, macellai, monetieri, mulattieri, porporai, sarti, scudai, sensali, tessitori in seta », alle quali vanno aggiunte le Arti « ferrarie, callegarie, ascie, spaerie, tornatorie, medicarie, speciarie, peliparie, marine, artes gariborum, et lignorum, modonorum, ruptorum lapidum et clavonariorum » (MANNUCCI, op. cit.).

G. SERRA (*Storia dell'antica Liguria*, II, p. 217) dà per tale epoca, sebbene senza citazione delle fonti da cui ricava le sue notizie, il seguente elenco, che qui si riporta per opportuno riscontro con quelli che potremo ricavare in seguito da documenti di epoche posteriori: « Albergatori ed osti; arcadori, balestrai, bambagiai, barbieri cui erano forse uniti i così detti barbierotti o fletonomi; barilai e fabbricatori degli arnesi di legno necessari al sartame e guarnimento da navigare, bastieri e sellai, calzaiuoli, rigattieri in genovese *repassin*, in quel latino *Callegarii*, da che concorrono a far sempre nelle calleghe, cioè ne' pubblici incanti; cappellieri o tessitori di pel di coniglio, di lepore, di martora e simili; cambiatori, coreggiari, coltellinai, drappieri così di lana come di seta, funaiuoli e fabbricatori di vele; fornai,

Il Bensa (1) afferma che solo nella prima metà del XIV sec. si palesa l'ingerenza del governo nel disciplinamento delle corporazioni, in quanto si vede che i consoli sono tenuti « fin d'allora » a versare una parte delle condanne inflitte per trasgressione degli ordini, ai « Conservatori del porto e del molo ».

Ma si deve notare che una simile clausola già trovasi, ad esempio, nello statuto dell'arte dei battifogli del 23 gennaio 1248 (2), come pure in quello dell'arte dei fabbri d'oro e d'argento del 4 febbraio 1248 (3).

Intanto nel 1270 veniva creata la magistratura dell' « Abate del popolo » che rappresentava, accanto ai due capitani, la plebe e gli artigiani minori; più tardi, nel 1321, un consiglio popolare detto « Motta » o « Mobba » fu istituito per vigilare sull'amministrazione della giustizia, mentre esisteva pure un « ufficio degli esecutori delle arti » che a queste soprintendeva (4).

Col XIV sec. le corporazioni delle arti cominciano a partecipare più attivamente alla vita politica. Gli « artifices » con i marinai e la plebe sono i protagonisti del moto del 1339: un battiloro è quegli che levò il grido di Simon Boccanegra, primo doge popolare di Genova.

Secondo gli statuti di Gabriele Adorno del 1363, ammessi i nobili alla metà delle cariche, con esclusione di alcune poche riservate ai popolari, questi ultimi, mercanti ed artefici, si suddividevano « equalitate servata » la rimanente metà degli uffici pubblici, con prevalenza quindi dei « mercatores ».

gioiellieri, jocolares e orefici; macellai, maestri d'ascia, calafati, muratori e legnaiuoli, e quel che pare, tutte insieme coteste quattro maestranze; conciatori di pelli, pesatori, remolai, sarti, canovai in latino *schanoverii*, incettatori e venditori di grasce, scudai, spadai, speciali così di medicina come di aromati e confetti; tavernai e vinattieri; tintori, torniai, facitori di travi e puntelli; pollaiuoli, in latino *zotolarii* o *zottecarii*, in tutto trentatré. Distinzione non v'ebbe d'arti maggiori e minori, come s'usava in Firenze. Al numero originario si aggiunsero nei tempi appresso i notai che tengono banco per rogare atti privati, i monetieri e impiegati in zecca, gli scultori così in legno come in marmo e i pittori.

Fra tante arti decorate di rappresentanza non furono mai compresi con solenne ingiustizia gli agricoltori, che pur ne erano molti dentro e intorno alla città. I dottori di legge e di medicina avevano luogo ne' Savi, e i più erano nobili o vero notari. Tutti erano navigatori ».

Si osserva che gli « ortolani bisannis » costituivano un'arte distinta, di cui conserviamo lo statuto approvato il 19 settembre 1437 sotto il dogato di Tomaso Campofregoso.

(1) ENRICO BENSA, *I commercianti e le corporazioni d'arti nell'antica legislazione genovese*, Genova, 1884, p. 7.

(2) « ... cuius pene medietas sit Communis lanue et alia medietas debeat esse penes Consules qui pro tempore fuerint », VARNI, op. cit. p. 45.

(3) « Quam penam consules petere possint cum effectu de quibus medietas sit Communis lanue et alia medietas expendi debeat in opere Sancti Eligi », *ibid.*, p. 57.

(4) M. G. CANALE, *Nuova istoria della Repubblica di Genova*, 1858-1864, Vol. III, pag. 167.

Gli statuti predetti, limitando il potere giurisdiziale dei consoli delle arti, sottoponevano queste all'autorità dei Viceduci, che costituivano uno degli uffici riservati ai popolari.

Agitazioni di plebe si hanno durante la guerra di Chioggia; e una riforma generale degli statuti delle arti viene compiuta nel 1379.

A guerra finita i contrasti fra borghesia e plebe si accrescono; fra i Provvisori creati nel tumulto del 1383 troviamo, con mercanti, un macellaio, un laniero ed uno speciale.

La prima signoria francese in Genova (nel 1396 con Carlo VI) non fa cessare le lotte civili.

Nel 1399 la plebe elegge i quattro Priori delle arti (un conciatore, un pizzicagnolo, un macellaio e un lanaiuolo) che governino con dodici consiglieri; ma i disordini continuano finchè, invitato dagli stessi nobili, Carlo VI manda, come nuovo governatore, il maresciallo Giovanni Le Meingre detto Boucicaut, (il Bucicaldo) che prende possesso del suo ufficio in Genova il 31 ottobre 1401 ristabilendovi, con crudele severità, l'ordine turbato.

Fra gli altri provvedimenti, si ricorda che il Bucicaldo tolse alle arti la facoltà di eleggere i propri consoli, facendo imprigionare quelli di costoro che, contrariamente agli ordini dati, vennero in un primo momento ugualmente nominati. Ai consoli sostituiva poi i quattro *Rectores artium*, che dovevano eleggersi ogni anno dal Governatore regio e dal Consiglio degli Anziani.

Caduta però la dominazione francese (1409), le riforme del Bucicaldo vennero abolite ripristinandosi gli antichi ordini.

Pochi anni dopo, nel 1413, artigiani con mercanti e nobili troviamo fra i dodici riformatori delle leggi, essendo doge Giorgio Adorno, e nell'anno seguente essi artefici eleggono gli otto che avrebbero dovuto ricondurre la pace nella dilaniata città. Una nuova riforma degli statuti delle arti veniva intanto compiuta sotto il dogato di Tommaso Campofregoso nel 1438, specialmente per quanto riguardava « appopulationem et glomerationem urbis ». Infine, dopo l'effimera elezione dei quattro capitani artefici del 1462, si istituivano sotto Paolo Fregoso, arcivescovo e doge per la seconda volta, quattro nuovi « correctores capitulorum artium » (1463).

Quando i nostri corallieri chiedevano di poter costituire essi pure la propria arte, Genova si trovava sotto la Signoria degli Sforza. Gli « artifices » avevano una certa importanza nella città: essi, l'anno precedente (1476), si erano fatti intermediari fra Gerolamo Gentile e il governo sforzesco di Genova, che quegli aveva tentato inutilmente di abbattere per restituire la libertà alla patria.

La supplica era rivolta il 24 ottobre 1477 a Prospero Adorno, che, al seguito dell'esercito sforzesco marciante su Genova per dominarvi l'insur-

reazione scoppiata contro il dominio forestiero all'assassinio del duca Galeazzo, si era insediato nella città fin dal 30 aprile, prima come governatore ducale, e dal 7 luglio 1478 — destituito perchè sospetto a Milano — come governatore indipendente, reggendovisi sino alla fine del 1478.

III.

Le suppliche del 1477 e del 1485



I motivi per cui i maestri corallieri desideravano costituirsi in una corporazione riconosciuta, non sono diversi da quelli che determinarono la formazione delle altre arti genovesi. Certo in un'epoca come questa, in cui gli artefici esercitavano frequente e talvolta notevole influenza nei rivolgimenti della città, era per essi cosa giovevole il trovarsi organizzati in collegi legalmente rappresentati, pur non assumendo questi per se stessi un prevalente carattere politico.

Ma non tali erano le ragioni dichiarate nelle istanze degli interessati, bensì altre, senza dubbio reali ed essenziali, di natura prettamente economica. Così i nostri corallieri osservavano come « multi » (1) essendo nella città i maestri dell'arte, dalla mancanza di capitoli seguivano « multa inconvenientia »; perchè — essi scrivono — « sepe imperiti eiusdem artis gerunt se pro peritis alienigene et incogniti subtrahunt panem de manibus civium et pauperum dicte artis et aliquando quod deterius est committuntur fraudes per tales imperitos et forenses et non numquam aufugiunt subtrahuntque coralos civium et merchantorum quod multipliciter cadit in maximum dedecus et detrimentum civitatis ».

(1) Ecco i 42 nomi dei supplicanti, che certo non costituivano tutta la collettività dei corallieri: « Benedictus de plazia, Franciscus rua, Batista carrubeus, Antonius de vairolo, Batista de S.to Olcixio, Pantalinus de zoalio, Benedictus de Silvano, Batista senaregga, Nicolaus marelianus, Lodisius de fontanabona, Benedictus senarega, Christoferus de opicijs, Bartholomeus maurus, Batista de Vallesturle, Iacobus de Vallesturle, Bartholomeus de Vallesturle, Carlotus de thoyrano, Nicolaus balbus, Simon balianus, Stephanus balianus, Stephanus de linata, Vincencius carregga, Gulielmus de varcio, Franciscus de solario, Petrus de S.to bruxato, Marchus de S.to bruxato, Dominicus de foina, Bernardinus fatinanti, Johannes batista de prementorio, Bernardinus bonetus, Johannes batista rogerius, Fructuosus de vellebella, Bartholomeus de prementorio, Pasqualinus de varcio, Antoniotus de monte acuto, Antonius de plazia, Raphelinus de oneto, Alexander de fontanabona, Petrus bafficus, Franciscinus de Vallesturle, Nicolo (sic) marelianus, Girardus gnecius ».

Invocavano quindi ordini fissi affinché — aggiungevano — « dictis suplicantibus favente altissimo per gravissimas D. V. aliquis in posterum vivendi modus imponatur ».

È la consueta cura di tutelare la reputazione e quindi l'incremento dell'arte; la preoccupazione di riserbarne ai cittadini il rendimento economico, difendendo inoltre i probi maestri dalle frodi e dalle malefatte dei disonesti, inesperti e forestieri.

La pratica dei nostri artigiani non giunse frattanto a nessuna conclusione nel periodo agitato dei dogati di Battista (1478-1483) e Paolo Fregoso (doge per la terza volta: 1483-88)

Sotto il governo di quest'ultimo doge, cardinale ed arcivescovo di Genova, e precisamente il 15 agosto 1485, i maestri corallieri presentavano una nuova istanza (1), che riproduce presso a poco quella del 1477.

Si lagnavano in essa, detti maestri, che pur essendo « plures numero ut late patet » non avessero ancora « ordines ac regulas sub quibus artem et seu exercitium ipsorum gerere possint ». In tal modo accade, dicevano, che « alienigene et ignari dicte artis ac imperiti, quibus nulla prohibitio » viene fatta, si ingeriscano, « ad exercendam dictam artem ex quo sequuntur infinita pene damna tam ipsis subditis vestris quam detrimentum reipublice lanuensium. Cum quod bona civium asportantur tum quod committuntur multe fraudes tum etiam quod per forenses surripitur modus vivendi dictis subditis et devotis vestris qui obnoxij sunt oneribus et avariis communis lanue ». Chiedevano quindi di poter eleggere propri consoli e consiglieri e di poter avere « eos ordines regulas ac modus vivendi quibus ceterae artes huius inclite civitatis gubernantur ». Volessero a tal fine le Loro Signorie « committere hanc rem duobus probis civibus », che udissero i supplicanti e riferissero su quanto fosse loro da concedere. « Quod si secus fieret — concludevano — cogerentur prefati supplicantes artem deserere in maximum damnum et iacturam et ipsorum et familiarum suarum ac totius rei publice lanuensium ».

Numerosi e in continuo aumento erano di fatto questi artigiani. I 42 firmatari della supplica del 1477 sono diventati ora, nel 1485, settantuno, e come qui non compaiono tutti i nomi della prima istanza, certo anche questi settantuno maestri non erano che la parte cospicua di coloro che esercitavano in Genova tale arte (2).

(1) ARCHIVIO DI STATO IN GENOVA, *Diversorum Communis Ianuae*, filza 43.

(2) Ecco i 71 nomi: « Benedictus de plazia, Franciscus rua de recho, Fructuosus de vallebella, Ambrosius de castilione, Peregrus de vallesturle, Christoferus de dezerega, Benedictus bertege de Vallesturle, Antonius vairolus, Antonius vairolus, Marcus de sacto buxeto, Raphael de palatio, Antonius traxinus, Antonius de plazia, Bapta rogerius, Bapta de bona, Bapta de senare-

Anche questa volta il Doge e il Consiglio degli Anziani ordinavano di esaminare la pratica, dando incarico a due anziani e al vicario ducale di riferire che cosa ritenessero si potesse accordare ai postulanti. Non conosciamo quale fosse la loro relazione; sappiamo però che altri tre anni passarono prima che si giungesse ad una conclusione in quest'affare.

Ed è da notarsi che ciò avvenne soltanto dopo il ritorno della dominazione sforzesca (6 gennaio 1488-1499), essendo trascorsi oltre dieci anni dalla presentazione della prima supplica. Il 23 maggio 1488 si riuniscono infatti i corallieri genovesi nel chiostro di S. Domenico per compilare i capitoli dell'arte da sottoporsi all'approvazione del Governo, approvazione che veniva infine accordata il 20 maggio del 1491 (1).

IV.

Capitula vetera (1492-1498)



La redazione definitiva dei capitoli dei corallieri, con nuove correzioni ed aggiunte, si ebbe però soltanto il 2 marzo 1492 (2).

Capitula vetera sono questi denominati nel « libro » dell'Arte. Esaminati, corretti, emendati dai due anziani Francesco Navono e Melchione de

ga, Benedictus de senarega, Bapta de lavania, Bartholomeus berreta, Bapta de lavania, Panthalinus de lavania, Jacobus de bona, Petrus de S.to buxeto, Nicolinus de palodio, Vincentius carrega, Bartholomeus de borzono, Antonius de compiano, Franciscus de plazia, Bapta de ceva, Bapta carrega, Megnius de strupa, Bartholomeus de bona, Bartholomeus de bargalio, Iacobus de bargalio, Benedictus de compiano, Martinus de savignono, Stephanus de bargalio, Jerominus de bargalio, Benedictus bozonus, Matheus de plazia, Benedictus de plazia, Ioannes Bapta bochardus, Ioannes Bapta de S.to olcexio, Ioannes de lavania, Franciscus balbus, Christoferus de S.to olcexio, Nicolaus balbus, Bernardus de Vallesturle q. Aug. i Bernardus balbus, Simon de Vallesturle, Franciscus de Vallerturle, Panthalinus de seinori, Vincentius de linguilia, Girardus gnetius, Nicoloxinus leardus, Dominicus foina, Paulinus maxena, Benedictus de Servano de vellatis, Antonius de servano de vellatis, Baptinus de servano de vellatis, Ieronimus de fontanabona, Lodisius de fontanabona, Gulielmus de varcio, Simon de bargalio, Adam taruffus, Petrus taruffus, Baptestolus de bargalio, Alexander de fontanabona, Alexander de verona, Abraam de rochataliata, Aloncius de cartageina ».

(1) FERRETTO, art. cit. Non deve meravigliare il lungo indugio fra la prima supplica, la compilazione e l'approvazione dello statuto. Specialmente in questo secolo di continue agitazioni, tumulti e mutamenti di governo, la cosa non è inspiegabile nè rara. Ricordo ad esempio che una supplica dei consoli dell'arte degli orafi per una aggiunta di capitoli, presentata al Lampugnani, Governatore ducale, non fu presa in considerazione che 10 anni dopo, nel 1443 (ALIZERI, op. cit., vol. VI, p. 261). A spiegare il ritardo va tenuto anche presente che, come vedremo meglio in seguito, esisteva contrasto d'interessi e di aspirazioni fra il ceto mercantile e gli artefici.

(2) I capitoli del 1492 furono già pubblicati negli « Annali del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio », 1872, vol. I, parte III, pag. 97 sgg., venendo essi ricavati dal

Nigrono, venivano essi approvati da Agostino Adorno Luogotenente e Governatore ducale, e dal Consiglio degli Anziani, dopo aver udito Antonius de Plagia (Piaggio), uno dei maestri dell'arte che già trovammo menzionato nelle istanze del 1477 e 1485, e i due correttori. Si demandava quindi « egregiis Viceducibus civitatis lanue presentibus et futuris quatenus capitula ipsa servant et iuxta morem faciant ab omnibus observari sub pena sindicamenti ».

Il fatto poi che nella « confirmatio » non appaiono i consoli, ma solo l'Antonio de Plagia « uno ex arte coraliorem nomine dicte artis instante », denota che la corporazione non era ancora definitivamente costituita: le sue origini quindi bisognerà collocarle appunto in quest'anno 1492.

Lo statuto, dopo l'invocazione d'uso, comincia con la consueta formula: « cupientes tollere cabillas conspirationes iuramenta promissiones uniones et ligas quas ad invicem faciunt homines artiste seu artifices, civitatis et burgorum lanue pro eorum proprio commodo et ad damnum et lesionem ac detrimentum totius Reipublicae lanuensis, statutum et ordinatum est ecc. ».

Tale formula già si trova negli altri statuti precedenti delle diverse corporazioni.

Il Bensa, dopo aver ricordato che il Boucicaut « estese la sua riforma a tutta la legislazione relativa » alle Arti, i cui statuti fece riunire in un nuovo codice, aggiunge: « Il motivo politico di queste riforme è apertamente confessato nel proemio che va innanzi a tutti gli esemplari di questi Statuti e che fu conservato anche nelle successive modificazioni cui furono assoggettati facendone un capitolo apposito ». È questo appunto il citato capitolo che va sotto la consueta rubrica: « De non utendis aliis usibus vel ordinibus quam in praesentibus capitulis annotatis ».

Ma già prima, ad esempio nei capitoli dell'Arte « candelariorum » del 12 giugno 1364, sotto il dogato di Gabriele Adorno, si legge l'identica formula (1).

Il qual fatto sta a dimostrare che, se un valore politico si deve dare a siffatta costante premessa agli statuti delle arti, questa dovrà trovare sua

Registro 154 *Diversorum* dell'A. S. G. Una copia di essi esiste nella raccolta dei *Capitula Artium*, vol. II, presso l'« Archivio comunale » di Genova. Altro manoscritto con lievi variazioni di forma ne trovai anche presso la « Civica Biblioteca Berio » nello stesso libro originale dei corallieri, che notaio e consoli dell'Arte dovevano tenere al corrente, trascrivendo in esso capitoli, deliberazioni, decreti riguardanti l'arte stessa. È un codice membranaceo del sec. XVI in 8° di carte 129 (26×15) contenente gli atti dal 1492 al 1791: di questi documenti mi varrò nel presente studio, come pure di altri esistenti nell'*Archivio di Stato genovese*.

(1) Ms. alla « Civica Biblioteca Berio »: *Capitula artium candelariorum et bambaxiorum*.

La formula è ripetuta anche nei capitoli dell'Arte « bambaxiariorum cottoninarum » del tempo del doge Giorgio Adorno. Le due Arti furono fuse insieme il 10 maggio 1606 sotto il nome di « Arte dei bambaciari ».

ragione nelle prime vivaci agitazioni degli artefici, rispecchianti quella situazione sociale-politica, che da un lato porta ai moti del 1339, dall'altro all'intervento del Governo e alle riforme e disposizioni legislative dello stesso Gabriele Adorno, i cui statuti politici, come fu notato, ponevano gli artefici in condizioni di inferiorità di fronte ai « mercatores » e stabilivano una annuale revisione degli ordini delle arti.

Ritengo che nell'intervento e nell'azione del Governo in questo campo avessero effettivamente non piccolo peso i motivi politici: la necessità cioè di infrenare, controllare e tenere in pugno, fin dove era possibile, il largo ed irrequieto movimento artigiano. Tuttavia penso che il capitolo di cui si parla rivesti, almeno formalmente, un diverso significato di semplice carattere economico. Di quali « conspirationes » e « cabillae » si intendesse qui parlare, possiamo meglio comprendere, leggendo nel « volumen magnum capitulorum civitatis lanue » (1403-1407) (1) quella disposizione della balia conferita all'Ufficio della Mercanzia, che riguarda appunto la questione « de conspirationibus et cabillis non faciendis in aliqua arte ». Giova riportare integralmente il testo: « Si quis fecerit conventionem ordinem tractamentum vel statutum de rebus aliquibus ad suam artem pertinentibus pro aliquo minori precio non dandis vel vendendis aut alienandis sive non distrahendis nisi ad precium muneratum, vel si sibi libertatem ademerint non credendi ad certum terminum sive tempus res arti ipsius pertinentes, sive predicta sine sacramento firmata sive qualibet pena; primo talis conventio ordo tractatus et statutum, tanquam facta contra quoslibet bonos mores, ipso iure sint nulla, et nichilominus puniantur privati artifices contrafacientes ab una usque in quinquaginta libras januinarum ».

Qui è chiaro il motivo puramente economico-commerciale del provvedimento, che mira a porre tutti gli uomini di un'arte sotto una medesima ed unica regola, escludendo ogni particolare accordo o convenzione orale o scritta, che potessero riuscire di danno alla collettività.

Un ordine ispirato a tali concetti generali non è dunque illogico che venisse posto come premessa a tutti gli statuti. Esso così infatti continua nel nostro documento: « statutum et ordinatum est quod si homines dicte artis Corallorum de cetero facerent oretenus (sic) vel scriptis aliquos ordines sive usufruerint ordinibus qui essent contra bonum publicum nisi tantum contentis in praesenti volumine, quod consules dicte artis cadant in penam ecc. »

I capitoli dei nostri corallieri proseguono poi con lo stabilire che ogni anno vengano eletti due consoli e quattro consiglieri, i quali abbiano cura

(1) MONUMENTA HISTORIAE PATRIAE, tomo XVIII, *Leges genuenses*, col. 547.

di tutto ciò che riguarda l'arte e l'osservanza dello statuto stesso (cap. 2^o) dovendosi ad essi, da parte di tutti, la medesima obbedienza (cap. 3^o).

I consoli scadenti d'ufficio sono obbligati a rendere conto ai nuovi eletti « de ijs omnibus quae ad manus ipsorum pervenerint » entro 15 giorni dal termine del loro consolato (c. 4^o). Essi consoli hanno balia di poter « ius reddere et rationem facere » fra gli uomini dell'arte « usque in quantitatem librarum decem lanuinarum » (c. 5^o), e ad essi debbono detti uomini prestare giuramento « de observandis statutis et ordinamentis praesentibus » (c. 6^o). Compito importante dei consoli e consiglieri è di conciliare entro tre giorni i « rixantes » appartenenti all'arte, e punita è la loro negligenza al riguardo con la pena di 20 soldi, mentre d'altra parte i litiganti sono tenuti ad obbedire alla sentenza degli ufficiali (c. 7^o).

Contro le frodi di chiunque — « sive magister sive laborator » — che abbia commesso « barateriam aut etiam furtum vel latrocinium », hanno autorità di punire, salve sempre le altre sanzioni « a iure et ex forma capitulorum lanue » stabilite, i consoli e consiglieri stessi, nella misura che loro sembrerà opportuna, ed anche con la privazione dell'esercizio dell'arte per un certo tempo (8^o); nè sarà lecito opporsi al « nuncius » dei consoli che « aliqua occasione licita » sia inviato a « pignorari aliquem de dicta arte » (c. 9^o).

L'autorità dei consoli e consiglieri, per quanto è sopra detto, viene riconosciuta esplicitamente dal cap. 10^o, potendo essi « sine licentia alicuius Magistratus inquirere veritatem et inquisitionem facere et condemnare et punire contrafacientes secundum formam presentium statutorum et poenas exigere et recuperare ab illis quos condemnabunt ». Il provento delle pene, secondo il solito, spetterà poi per metà « operi Portus et moduli » e per l'altra metà all'Arte, « salvo si accusator intervenerit », chè allora le parti saranno tre (c. 10^o). I condannati sono inoltre obbligati a pagare la pena entro 15 giorni dalla sentenza (c. 11^o), e i consoli debbono versare ai Padri del Comune la parte spettante all' « Opera del Porto e del molo », « sub pena solvendo de suo proprio » (c. 12^o).

Veniva inoltre fatto obbligo ai singoli Maestri di pagare, a richiesta dei consoli, una tassa da 5 a 20 soldi di Genova « convertendos in utilitatibus et rebus necessariis dicte Artis » (c. 13^o).

A mantenere poi la concordia e la solidarietà fra gli associati si decretava che non fosse lecito « adimere vel adimi facere » in alcun modo da qualsivoglia persona dell'arte, la casa o la bottega in cui « aliquis dicte artis habitet vel moretur seu laboret » (c. 14^o).

Nello stesso tempo, per evitare la sconveniente concorrenza che talvolta si facevano i nostri artigiani, si stabiliva, come per altre arti, che fosse punito chiunque « magister sive Magistri sive famulus discipulus laborator vel fami-

liaris » osasse o presumesse « requirere vel ad se vocare mercatorem volentem emere, aliquam quantitatem coralliorum laboratorum vel non laboratorum », si trovasse il mercante « in seu coram apotheca sive ante apothecam alicuius dicte Artis » (c. 15°).

Un argomento che sarà oggetto anche in seguito di dibattiti e di provvedimenti in questa come nelle altre corporazioni, è quello trattato nel cap. 16° riguardante i forestieri che volessero esercitare l'arte in città. Qui è detto che nessun forestiero, che non abbia appresa l'arte in Genova da qualche maestro, e non sia stato accartato presso di lui per lo spazio di tempo dovuto, non possa « exercere dictam Artem nec apothecam pro Magistro dicte Artis aperire » sotto pena di cento fiorini. Tuttavia se avesse, detto « forensis », appresa l'arte fuori di Genova, potrebbe ugualmente « pro laboratore ad jornatam laborare cum aliquo ex dictis magistris » (c. 16°).

Altra questione pure importante e comune a tutte le associazioni artigiane, riguardava il periodo del tirocinio di lavoro. A nessun maestro era lecito trattenere presso di sè « famuli » ossia « discipuli » « ad discendum et operandum dictam artem » per un tempo inferiore ai sette anni, e se non mediante regolare istrumento rogato per mano di notaio; senza il quale pubblico atto non poteva l'alunno « habitari vel morari » più di quindici giorni nella casa del maestro (1) (c. 17°).

Nessun maestro poteva poi accettare « aliquem famulum alicuius apothecarij », che non avesse servito per i sette anni dovuti e nel modo prescritto, nè a lui prestare aiuto, consigli, favore, o dare « aliquod labore-rium clam vel palam nisi de voluntate magistri sui, consulis et consiliarorum dicte Artis processerit ». E ciò sotto la pena « a libris decem usque in vigin-tiquinque Januinarum », sempre però che la cosa fosse accaduta « culpa vel defectu » dell'alunno stesso (c. 18°).

Di uno speciale trattamento godevano non solo i figli dei maestri dell'arte, ma in genere anche i cittadini genovesi. Si dichiarava infatti che i primi « sine aliqua exceptione dummodo possint et sciant si sibi elegerint dictam artem exercere possint et eis liceat sine aliquo impedimento vel solutione » (c. 20°). Riguardo ai cittadini genovesi, poi, giacchè appariva « inconveniens ac incongruum cives Janue quorum patres et maiores sui in presenti civitate Janue annos quinquaginta vixerint pari conditione tractari »

(1) Il garzonato, prima dell'approvazione di questi capitoli si praticava per un tempo anche inferiore. Si ricorda, ad esempio, lo strumento con cui il 15 gennaio 1491 Giacomo di Negro, tessitore di cinti in velluto, accordava il figlio tredicenne con Antonio Piaggio di Zoagli, il maestro di coralli a noi noto, per un periodo di cinque anni (FERRETTO, art. cit.).

Altre Arti importanti avevano un tirocinio minore di quello fissato nel nostro statuto. Nell'arte della seta era, ad esempio, di sei anni.

come gli estranei, si decretava che i nativi della città e i loro discendenti potessero esercitare l'arte « *omni exceptione remota* », purchè l'avessero appresa per soli quattro anni. Lo stesso si stabiliva per i fratelli dei maestri dell'arte (c. 25°).

Quanto ai « *laboratores* », di essi si parla nel 19° capitolo, in cui è detto che nessuna persona possa dar loro da lavorare, ove siano debitori verso qualcuno dell'arte stessa. Al qual proposito è da notarsi, per ciò che concerne i limiti della giurisdizione consolare, che la competenza nel riconoscere il debito spettava ai consoli e consiglieri fino a lire dieci, e, per un valore superiore, ai Viceduci.

Gli associati della corporazione dovevano inoltre, come è noto, partecipare collettivamente a luminarie, feste, esequie. Così nel nostro statuto è fatto obbligo a tutti gli artigiani di andare con i propri consoli « *ad luminaria Beatorum Apostolorum Simonis et Iude cum suis brandonis* ».

Era questa la festa commemorativa della istituzione del capitano del popolo e vi partecipavano le varie corporazioni, assumendo essa significato politico. All'infuori di questa cerimonia, uomini e consoli dell'arte non erano tenuti a intervenire « *ad aliquod branium vel luminaria* », anzi ne erano « *exempti et absoluti* », fintantochè almeno, cresciuta l'arte, i consoli e consiglieri non avessero stabiliti altri ordinamenti (c. 21°). Tutti dovevano poi osservare le feste di precetto « *et precipue festum S.^{ti} Rochi* » (c. 22°).

E mentre maestri e lavoratori erano tenuti ad intervenire, secondo la consuetudine, alle nozze di qualunque uomo dell'arte o delle sue figlie (c. 23°), così pure, in caso di morte di un associato, dovevano essi recarsi alla casa del defunto, « *ipsumque ad ecclesiam cum consulibus associare* » (c. 24°).

Un'importante materia è quella trattata nel penultimo capitolo, che mirava a tutelare gli interessi economici dell'arte, eliminando le frodi e i latrocinii, a complemento di quanto era disposto nel capitolo 8°.

Accadeva non di rado che alunni e lavoratori, recandosi « *in aliena officina sive apotheca* » dove prestavano l'opera loro, portassero seco nascostamente dei coralli, che, quando lo ritenevano conveniente, scambiavano con quelli loro affidati per la lavorazione. A togliere una così dannosa frode si decretava pertanto che chiunque facesse lavorare coralli, fosse maestro « *sive alius cuiusvis conditionis* », avesse facoltà di « *perquirere seu perquiri facere omnes famulos seu laboratores quos habuerint et in eorum vestibus et diploide ac camisiis perscrutari et oculata fide inspicere* » se portassero seco occultamente tali coralli. Il colpevole perdeva tutti i suoi coralli, e veniva punito con una multa da uno a cinquanta fiorini ad arbitrio dei consoli e consiglieri, e con la privazione dell'arte, « *nec tamen ob praedictam eximatur a poenis contra eum a iure promissis* » (c. 26°).

Infine nell'ultimo e 27° capitolo si dispone che « quaecumque persona », i cui maggiori fossero vissuti nella città da cinquant'anni, volesse far lavorare coralli, potesse « conducere unumquemque magistrum dicte artis », della cui opera avesse facoltà di valersi « pro suis corallis laborandis » senza licenza e mandato di consoli e consiglieri.

Quando l'arte dei corallieri si veniva così definitivamente costituendo, trovavasi essa in un periodo di progressivo sviluppo; tanto che pare dovesse piuttosto scarseggiare la mano d'opera in confronto della richiesta, se si sentiva il bisogno di limitare il diritto di assumere apprendisti per parte dei maestri.

Infatti pochi anni dopo vediamo i consoli « Antonius de Plasio e Baptista de Lavania » presentare una supplica al governo per una aggiunta allo statuto dell'arte; onde il 20 dicembre 1498 Agostino Adorno, Governatore ducale, e il M.^{co} Consiglio degli Anziani approvavano i nuovi capitoli proposti e precedentemente esaminati e corretti dal Vicario del Governatore e da due Anziani.

Si era dunque richiesto, fra l'altro, che nessun maestro potesse ricevere a suo servizio se non un solo alunno cittadino di Genova o delle tre Podesterie, con l'obbligo per il primo di tener il giovane nella propria casa, nutrirlo e vestirlo, per l'altro di rimanere presso il padrone per il periodo di sette anni compiuti. L'accartamento doveva avvenire per atto del notaio dell'arte stessa; chè se l'istrumento fosse altrimenti rogato, il maestro sarebbe caduto nella pena prescritta, non già l'alunno « velut capitulorum ignarus ». Era consentito tuttavia a chi accartava un apprendista, che sei mesi prima che scadessero i sette anni del garzonato di questi, potesse assumere un altro discepolo « dicte nationis », secondo le predette modalità.

E poichè accadeva non di rado che nella stessa casa coabitassero « patres filii ac fratres vel attinentes magistri », i quali tenevano bottega, esercitando insieme l'arte, si chiedeva che se costoro non eccedessero il numero di due, non potessero egualmente ricevere che un solo alunno; se invece fossero in più, venisse loro concesso di avere presso di sè due di detti « famuli ». Il Governo, approvando la parte sostanziale del presente capitolo proposto dai consoli, apportava ad essi alcune modificazioni e aggiunte, che ben dimostrano la sua premura nel favorire i nativi della città. Così decretava che da nessun maestro, il quale volesse prendere a servizio un alunno, potesse essere ruscato « famulus civis Genuensis » sotto la pena di 25 fiorini, « que tota applicata sit spectabilibus D. D. Patribus Communis ». Di più richiamava la prerogativa concessa nello statuto del 1492 al « famulus civis Genue », il quale era tenuto a un tirocinio di soli 4 anni e ciò — si aggiungeva ora — « tum quia ita onestum esse videtur,

tum quia in prima institutione dicte artis coraliurum filii civium Genuensium addiscende dicte arti annos tantum quattuor operam dare nec ultra ipsos annos quattuor servire tenentur ».

Si stabiliva pure che, non essendo consentito di assumere « famulum infamem », se vi fosse su ciò dubbio, spettasse ai Signori Sindicatori « de fama et infamia eius iudicare »; ma se fosse dichiarato « idoneus », dovesse il maestro accoglierlo senz'altro. E agli stessi apprendisti, cittadini genovesi, era concesso, « si ita ellegerint », di dormire e di essere nutriti e vestiti nella casa del padre, della madre e dei parenti, nella quale fossero soliti dimorare, servendo poi il maestro « reliquis horis ».

Altro capitolo sottoposto dall'arte all'approvazione del Governo riguardava i « laboratores ».

È da notare che costoro, contrariamente a quanto si verificava altrove in Italia, non rappresentavano, a Genova, un particolare grado di tirocinio nella formazione dell'artigiano. In questa città, come venne da altri notato, il discepolo, trascorso il tempo del garzonato, diveniva senz'altro maestro. Ed anche nel nostro statuto del 1492 non si parla infatti di un vero tirocinio intermedio fra il « discipulus » e il « magister »; al cap. 16° si dice anzi esplicitamente che il forestiero, il quale avesse compiuto nella città i sette anni prescritti di garzonato, potesse aprire bottega per proprio conto. Una novità quindi degna di nota si è la proposta che viene ora avanzata dai consoli dell'arte dei corallieri, secondo la quale i « famuli », dopo di aver servito per i prescritti sette anni, sarebbero stati obbligati a « laborare et fabricare pro laborantibus cum quo voluerint Magistro in arte ipsa coraliurum per annos tres », prima che potessero « pro magistris artem predictam exercere ».

Il capitolo fu approvato; ma anche qui il Governatore e gli Anziani si affrettano ad aggiungere, di propria iniziativa, « quod cives Genuie hac obligatione omnino liberi sint »; anzi, finito il termine dei quattro anni per essi prescritti, « libere possint vel pro laborantibus, vel pro Magistris artem ipsam exercere pro ut ellegerint sibi que placuerit ».

Si noti che anche il maestro il quale esercitava l'arte non come tale, ma come lavoratore, poteva egli stesso avere con sè un discepolo; il che si rileva da una delle richieste dell'arte, con cui si intende vietare che, in tal caso, nessun alunno venga concesso « nisi is Magister qui pro laboratore artem exercet uxoratus fuerit, vel uxorem acceperit ».

Senza alcuna correzione veniva poi confermato un altro capitolo, che mirava alla repressione delle solite frodi, le quali danneggiavano, come vedemmo anche nello statuto del '92, maestri e mercanti.

Accadeva infatti che certi « laboratores seu fabricantes » mutassero i coralli « bonos et sufficientes » dati loro da lavorare « per Magistros vel

mercatores » con una qualità di corallo detto « terragium (terragno) non ita bonum »; onde si chiede ora che venga dato ordine perchè nessun lavoratore « audeat nec presumat vel debeat coralum terragium laborare seu fabricare ».

I capitoli del 1492 e 1498, che qui sopra abbiamo esaminati, rimasero dal XV al XVIII secolo a fondamento della nostra Arte. La quale noi seguiremo nello svolgimento della sua vita secolare considerata sia dal punto di vista degli elementi sociali, che spesso in essa si urtano e contrastano, sia rispetto al suo stesso valore e alla sua notevole potenzialità economica; tenendo presente che coefficienti e caratteri della costituzione e dello sviluppo di questa corporazione si riscontrano, più o meno simili o identici, nelle altre associazioni artigiane di Genova e spesso anche d'Italia.

V.

L'ingerenza governativa nelle corporazioni genovesi



Dai documenti finora esaminati abbiamo visto che istanze e capitoli venivano sottoposti, come è naturale, alla considerazione e all'approvazione o del Governatore e Luogotenente ducale o del Doge — a seconda della situazione politica — unitamente sempre al Consiglio degli Anziani.

Sulle corporazioni si esercitava di fatto da oltre due secoli l'azione governativa. Ma più viva si fece sentire tale ingerenza dopo la creazione del dogato popolare, particolarmente con l'opera legislativa iniziata nel 1363 dal doge Gabriele Adorno, che sottopose le arti alla giurisdizione dei Vice-duci. Anche dopo la riforma del 1528, l'autorità politica, nelle persone del Doge biennale e degli otto Governatori (Senato), rimase sempre arbitra di ogni importante deliberazione in materia, pur deferendo a particolari soggetti, ufficiali o Magistrati lo studio e l'attuazione dei varii provvedimenti o l'ordinaria sorveglianza per il regolare funzionamento dell'organo collegiale.

1. -- *Ingerenza politico-economica.* — Cura principale era quella della compilazione, revisione e correzione degli statuti, le cui norme interessavano la disciplina, la conservazione e l'incremento dell'attività economica dell'arte.

Gli statuti di Gabriele Adorno stabilivano in proposito un regolare controllo. Ogni anno il Governo doveva eleggere « sex providi et fideles cives populares, artifices et mercatores », il cui ufficio era quello di esaminare « omnia et singula capitula arcium civitatis », che era obbligo presentare ad essi, perchè ne riferissero al Doge e al Consiglio degli Anziani, a

fine di procedere insieme alla loro correzione, ratifica o annullamento. Si aggiungeva inoltre che nessuno di detti capitoli poteva o doveva « placitari vel observari », se non fosse stato confermato « per predictos dominum ducem et consilium et officiales » (1).

Così nel 1364 i detti sei « compositores et factores promulgatores et correctores capitulorum artium » erano « Leo de S.^{to} Sisto, Octobonus de Grosso not.^{us} Angelus de Fossatello, Thomas Octonis not.^{us}, Obertus pelitia not., Io de Fontanegro lanerius », ai quali si aggregava « ad condenda et scribenda capitula » Guidoto de Bracelli notaio e cancelliere del Comune (2).

Dopo la « revisione » del 1379, « quo anno capitula artium lanue fuerunt emendata » (3), seguono le innovazioni del Boucicaut, creatore dei quattro Rettori delle arti. Egli stabiliva: « omnia et singula statuta capitula et ordines cuiuslibet artis, ut vim et robur habeant, oportet confirmatione et approbatione domini gubernatoris et consilii roborari ». Tutti gli statuti delle corporazioni codificava poi in un'unica raccolta da identificarsi, secondo il Bensa, col « volume nuovo dei capitoli degli Artigiani di Genova, di cui è cenno nei documenti ».

Ma come estratti « de volumine novo capitulorum artificum civitatis lanue correctorum emendatorum et revisorum » sono ricordati statuti riordinati, dopo che « correctionem et reformationem » dei capitoli stessi, « presertim in illis partibus et formis que potius concernant appopulationem et glomerationem urbis », venne affidata dal Doge Tommaso Campofregoso a quattro revisori: il giureconsulto Nicolò di Negro, Oberto Giustiniano, Nicolò Antonio Spinola e Geronimo Calvo « draperius ». Di questi, nel marzo 1438, è detto che « circa eiusmodi materia iam diutius insudarunt », riferendo gli stessi quattro ufficiali « opus eis commissum feliciter consumasse » ed ottenendo quindi l'approvazione del Doge e degli Anziani per tutte le « reformationes, correctiones, additiones, cassationes et declarationes » da essi apportate ai capitoli delle varie Arti (4).

E commissioni di revisione temporanee o dal più al meno stabili incontriamo negli anni seguenti.

(1) M. H. P., tomo XVIII, *Leges genuenses*, col. 348, « De correccionne annua capitulorum civitatis arcium ».

(2) ARCHIVIO MUNICIPALE, *Capitula artium*, ms., vol. I, « Capitoli dei Bambaciari » (ars candeleriorum) 12 giugno 1364.

(3) Bensa, op. cit., p. 8.

(4) Capitoli dell' « Arte dei formaggiari », ms. presso la Civ. Bibl. « Berio ». ARCHIVIO MUNICIPALE, *Capitula artium*, vol. I, capitoli « Barbitonsorum », « Callegariorum » (1438), « Ferrariorum » (1441).

Così, essendo doge Raffaele Adorno, il 5 febbraio 1443 (1) venivano designati a tale scopo quattro deputati, pure menzionati nel 1444 (18 febbraio e 2 novembre) (2), ossia i « prestantes viri » Baldassar de Vivaldi, Damiano de Oliva, Erasmo de Cavo e Gabriele de Persio, quali « Revisores artium civitatis lanue... quibus attributa est potestas et balia... addendi, corrigendi et emendandi cap.^{la} artium predictarum ». Così pure troviamo poco dopo « Gaspare Gentile e compagni » quali « correttori e riformatori delli Capitoli delli artigiani della Città di Genova » negli anni 1448 e 1450, in cui era doge Lodovico di Campofregoso (1447-50) (3). E il 14 ottobre 1455, sotto il dogato di Pietro di Campofregoso, ci vengono ancora ricordati « spetabiles domini Andreas de prementorio, Iacobus de Vivaldi, bapta de albara, Luca de Grimaldis legum doctor », quattro deputati « ad providendum et corrigendum capitula opificum comunitatis lanue » (4).

Inoltre « correctores capitulorum artium », sempre in numero di quattro, elegge il doge Paolo Campofregoso nel 1463, ed altrettanti « revisores capitulorum artificum civitatis lanue » incontriamo nel 1467 (3 novembre), al tempo della prima dominazione sforzesca: « Babilanus Gentilis, Palavicinus prior, Girardus Lomelinus, Petrus de Facio, Paulus de Zoalio » (5). Nei capitoli, poi, dell'arte « birretariorum » (berretteri) (19 gennaio 1475) (6) i soliti commissionati (questa volta Andronius de Franchis, Lucianus Spinola, Benedictus Ittalianus, Obertus Folietta) sono detti « Capitulatores artificum », denominazione che abbiamo appunto trovato nel nostro documento del 1477, dal quale appare che questi ufficiali esercitavano già regolari funzioni, al momento in cui venne presentata l'istanza dei corallieri.

Una differenza notiamo invece nei documenti del 1485 e del 1498, nei quali compare il Vicario ducale o governatoriale con due anziani. Dal primo infatti si ricava che l'esame della nuova istanza dei corallieri venne affidata al priore degli Anziani e a « Bapta de Grimaldo una cum spectabile ducali vicario », analogamente a quanto è detto nella deliberazione del 1498, da cui la supplica per le modifiche ai capitoli dell'arte risulta essere stata precedentemente esaminata « per D. Vicarium Gubernatorium Dominicum Lercarium ac Vincentium de borlasca duos ex Mag.^{co} Senatu ».

Vicario che non è menzionato invece nello statuto del 1492, il quale, come è dichiarato nella « confirmatio », viene approvato « auditis prae-

(1) ALIZERI, op. cit., vol. VI, p. 363.

(2) ARCH. MUNICIPAL., *Capitula artium*, vol. III, Cap. dell'arte dei Sartori.

(3) Capitoli dell' « arte dei Formaggiari », ms. cit.

(4) ARCH. MUNICIPAL., *Capit. artium*, vol. II, Cap. dei « Cartari » (14 ott. 1455).

(5) ARCHIVIO MUNICIPAL., *Capitula artium*, vol. I, *capitula Callegariorum*.

(6) Ibidem.

stantibus viris Francisco Navono et Melchione de nigrono duobus ex mag. cis Dominis Antianis quibus revisio et examinatio dictorum capitulorum commissa fuerat ».

2. — *Ingerenza giurisdizionale.* — Oltre alla sorveglianza politica ed economica, che attraverso l'approvazione e la promulgazione di capitoli e di ordini particolari esercitava il Governo sulle corporazioni, un altro campo della sua ingerenza era quello giurisdizionale, che tanta importanza aveva per il loro efficace ordinamento, mirandosi ad eliminare abusi, frodi, irregolarità di ogni specie, a fine di conservare le buone regole dell'arte e la disciplina nei collegi.

La competenza dei consoli al riguardo era più o meno limitata non solo a seconda dei tempi, ma anche rispetto alle varie arti e alle diverse materie. Al di là di tale competenza, e nelle cause di appello contro le sentenze dei consoli stessi, subentrava l'azione di ufficiali e magistrati all'uopo delegati dall'autorità politica.

Già dicemmo che i provvedimenti del 1363 di Gabriele Adorno sottoponevano ai Viceduci la disciplina delle arti, particolarmente in cotesto campo.

Nelle « Regulae » di questo doge, sotto la rubrica « De viceducibus et eius [sic] officio », si precisa, fra l'altro, la loro competenza nelle cause civili « in audiendo, examinando et diffiniendo questiones, quae verterentur inter artifices civitatis eiusdem artis de his omnibus que spectarent ad eorum consulatum et occasione artis eorum, et etiam de arte ad artem, dummodo criminaliter non agatur, vel etiam pecunialiter de privato ad privatum occasione debiti privati, utputa si speciaris deberet aliquid Calegario, vel in simili casu: Si tamen dubium esset scutarius esset pictor, lanerius esset draperius, aut aliquid simile esset in questione, tunc ipsi viceduces possint (1) esse cognitores et terminatores et in omnibus similibus ».

Più tardi i « Capitula Conservatorum seu Ministrorum Communis Januae annorum 1383 et 1386 » riconoscevano l'autorità di questo magistrato particolarmente, a quanto pare, sulle arti attinenti al vettovagliamento della città. Detti « conservatori » dovevano giurare « ad sancta Dei evangelia, tactis corporaliter sacris scripturis », di esercitare equamente il loro ufficio, di non ricevere « ab aliqua persona, arte vel artis consulibus » nessun « donum munus vel servitium per se vel interpositam personam », nè di operare

(1) Così il testo in M. H. P., t. XVIII, *Leges genuenses*, col. 267. Nella raccolta di leggi del 1498, che qui sotto ricorderemo, quest'ultimo passo è, con mutamento di senso, riprodotto come segue: « Et si tantum dubium esset ecc. tunc ipsi viceduces non possint cognitores et criminatores talium consimilium questionum et subscripturarum tantum ».

alcunchè « ad preces vel rogamina alicuius » contro le disposizioni dei capitoli stessi, che prescrivevano loro di fare i dovuti processi e le sentenze « bona fide sine fraude, remotis odio, amore, timore, prece, precibus et precio ». Essi dovevano stare sempre « in negotiis dicti officii occupati, seu sedendo ad banchum, seu inquirendo macellos. clapam, fornarios, pancogolos, tabernarios et alias artes vel personas et res eorum correctioni ammissas » (1).

La competenza dei Conservatori riguardava anche le vertenze fra padroni e « famulos, servitiales, vilicos, laboratores, nutrices vel baiulas » per quanto concerneva salari e mercedi; inoltre le loro sentenze dovevano aver valore indipendentemente da qualsiasi condanna o assoluzione dei consoli dell'arte (2).

Intanto al principio del XV secolo, come già ricordammo, il Bucicaldo creava, in sostituzione dei consoli delle arti, i quattro Rettori, la cui giurisdizione era limitata agli interessi artigiani, sia nei rapporti tra gli uomini dello stesso collegio o di collegi diversi, sia in quelli di essi artefici con qualunque altra persona. Tale balia era « specialiter et particulariter inserta inter ordinationa singularia singulis artibus attributa ».

In generale veniva stabilito che « ipsi rectores teneantur et debeant inter artifices ministrare iusticiam expeditam ad tribunal ipsorum in aliquo loco palatii de Mari per se sibi specialiter construendo suarum condemnationum expensis.

Ad quod tribunal duo ipsorum, debitis qualitatibus observatis, sedeant singulis diebus operariis ad audiendum questiones et differentias motas et movendas per homines artium, sive sint unius et eiusdem artis, sive artium diversarum, ipsasque expediant terminent definiant exequantur et faciant exequi cum effectu ».

Nessun altro magistrato può intromettersi « dum tamen tales questiones cause et controversie sint de rebus et causis provenientius ex et pro rebus et negotiis artium, usque in quantitatem predictam librarum quinque ianuinarum. Item de causis et questionibus que coram eius movebuntur per quamcumque personam contra aliquem artificem racione et occasione artis, procedere possint cognoscere et deffinire dicti rectores usque in quantitatem predictam librarum quinque ianuinarum ».

Ma distinzione si faceva fra le diverse arti, aggiungendosi che i Rettori stessi « inter lanarios et contra lanarios possint cognoscere usque in quantitatem librarum centum ianuinarum. Inter speciarios et pelliparios et fabros et

(1) M. H. P., t. XVIII, *Leges genuenses*, col. 390.

(2) *Ibidem*, col. 441: « Quod sententiae conservatorum preferantur sententiis consulum artificum ».

draperios et contra ipsos et quemlibet eorum usque in quantitatem librarum decem ianuinarum ».

Se poi fosse mancato l'accordo fra i due Rettori « sedentes », si dovevano riunire a questi anche gli altri due « non sedentes », procedendo essi « summarie simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii, iudiciorum ordine pretermisso, secundum ipsorum conscientias bona fide sine lamentatione et pignora bandi ».

Definitivo è il giudizio di questi ufficiali, « a quorum processibus condemnationibus absolutionibus sententiis excusationibus et preceptis non possit vel debeat appellari, supplicari, pati meliorari vel nulla dici. Sed sint legitimi et pro legitimis habeantur teneantur et observentur, allegatione aliqua in opposita non admissa » (1).

Anche all' « Ufficio della Mercanzia », che già da lungo tempo aveva ingerenza nella vigilanza delle corporazioni entro la sfera di sua competenza, era stata conservata funzione giurisdizionale, non solo, come già vedemmo contro coloro che formavano illecite « conspirationes » e « cabillae »; ma anche a punizione, « arbitrio magistratus », di quanti si fossero valse di capitoli non legalmente approvati dal Governo.

Caduta nel 1409 la Signoria francese, si ritorna, con l'abolizione dei Rettori, all'antico governo dei Viceduci.

Dopo le raccolte degli statuti del 1363 e 1403, altre ne furono compilate nel XV sec., come l'ordinamento delle pubbliche regole, compiuto con molta lode nel 1413 sotto il dogato di Giorgio Adorno, e forse altro del 1418; finchè Antonio Maria Visdomini nel 1498, trascelte e coordinate tutte le leggi genovesi, ne curava la prima stampa in Bologna.

In questa raccolta, là dove si tratta « de Vicegubernatoribus et eorum officio », vengono riportate quasi testualmente le disposizioni del 1363, da noi già ricordate, riguardanti le arti.

Nell' « additio » del 6 settembre 1426 si aggiunge, poi, che nelle questioni pecuniarie « inter marmorarios » fino a cento soldi, o in quelle che « inter pronos et marmorarios ipsos essent in agendo vel conveniendo, fiat aegnitio et declaratio sententiae diffinitive per officium gazariae ». Questo ufficio doveva entro quattro giorni definire la controversia; e se ciò non avesse fatto, erano tenuti « viceduces illas questiones cognoscere et diffinire summarie sine dillatione et morarum anfractibus vinculo Sacramenti et pena Sindicamenti » (2).

Ma più generale funzione esercitavano ancora i Viceduci nei riguardi

(1) M. H. P., tomo XVIII, *Leges genuenses*, col. 662.

(2) *Statuta et decreta Communis Ianuae*, Bologna, libro IV, cap. LXXXIV, carta 75 r. dell'ed. cit.

delle arti, come si vede dal nostro statuto dei corallieri, nella cui « confirmatio » si demandava « egregiis viceducibus civitatis lanue presentibus et futuris quatenus capitula ipsa servant et iuxta morem faciant ab omnibus observari sub poena sindicamenti ».

Con la riforma del 1528, e precisamente il 12 marzo 1529, si istituiva una Rota di cinque dottori forestieri, che dovevano assumere « tutta quella autorità e balia » che avevano « nelle cose civili i magistrati dei cittadini, o altri qualsivoglia » nella città; « cioè l'ufficio della mercatantia, della gazaria, de banchi e tutt'altri uffici de cittadini (1) » eccettuato quello dei consoli della ragione.

All' « officium bancorum » spettavano appunto gli appelli dalle sentenze dei consoli dei seateri, competenza che passò in seguito ai Padri del Comune e infine ai Sindicatori minori (2).

L' « ufficio di mercanzia » conservava ingerenza esclusiva nell'elezione dei *censarii* (sensali), finchè nel 1531 ai 10 di novembre anche questa balia non fu assunta dagli stessi Mag.^{ci} Padri del Comune, ai quali fu attribuita la giurisdizione su tutte le corporazioni.

Ma se il diritto di elezione dei « censarii » rimase a quest'ultimo Magistrato, confermandolo ad essi gli statuti del 1589 (3) ancora in vigore nel sec. XVIII, la giurisdizione sulle arti passò fin dal 1539 ai Sindicatori minori.

Quanto essa fosse rimasta ai Padri del Comune non saprei dire precisamente; certo per breve tempo, se nel « decretum cuius vigore cause quarumcumque artium devolvuntur Dominis Sindicatibus minoribus » (15 gennaio 1539) è detto che gli stessi Spett. Padri del Comune più volte avevano fatto presente « se in tantum a Consulibus artium et a differentiis procedentibus ab ipsis artibus que paucis ante annis sibi devolute fuerunt occupari, ut egre immo difficilime possint rebus eorum camere propter suas officium ipsum institutum est vacare, unde negociis dicte camere male consultum remanet ».

Qui sopra vedemmo assumere essi la balia per l'elezione dei « censarii » nel 1531; e certo il passaggio della suddetta incombenza a questo Magistrato avvenne con l'abolizione dei Viceduci in seguito alle riforme del 1528.

Ora, come abbiamo sentito, i Padri del Comune con le loro lagnanze, chiedevano che ad altro Ufficio venissero deferiti siffatti « negocia » o

(1) *Le leggi et riforme della eccelsa Repubblica di Genova fatte da dodici prestantissimi cittadini di quella l'a. 1528.* In Pavia appresso Girolamo Bartoli 1575, cart. 30 f. 2.

(2) Con la « nuova legge del consiglio del 1576 », i consoli dei seateri, come i Padri del Comune ed altri ufficiali che ne erano stati privati, furono « reintegrati per conto delle cause criminali nelle medesime autorità et facultà di prima ». (*Leggi nuove della Repubblica di Genova, con le dichiarazioni e giunte, risposte ai suoi luoghi ultimamente ristampati insieme col testo latino.* In Genova, l'a. 1584, pag. 156).

(3) *Statutorum civilium Reip. Genuensis nuper reformatorum*, libri sex, Genuae, 1589 f. 214-215.

che altrimenti provvedessero le Loro Dominazioni. Le quali, accogliendo le giuste ragioni, decretavano « aufferenda ab eis esse iudicia causarum et differentiarum quarumcumque artium et Consulum earum et que per alia tempora commissa erant et devoluta cognitioni dominorum Viceducum », trasferendo invece tali mansioni all'Ufficio dei Sindicatori Minori (1), « ita tamen quod utilitas et processus condemnationum causarum dictarum artium et earum Consulum spectent ac spectare intelligantur camere dictorum dominorum Patrum Communis ».

3. — *Ingerenza fiscale.* — Era questo il terzo aspetto dell'ingerenza governativa sulle arti ed era forse il più antico.

Come già osservammo, ci risulta che, fin dal 1248, nei capitoli della corporazione dei fabbri d'oro e d'argento e di quella dei battilori era punita la mancata osservanza dei capitoli stessi da parte degli associati con pene, di cui la metà doveva essere « Communis Ianue ». Nel XIV secolo tale diritto spettava ai « Salvatori del Porto e del Molo », del quale ufficio si ha notizia fin dal 1303. Sotto il Bucicaldo poi, verso il 1403, venne istituito il « Magistrato dei Padri del Comune », che riunì in sè le cure del suddetto « officium Salvatorum Portus et Moduli », quella dell'acquedotto e più tardi (1459) le mansioni della polizia urbana (2), passando ad esso il godimento della consueta aliquota delle multe e condanne inflitte dai Consoli delle Arti. Tale diritto venne conservato, come sopra vedemmo, anche quando la potestà giurisdizionale sulle corporazioni fu attribuita ai Sindicatori, rimanendo poi sempre immutato a beneficio degli stessi Padri del Comune.

(1) Nei citati Statuti civili del 1589, lib. I, cap. III, si legge che i Sindicatori ordinari erano giudici « super salariis Magistrorum grammaticae, arithmeticae, scribendi, et similium; et super ordinibus, tam respectu mercedis, quam doctrinae, et aliorum ad dictas artes, et bonos mores spectantium; et propterea non possint praedicti scholam aperire, neque dictas artes docere, quin prius praestent idoneam fideiussionem in actis Sindicorum pro scutis viginti quinque auri de observando eorum mandata ». Inoltre « omnes, et singulae appellationes a sententiis Consulum quarumvis Nationum, et quarumcumque artium Civitatis devolvantur ad ipsos Sindicatores qui in earum causis sint iudices ». Anche al tempo della istituzione dei « Rectores artium » sotto il Bucicaldo, era riservato per i giudici, medici e notai, costituenti collegi speciali, il ricorso ai Sindicatori « Communis Ianuae », i quali avevano al riguardo « illam et tantam iurisdictionem et bailiam » quanta ne avevano i Rettori « circa quoslibet alios artifices et causas eorum. Et eisdem modis et formis, usque in quantitatem librarum centum ianuinarum ». (M. H. P., tomo XVIII, *Leges genuenses*, col. 662).

Più tardi come vedremo, anche il Magistrato degli Inquisitori di Stato ebbe il « jus procedendi » in materia di falsificazione dei coralli, come da disposizione degli Statuti criminali (lib. 2, cap. 133; 6 settembre 1679). Da documenti del 1688 si apprende pure che agli stessi Inquisitori di Stato fu data principale ingerenza nelle pratiche riguardanti quei corallieri che tentavano di portare l'arte fuori del dominio della Repubblica.

(2) CORNELIO DESIMONI, *Statuto dei Padri del Comune della Rep. genovese*, Genova, 1885, p. VIII.

E noi troviamo appunto menzionato in tal senso, nello statuto dei corallieri genovesi, l' « opus Portus et moduli » dei Padri del Comune, cui è devoluta la solita metà delle pene con la consueta riserva della partizione in tre aliquote uguali, nel caso in cui « accusator intervenerit ». La rimanente parte, che nel ricordato accordo dei fabbri d'oro e d'argento del 1248 era destinata ad essere spesa « in opere Sancti Eligii », veniva riserbata normalmente, anzi si può dire senza eccezione, a beneficio dell'Arte.

Non mancavano però casi di proventi riservati interamente ai Padri del Comune, e nel nostro documento del 1498 ne troviamo un esempio, là dove si vieta ai maestri di ricusare « famulus civis genuensis », sotto la multa di 25 fiorini, che doveva essere « tota applicata » ai suddetti Ufficiali.

Ma non è a dire che per questi l'autorità sulle Arti fosse limitata a siffatti diritti. Nel corso del presente lavoro osserveremo, è vero, il loro frequente intervento con finalità non scevre di preoccupazioni fiscali, specialmente man mano che i tempi si fanno più difficili; ma potremo altresì rilevare altre ingerenze di varia natura. Del resto, già pochi anni dopo la rinuncia alla potestà giurisdizionale di cui abbiamo parlato, vediamo il nostro Magistrato rivendicare la propria superiore autorità verso le arti di fronte agli stessi Sindicatori.

Siamo nel 1547: i Padri del Comune si rivolgono al Governo (1) ricordando alle Loro Signorie il decreto del 15 gennaio 1539 ed altro a noi giunto senza data, ma certo di poco posteriore, il quale stabilisce che i consoli di tutte le arti siano obbligati « iuxta solitum scribi se facere solito tempore in actis ipsorum spectabilium dominorum Patrum Communis, nec possint executionem facere nisi per ministros eorundem et quecumque pignora que in executionibus capi contingerit per eos, ministri ipsi defferent et defferre teneantur camere eorum. Qui quidem domini Patres Communis ordinare debeant ut ex ministris ipsorum unus assistat et assistere debent dicto officio Sindicatum dum et quando sedebit » (2).

Ora esponevano i detti Padri come fosse « nuovamente » sorta qualche differenza nell'elezione dei Consoli dei Tintori, in quanto che, contro una « ordinazione » fatta dallo stesso Magistrato nel 1532 (3), secondo la quale, dei due Consoli, uno doveva essere scelto fra i nativi della città e l'altro fra i non nativi, questi ultimi — i quali erano « molto maggior numero

(1) DE SIMONI, op. cit., pag. 252, doc. CLIX.


(2) *Ibidem*, p. 230, docum. CXLIII.

(3) Fin dal 31 agosto 1519 era stato in generale decretato: « quod aliquis qui natus non fuerit in presenti civitate non possit elligi in consulem nec consiliarium cuiusvis artis (DE SIMONI, op. cit., pag. 199, doc. CXXIII).

che li nativi » — avevano voluto eleggere due dei loro. In seguito alle lagnanze della parte danneggiata, i Padri del Comune avevano ordinato l'osservanza del loro decreto; ma gli altri erano ricorsi all'Ufficio dei Signori Sindicatori, i quali « senza rispetto alcuno » avevano annullato gli ultimi provvedimenti e convalidata la prima elezione.

Qualche cosa di simile era pure accaduto nell'arte dei « sartori », poichè, non essendo state osservate in essa le regole consuete per la nomina dei consoli, i Padri del Comune avevano ordinato al proprio scrivano di intervenire a detta elezione, che, rinnovata, aveva portato alla designazione di uno dei due precedentemente eletti, mentre l'altro era risultato dall'ultima votazione sostituito con un terzo maestro. Di qui nuove lagnanze ai Sindicatori e ancora l'annullamento della recente elezione per parte di questi, i quali, « quod peius est, li concessero (ai consoli) una licentia di poter far desteguire tutti li contrafacienti alli loro capitoli ». Tutto ciò stava contro il decreto delle Loro Signorie, che voleva ogni esecuzione si facesse per mezzo dei ministri dei Padri del Comune, nonchè contro « il solito stille » secondo il quale, ogni qual volta era sorta contestazione nella elezione dei consoli, sempre ne erano stati giudici, « non obstante li predetti decreti » (del 1539), gli stessi Padri, « e non detti Signori Sindicatori ». Si chiedeva quindi che le Signorie Ser.^{me}, « per conservatione dell'honore e utile de la camera del detto spectato officio », volessero con decreti confermare che fosse di pertinenza del Magistrato dei Padri del Comune la « cognitione, se li Consoli sono bene eletti o non »; come pure la dichiarazione, se chi voleva esercitare nella città una qualche arte, potesse farlo liberamente o dietro pagamento dell' « ingresso » fissato nei capitoli di quella data corporazione; « massime che — si aggiungeva — talle cure non sturberano che epso spectato officio non potessi comodamente alle altre cure più importante (attendere) ». Erano ben lontane le preoccupazioni altra volta avanzate; il che prova quanto stesse a cuore ai Signori Padri del Comune la loro ingerenza nell'ordinamento dei collegi delle arti, spiegandoci anche il continuo intervento nelle vicende interne della nostra corporazione dei corallieri.





L'ARTE DEI CORALLIERI NEL XVI SECOLO :
“ MERCATORES ” E “ ARTIFICES ”



I.

Le Arti e la Riforma del 1528



Quale situazione si era venuta creando per le corporazioni genovesi con la riforma del 1528?

Lungo tempo erano durate le lotte dei nobili con i popolari, i quali in passato si erano impadroniti del potere. Fra questi ultimi, la borghesia (mercanti) e la plebe (artefici) si trovarono in contrasto dapprima latente, indi aperto e più o meno vivace.

Intanto nel XV secolo il maggior impulso dell'attività industriale in Genova e l'accresciuto numero degli artefici, spesso turbolenti, diedero luogo a nuovi ordini ed a nuove riforme nelle corporazioni cittadine.

Quando i corallieri ottenevano, dopo lunga attesa, il riconoscimento dei loro capitoli, notevoli erano le forze degli artigiani, che apparivano irrequiete e torbide nel passaggio dalla signoria sforzesca alla francese (settembre 1499).

La quale, mostrandosi incline alla nobiltà, accendeva vieppiù gli antichi odii dei popolani verso di questa, la cui soperchieria era ben caratterizzata dal motto: « castiga villani » impresso sul pugnoletto, che i giovani nobili della « Compagnia de l'agúo » (chiodo), portavano a minaccia del dispreziato popolo.

Sopraggiungevano così i moti del 1506-07 (1).

(1) Per questi avvenimenti vedi E. PANDIANI, *Un anno di storia genovese (giugno 1506-1507)* in « Atti della Società Ligure di Storia Patria » vol. XXXVII.

Contro i nobili stavano i « cappellazzi » divisi nelle parti dei Fregoso e degli Adorno, e le « cappette », gli artefici dalle misere e sgualcite cappe, che finirono per spadroneggiare in piazza con tumulti e saccheggi, cacciando dalla città il potente G. L. Fieschi e molti altri nobili; costringendo poscia a ritirarsi lo stesso regio governatore Filippo di Clèves, signore di Ravenstein, e inalzando infine al dogato, effimero ed infelice, il tintore in seta Paolo da Novi (10-29 aprile 1507). Soli erano rimasti gli « artifices »; chè « mercatorum maxima pars iam fessa domi se continuit, insolentiamque stolidae et vanae plebis ferre amplius non poterant » (1).

Nella loggia dei « seateri » il 16 ottobre 1506 si teneva l'adunanza per procedere alla riforma delle elezioni degli ufficiali secondo le aspirazioni dei popolari.

In seguito alle deliberazioni prese, venivano infatti scelti cento nobili, altrettanti del popolo grasso ossia dei mercanti (metà per la parte Adorno e metà per la Fregoso) e duecento artigiani, ridotti essi pure a cento, per scelta a sorte. Da tutti questi se ne estrassero poi centoventi, fra i quali infine si designarono i trentasei destinati a ricoprire le pubbliche cariche.

L'organizzazione delle Arti stringeva sempre più le sue file. Il 13 gennaio 1507 si costituiva in S. Siro la « Compagnia di Jesus » formata di artigiani di tutte le arti, la quale intervenne all'adunanza tenutasi il 5 febbraio a Palazzo per trattare circa i rapporti col re Luigi XII irratissimo. Gli artefici, alla proposta fatta all'assemblea di restituire al re le riviere, dichiararono di non potersi pronunciare, dovendo prima ogni Arte consultare i propri consoli e procedere alle necessarie votazioni al riguardo.

E quando il 10 aprile la plebe acclamava doge Paolo da Novi, il priore degli Anziani, Giacomo da Castiglione, che pronunciò l'orazione di circostanza, raccomandava fra l'altro al duce di « osservare i capitoli e le consuetudini degli Artefici di Genova e di cercare di aumentarli e migliorarli » (2).

In tutti questi rivolgimenti non so quale parte abbia avuta la nostra Arte dei corallieri da pochi anni costituita; certo non potè essere ad essi estranea. Fra i « nomi di quelli cittadini che furono de fattione li anni de 1506 e 1507 che fu il viva populo di Genova » (3), nessuno si può identificare con quelli dei corallieri a noi noti di quest'epoca: neppure quel Francesco de Recco che ricorda il « Franciscus de recho » della supplica del 1485. Soltanto s'incontrano e fra i mercadanti e fra gli artefici nomi di famiglie che ricorrono pure nelle due istanze dei corallieri (Zoaglio, Baliano, Ceva, Facio, Castiglione, Prementorio, Honeto).

(1) SENAREGA in PANDIANI, op. cit., p. 45.

(2) PANDIANI, op. cit. p. 241.

3) *Ib.*, doc. XLVI, p. 551.

Dopo il pronto ritorno della dominazione francese, ecco riaffermarsi poi, con l'autorità dei Governatori, l'ingerenza dei loro Vicari sulle Arti, quale già incontrammo nei documenti esaminati del 1485 e 1498.

Nel giuramento di fedeltà al re dell'11 maggio 1507, al capo ventottesimo è detto infatti che « de cetero non eligantur Consules et Rectores artium sine expressa licentia Gubernatoris vel eius vicarius et postquam fuerint electi, non audeant aliquam congregationem facere ex quacumque causa et sub quovis quesito colore, in locis publicis vel privatis, in urbe vel extra urbem, sine expressa licentia et consensu dicti Gubernatoris, vel sui vicarii in eius absentia ».

Ma siffatta situazione delle Arti non migliorò con la riforma del 1528. La quale, in quanto assicurava ai nobili la somma della cosa pubblica, si comprende come dovesse tendere alla limitazione delle forze degli artefici, trovandosi contro di essi alleati aristocrazia e mercanti.

Secondo le nuove leggi, l'esercizio della mercanzia era concesso anche ai magistrati dell'ordine dei Procuratori e Governatori, non già quello delle arti.

Più tardi, alla conclusione delle lotte fra nobili vecchi e nuovi, le leggi del 1576 con maggior larghezza dichiaravano non pregiudicare alla nobiltà le arti dei Seateri, Laneri, Drapperi, e dei « Fondaghieri » che tenessero « in bottega merci d'ogni sorte da vendere in grosso, e non al minuto », a condizione che i Nobili non le esercitassero « con le proprie mani » nè facessero « residenza in bottega ».

Neppure si considerava contrario alla nobiltà l'essere Notari, purchè questi non avessero « scagno o bottega in publico o in privato », nè facessero « comandi » nè fossero « attuari di alcun Tribunale ».

Ma « tutte l'altre arti nelle quali interviene l'artificio delle mani et particolarmente dove si comprovano cose da mutar in altra forma con opera manuale per vendere », dichiaravano « esser meccaniche, et repugnanti alla nobiltà ». Gli artefici nel 1528 venivano intanto privati di ogni diritto politico; soltanto si concedeva che ogni anno potessero essere ammessi negli « alberghi » sette individui « inferioris ordinis ».

La vecchia nobiltà esercitava normalmente il traffico del denaro e l'industria attinente alla vita marinara, mentre altre forme d'industria e il commercio erano il campo proprio dell'attività dei nobili « nuovi ».

Fra le industrie, antica era quella della lana; col XV sec. si sviluppava poi l'altra importantissima della seta, i cui prodotti ebbero per molto tempo larga esportazione nel Levante, in Spagna, Francia, Germania, Inghilterra e nelle Fiandre.

Per queste due arti, per quella antichissima dei fabri d'oro e d'argento, per le costruzioni delle navi e per l'arte del bottaio furono accordate

diminuzioni di dazi sulla materia prima introdotta, nonchè per l'esportazione dei prodotti manufatti.

Vietato fu inoltre di condurre in tutto il Dominio genovese « panni di alcune sorte » e di vestire « altri panni di lana... se non fabbricati in Genova ».

L'opposizione dei « padroni » (vanno fra essi compresi quei « mercatores » che abbiamo trovato nei nostri capitoli del 1498) verso gli artefici ai quali fornivano il lavoro, è evidente nelle leggi del 1528, compilate con la partecipazione dei « padroni » stessi. Queste leggi proclamavano la libertà nell'esercizio delle arti e dei mestieri, senza il consueto obbligo del tirocinio di apprendista, per parte di chiunque, anche se forestiero, e tanto se l'arte professasse per sè come se la esercitasse per altri. Così si esprimeva il legislatore: « Nessuna cosa è che faccia più ricche et famose le città, che la moltitudine dei cittadini et habitatori, nelle cui opere si conosce che consistono tutte le forze delle città; i quali ancora fanno il traffico più frequente, et sostengono continovamente gli ufficii et gravezze che occorrono: desiderando noi adunque che la nostra città si adorni della solita frequentia degli habitatori et che si rifaccia del numero di coloro che sono estinti; statuimmo ed ordiniamo, che tutti quelli che verranno alla presente città per habitarvi, et havervi stanza, s'intendano dover essere et che siano cittadini di Genova; et che possano godere et gioire di tutti i commodi et privilegi, che à gli istessi cittadini appartengono, et che sono consueti di concedersi et possano esercitare ciascuna arte et ciascuno artificio, et liberamente adoperarsi in esse arti et artificio et in loro essercitio senza alcuno impedimento, non ostante privilegio, et conventione di qual si voglia artificio o arte, il quale privilegio et conventione, et tutte altre cose che facessero in contrario, si intendono essere derogate.

Fra gli altri privilegi degli artigiani, havendo noi quello sperimentato massimamente esser dannoso, il quale divietava, che non potesse se non colui essercitare alcuna arte, à cui finalmente doppo certo tempo fosse concesso: onde avveniva, che coloro che già havevano finito il tempo ordinato à imparare l'arte, fussero sforzati di mancare del frutto delle opere loro, delle quali non potevano prevalersi per la povertà nel mestiere, che havevano appreso; et gli altri che non havevano appresa l'arte, non potevano per se stessi essercitarla, et era loro parimenti divietato di servirsi dell'opera altrui, di modo che nè a quelli era utile l'opera, nè a questi la facultà; et desiderando che esse arti et mestieri si augumentino, ne quali consiste grandissimo commercio; onde ne procede universal guadagno; statuimmo et ordiniamo, che tutte le arti et mestieri di qualunque sorta debbano essere, et siano comuni à tutti, et à qual si voglia, tanto a cittadini di Genova, quanto à forestieri et stranieri; et sia lecito a ciascuno, il quale habbia stanza nella

presente città, di essercitare qualunque arte in essa, ò per se ò per altri liberamente, et senza alcuno impedimento, non ostante qualsi voglia cosa che facesse in contrario ».

Certo ragioni di carattere demografico ed economico, in quanto Genova era stata in quel tempo flagellata dalla peste e dalla carestia, consigliavano siffatti provvedimenti. Dicono infatti i Dodici Riformatori che la deliberazione viene da essi presa « desiderando che la città si adorni della solita frequentia degli habitatori et che si rifaccia il numero di coloro che sono estinti », ed « . . . esse arti et mestieri si augumentino, nei quali consiste grandissimo commercio ecc. ».

Ma è pur innegabile in queste riforme il movente politico-sociale nel senso sopra dichiarato, come opposizione alla moltitudine degli « artifices ».

Tuttavia non è a credere che l'applicazione delle norme indicate avessero subito piena e generale applicazione, come si potrebbe pensare.

Già una « nova santione » del 12 marzo 1529 negava ai forestieri il godimento « di quelle entrate, proventi e beni » che si distribuivano dalle corporazioni e che dovevano appartenere ai « medesimi Genovesi dell'arte », salva particolare concessione di questa.

Resistenze, discussioni e contrasti al riguardo incontreremo, poi, anche nella storia della nostra corporazione dei corallieri.

E se dopo il 1528 le arti, perduta ogni influenza politica, continuano a prosperare come semplici organismi di carattere economico, ai quali viene pure riconosciuto il diritto di possedere, ciò non toglie che esse possano trovare buon giuoco nelle eterne competizioni fra nobili vecchi e nuovi; sicchè vediamo, ad esempio, questi ultimi promettere un aumento di paga ai tessitori di seta, contro i quali, d'altra parte, già era riuscito vano il divieto del privilegio di tessere per proprio conto; mentre le arti della seta e della lana sostengono G. L. Fieschi, e filatori e tintori s'intromettono nei movimenti che portano alle riforme del 1576.

Ma ormai cominciava la decadenza dell'industria genovese. Così, ad esempio, per l'arte della seta — la più importante fra tutte — essa decadenza già aveva inizio, per le accresciute gravezze del fisco, per le epidemie, per il perfezionamento delle fabbriche francesi di Lione, dalla fine del XVI secolo, accentuandosi verso la metà del seicento; nè le cose procedevano diversamente per l'altra principale nostra industria, quella della lana.



II.

L'arte dei corallieri nel 1528.

La libertà delle arti: « mercatores » e « artifices »



Per quanto si riferisce all'arte dei corallieri, non possiamo parlare di decadenza vera ed assoluta fin verso il XVIII secolo. Nel 1528 intanto essa trovavasi in pieno sviluppo.

Fin da quando, nell'agosto del 1527, si stabiliva in Genova l'ultima signoria francese, la balia degli Otto, poi Dodici Riformatori aveva iniziato i suoi lavori di rinnovamento delle leggi cittadine per l'unione dei partiti tanto funesti alla repubblica, e con tendenze nettamente favorevoli alla nobiltà.

L'opera dei Dodici Riformatori continuò anche dopo che, nel settembre dell'anno successivo, A. Doria si fu impadronito della città, sollevando la bandiera imperiale col consenso della massima parte della popolazione avversa al dominio di Francesco I.

Genova, come ricordai, colpita dalla carestia e dalla « miserabil pestilenza — così scrivono i Dodici Riformatori — la quale pareva che fusse per lasciar vota di habitatori la città », trovavasi in poco liete condizioni.

Orbene, proprio in tali circostanze, il Senato emanava l'11 aprile un decreto in favore dei corallieri genovesi, dal quale appare che l'arte doveva essere allora assai fiorente. Questi maestri, infatti, « sul motivo di essersi aumentata l'arte e del decreto generale che stabiliva potersi esercitare le arti da chiunque liberamente in città », (1) chiedevano, contro le prescrizioni dei capitoli del 1498, di poter accartare più di un solo garzone ed anche se i giovani fossero forestieri. Il Senato accordava, col suddetto decreto dell'11 aprile, la facoltà ad ogni maestro di assumere due garzoni oltre quello consentito dalle precedenti disposizioni; ma prescriveva nello stesso tempo che i due « famuli » aggiunti fossero della città o delle tre Podesterie.

Ciò significava la negazione del principio della così detta libertà delle arti, che proprio in quell'anno veniva affermata.

(1) Il decreto è così citato in un documento del 1720: ARCHIVIO DI STATO IN GENOVA, *Artium*, filza 1.

E notiamo subito che, nell'Arte nostra, la situazione non mutò se non nella seconda metà del XVI secolo, quando i mercanti corallieri ebbero il netto sopravvento sugli altri elementi della corporazione.

In questa si trovavano infatti, fin da principio, maestri e mercanti distinti dai « *laboratores* » e dai « *famuli* ».

La figura del « *laborator* » come grado intermedio fra il maestro e il garzone — già lo dicemmo — manca nella legislazione dell'artigianato genovese. Del capitolo approvato nel 1498 per i corallieri, riguardante il tirocinio dei « *laboratores* » e da noi già ricordato, non si ha mai alcuna menzione nei secoli seguenti e probabilmente rimase lettera morta. Ai « *laboratores* » finirono per avvicinarsi, quasi con essi confondendosi, i « *Maestri manifatturieri o lavoranti* », come sono chiamati nei documenti dal cinque al settecento, in cui troviamo pure talvolta la denominazione generica di « *operai* ». Tuttavia nelle botteghe di un certo numero di maestri lavoranti, più o meno largo a seconda dei tempi, vi saranno sempre, insieme con i garzoni, altri manifatturieri che presteranno la loro opera a mercede.

Nei primi tempi il « *magister* » è ben distinto nonsolo, come si disse, dal « *laborator* », ma anche dal puro « *mercator* », che neppure è indicato col nome di « *maestro* ».

Come già vedemmo, nello statuto del 1492 le « *persone que coralos laborari faciunt* » vengono dette « *sive magistri... sive alius cuiusvis conditionis* ». Anche quest'ultima categoria di « *persone alius cuiusvis conditionis* » era giuridicamente riconosciuta nelle disposizioni degli ordini convalidati dall'autorità politica (cap. 26).

L'importanza di questi individui è confermata inoltre dall'ultimo capitolo, già esaminato, che riguardava appunto esclusivamente « *quecumque persona volens laborari facere corallos quorum maiores in presenti cavitare lanue annos quinquaginta vixerint* », accordandosi a costoro di poter assumere per proprio conto « *unumquemque magistrum* »; e ciò, si badi, « *absque licentia et mandato consulum et consiliariorum dicte Artis et eorum mandatis in aliquo non ostantibus*. Immo — si noti ancora la conclusione di tutto lo statuto — immo sub tali prerogativa tali persone concessa et permissa intelligantur presentia capitula condita et dicte Arti concessa et non aliter ».

Ora questi individui qui distinti dai « *maestri* » appartenevano certo alla categoria dei mercanti. « *Magistri et mercatores* », dicono i citati capitoli del 1498; e in un documento del 1549, riguardante un contrasto del quale parleremo fra poco, è detto di certuni « *qui laborari faciunt corala* », non essere « *neque veri Magistri neque veri laboratores, sed Mercatores* ».

Forse si trattava qui di mercanti che erano ascritti all'arte, ma che neppure esercitavano manualmente il magistero: quelli stessi che più tardi

(1586), prevalendo ormai nella corporazione, sentiremo affermare essere proprio essi i « veri maestri », in quanto appunto non lavoravano ma « facevano lavorare ».

Nel 1549 tuttavia si parla ancora di « Mercatores et cives » come estranei all'arte, per quanto in rapporto con essa. In generale questi « mercatores » erano quelli che, disponendo di capitali più o meno cospicui, acquistavano dai pescatori la materia prima e la facevano poi manifatturare da maestri dell'arte. Fra essi ve n'erano alcuni pochi più ricchi, che tendevano a monopolizzare la produzione e il commercio del corallo lavorato; ed altri che dovevano accontentarsi di affari più ristretti, talvolta soccombendo nella lotta. Fra i minori vanno annoverati anche quei maestri che nelle loro botteghe, con l'aiuto di operai e garzoni, eseguivano lavori per proprio conto. Un tempo costoro dovevano numericamente prevalere; ma in seguito sono i « mercatores » stessi, che, introdottisi nell'Arte, s'impadroniscono degli uffici e spadroneggiano in essa.

Nel 1569 li troviamo infatti padroni del campo, riuscendo essi a riformare lo statuto secondo le proprie direttive. Allora si parlerà dei « doi consoli delli Maestri che sogliono fare fabricare », e dopo tale epoca s'incontreranno sempre nei documenti i « maestri mercadanti » o « maestri mercadanti fabricieri », quali forze preponderanti nella corporazione; quella corporazione che sarà più tardi, e ancora nel 1791, denominata addirittura l'« arte dei Mercadanti corallieri ».

Ora è naturale che cotesti mercanti si trovino spesso in contrasto con i vari elementi del collegio; essi mirano effettivamente al proprio interesse e poco si preoccupano di quelli degli uomini dell'arte: badano agli affari e non alle persone; onde sono insofferenti di certe limitazioni che si tendono a consolidare nelle regole statutarie. Così li troviamo sempre sostenitori di quel principio della libertà delle arti, che vedemmo affermato nel 1528, però non universalmente applicato, e comunque non accolto dalla nostra corporazione.

A Genova, come altrove, prima della riforma del 1528 è tendenza comune quella di salvaguardare gli interessi e le prerogative dei lavoratori nativi verso i forestieri.

Contro i « forenses » e gli « alienigene imperiti » sono rivolte le prime istanze del 1477 e 1485, senza dubbio formulate dai maestri manifatturieri.

Tuttavia lo statuto approvato nel 1492, mentre accorda, come vedemmo, particolari favori ai figli dei maestri matricolati e, in generale, a quelli dei cittadini genovesi, al capitolo 16° ammette pure detti « forenses » all'esercizio dell'arte, sebbene con la garanzia del tirocinio settennale; anzi, anche a quelli che avevano imparato l'arte fuori di Genova, si concedeva di prestare

l'opera loro in città, soltanto però come lavoratori a giornata. Si direbbe di intravedere qui lo spirito di quelle « persone » che, sebbene estranee all'Arte, dovevano esercitare, fin da principio, notevole influenza sulla corporazione e che appartenevano sicuramente alla categoria dei mercanti. E ciò, nonostante il senso restrittivo del citato capitolo; potendo considerarsi la concessione dello statuto come una conquista dei maestri propriamente detti.

Le regole del 1492 poste a fondamento dell'Arte finalmente costituita dopo undici anni di suppliche e di attesa certo laboriosa, furono ridotte alla forma definitiva dopo essere state sottoposte alla « revisio et examinatio » dei due Magnifici Anziani all'uopo commissionati, i quali avevano riferito « aliqua... annullasse et quaedam etiam iuxta eorum iudicium ad utilitatem publicam correxisse et emendasse ». Sarebbe interessante poter confrontare tali emendamenti e correzioni; ma credo che non si sarebbe lontano dal vero, pensando che nella compilazione e nella approvazione ultima dei capitoli stessi abbiano avuto non piccola parte i mercanti corallieri, essendo in giuoco forze e interessi contrastanti.

Comunque, con altro spirito sembrano invece dettate le modificazioni ed aggiunte approvate il 20 dicembre del 1498 dietro proposta dei consoli, supplicanti a nome degli uomini dell'Arte, e previa relazione, questa volta, del Vicario governatoriale e dei magnifici Anziani Domenico Lercari e Vincenzo de Borlasca.

Se veramente i mercanti aspiravano alla massima libertà d'azione e indipendenza dall'Arte, valendosi di quante persone loro meglio convenisse, fossero esse così della città e del dominio come forestiere; contro tali aspirazioni stavano evidentemente i capitoli del 1498. I quali concedevano appunto un solo « famulus » a carta per ogni maestro (due potevano essere assunti solo nel caso che in una famiglia di manifatturieri, più di due fossero i membri che professavano l'arte), dovendo essere inoltre tale garzone « origine civis Ianue vel unius ex tribus Protestatijs », e richiedendosi, per maggior controllo, che l'accartamento avvenisse soltanto per istrumento « manu Notarij dicte artis conficiendo ».

Gli abusi c'erano ed erano commessi dai maestri, per quanto si può dedurre dall'istanza. Ed i maestri, come si notò, dovevano essere in gran parte, ed almeno nei momenti di maggior incremento dell'arte, anche un po' mercanti.

Ma certo erano specialmente i più ricchi e potenti, mercanti più che maestri e più vicini a quei tali « unius cuiusvis conditionis », che non esercitavano manualmente l'arte, quelli che provocavano le lagnanze ed i provvedimenti di cui si parla.

Si tenga presente che quelle « persone » menzionate nello statuto del 1492, le quali facevano lavorare i coralli, avevano ottenuto il riconoscimento

del diritto di valersi dell'opera di qualunque maestro dell'arte « pro suis coraliis laborandis », all'infuori di ogni controllo di consoli e consiglieri.

Che questi individui, i quali altri poi non erano se non mercanti, si abbandonassero ad irregolarità nell'uso di tale facoltà, appare dal fatto che in seguito detto diritto fu loro tolto, venendo costretti a rivolgersi ai consoli per ottenere la mano d'opera di cui abbisognavano.

Di essi, alcuni dovettero entrare ben presto nell'Arte, seguiti poi da altri che finirono per ottenervi un assoluto predominio.

Ancora però nel 1549 vediamo cotesti « mercatores » in poco fortunato contrasto con i consoli per la solita questione dei « famuli et laboratores extranei aut alienigene », che essi intendevano assumere contro la volontà degli artefici genovesi.

È probabile che di essi mercanti già nel 1498 parecchi se ne trovassero nell'Arte; ma anche quelli indipendenti si valevano pur dell'opera di certi maestri, a cui il lavoro veniva perciò ad abbondare, esigendo un maggior numero di lavoratori; contro costoro dovevano pertanto essere rivolte le misure invocate nell'istanza dei consoli, fatta certamente a vantaggio ed in nome della maggioranza degli artigiani.

Ci dovevano essere convenienze ad assumere più garzoni, e che essi fossero forestieri, non essendo forse estranea a questa ultima circostanza la questione delle mercedi, sulle quali, come vedremo, i padroni solevano speculare: ed ecco l'obbligo contrario sopra ricordato. Si pretendeva persino di rifiutare i garzoni genovesi: ed ecco decretarsi che « famulus civis genuensis recusari ab aliquo Magistro famulum capere volenti nullo modo possit sub pena florenorum vigintiquinque ».

Bisogna tener pure conto che elementi non nativi s'infiltrarono nelle arti cittadine fin dai primi tempi. L'Alizeri, parlando dell'antico collegio dei fabbri d'oro e d'argento, dice che questa industria « in contrario delle arti affini... registra ben pochi foresi tra molti nostrani » (1).

Codesti maestri non di origine cittadina e favoriti da mercanti, tendevano ad affermare i propri interessi anche a pregiudizio degli stessi genovesi.

Provvedimenti molteplici saranno presi al riguardo anche in seguito. Nel 1519 si stabilirà l'obbligo di scegliere i consoli e i consiglieri soltanto fra i nativi; già ricordammo il contrasto per la elezione dei consoli stessi in seno alla corporazione dei Tintori, fra oriundi della città e non nativi, che erano la maggior parte (1532, 1547).

(1) Op. cit., Vol. VI, p. 275.

Gli artigiani forestieri poi giungevano fino al punto di non voler ascrivere « discipuli » genovesi; ciò che provoca un ordine generale del Governo ancora nel 1626.

Le deliberazioni del 1498 venivano dunque prese in favore degli elementi nativi e della massa dei maestri-piccoli mercanti che avevano bisogno di assicurarsi la mano d'opera necessaria al lavoro.

A loro vantaggio inoltre si stabiliva il nuovo tirocinio triennale del « laborator », mentre essi stessi ci appaiono, in questo documento, ben differenziati dalla figura del « magister non exercens artem... pro magistro sed pro laboratore seu fabricatore »; al quale tuttavia si concedeva pure di accartare un garzone, sebbene limitatamente al caso in cui detto maestro-lavoratore « uxoratus fuerit, vel uxorem acceperit ».

Ora, nessun mutamento si verificava nella nostra arte col 1528.

Non ostante la recente perdita delle pescherie di Marsacares (1) (1520) l'arte è più che mai in fiore; il lavoro esuberante. I maestri mercanti chiedono di poter assumere nuovi garzoni e questi anche forestieri: è il noto motivo della libertà dell'arte.

Ma il decreto del Senato dell'11 aprile, come vedemmo, non accoglie quest'ultima richiesta, e — ciò che è notevole — le cose rimangono così invariate per lungo tempo ancora.

III.

Controversie fra corallieri nel 1549



Una controversia del 1549 ci chiarisce la situazione, quale siamo venuti ricostruendola attraverso i documenti finora esaminati.

Ecco una supplica rivolta al Senato non dai consoli dell'arte, come di solito quando trattasi di interessi generali, ma da taluni maestri che, affermando di parlare a nome di tutti gli altri colleghi (« exponitur parte omnium magistrorum artis coralarum »), rilevano come « ars ipsa tantum crevit quod laboratores qui sunt pauci numero non sufficiunt ad laboreria dicte Artis ».

Tale era in quel tempo l'incremento di questa industria, che molti erano stati attirati verso quella forma di attività. Ciò non ostante, anzi proprio per questa ragione, « presertim — si osservava — quum etiam alii cives, et

(1) O. PASTINE, *Liguri pescatori di corallo* in « Giornale storico e letterario della Liguria », fasc. III e IV-1931.

Mercatores et Artifices qui non sunt de dicta arte et antea non dabant operam tali exercitio nunc laborari faciunt maximam quantitatem coralarum », accadeva che i detti « *laboratores quasi in unum convenientes et monopolium exercentes* », opprimevano ogni giorno più « *dictos Magistros largitionibus, fraudibus et calunnijs* ».

Ora — continua la supplica — per un tale stato di cose i maestri stessi si trovano nella condizione di non poter nè valersi dell'opera dei loro lavoratori, nè ricuperare « *pecunias quas in dies exportant* »; in modo che, se non si provvedesse, in breve tempo « *ars ipsa huic civitati admodum utilis* » andrebbe in rovina, in quanto che quegli improvvisati mercanti, che « *nunc data occasione laborari faciunt corala* », potrebbero col tempo mutar proposito e ritornare alla loro primitiva attività, mentre, d'altra parte, i vecchi mercanti, per la lamentata mancanza di artefici, non osavano ora assumere tutto il lavoro che trovavasi sulla piazza. E le conseguenze di ciò — « *manifesta inditia* » — già si vedevano, poichè « *ex coralis, que antea omnia deferebantur et laborabantur in presenti civitate iam multa* » si erano avviati « *ad partes Hispaniarum et loca extranea* »: notizia preziosa, la quale, confortata da molte altre che in seguito incontreremo, ci attesta quale principale emporio fosse Genova in quest'epoca per l'arte nostra. E non basta il danno proveniente dalla scarsezza e dall'indisciplina della mano d'opera; ma « *quod peius est* », affermano i supplicanti proseguendo nelle proprie lagnanze, questo accade, che se loro capitò di assumere « *aliquem alium famulum vel laboratorem extraneum aut alienigenam* », tosto quei « *laboratores qui nunc ex arte fecerunt se creari consules* » li aggrediscono negando che ciò sia loro lecito; il che riesce di malo esempio, a danno della pubblica utilità, e « *contra generale decretum quo cautum fuit artes libere in civitate per quosque exerceri posse* ».

Ecco la questione posta chiaramente nei termini già illustrati. Quei supplicanti sono evidentemente fra i più antichi e potenti mercanti o maestri-mercanti che tornano alla carica, dopo venti anni, con il programma del 1528.

È chiaro il loro contrasto con l'Arte, che ancora non sono riusciti ad avere nelle proprie mani; ed essi parlano con un certo disprezzo dei consoli della corporazione, come di semplici « *laboratores* »; essi si considerano i soli e veri maestri e le loro richieste si riassumono naturalmente in questo: che sia posto un freno all' « *insolentia dictorum laboratorum* » e sia concesso « *dictis magistris quoscumque famulos et tot quot velint, etiam extraneos et alienigenas ad dictam artem exercendam conducere* ».

I consoli erano allora Bernardo de Tollo e Andrea de Podio, i quali sanno rispondere per le rime nella loro « *opposizione* ».

La supplica — essi dicono — deve essere respinta senz'altro come « inepta » e senza fondamento di verità. Intanto i supplicanti affermano di parlare a nome di tutti i maestri: il che è falso. E ad arte tacquero il loro nome, appunto perchè essi non sono « neque veri magistri neque veri laboratores sed mercatores qui ad omne aliud tendunt quam ad utilitatem publicam sed ad proprij lucri tantum cupiditatem anhelant ».

I veri maestri sono quelli che risultano dalla scrittura pubblica dai consoli stessi esibita; ed essi non solo non approvano quanto è stato richiesto, ma contraddicono, reclamando la punizione di coloro che « obreptionem tentabant facere ».

In secondo luogo i supplicanti citano essi oppositori « tamquam consules laboratorum, quasi sint alii consules magistrorum dicte artis; et tamen nulli alij sunt consules dicte Artis nisi ipsi comparentes electi secundum consuetum ».

Quanto poi all'accusa di monopolio, essa viene ritorta contro i ricorrenti stessi; ciò che dà modo a noi di apprendere alcune notizie interessanti sulle vicende della nostra industria in quest'epoca.

L'incremento attuale dell'arte, certo in rapporto col recente appalto delle peschiere importantissime di Tabarca concesso da Carlo V ai Lomellini (1547), era stato preceduto da un periodo di minore intensità di produzione; anzi in certi casi, essendo scarsi i coralli, uomini dell'arte erano stati costretti alcuni a « laborare ad moenia alij accedere ad navigandum ». Allora, ricordano i consoli, « quando non aderat copia corallorum que ad civitatem deferebatur », i supplicanti « faciebant sibi dare laboratores a consulibus pro ut tenetur ex ordinibus dicte artis », e ciò « pro ut fit per Mercatores et cives Janue ». Si nota subito che da queste parole, secondo quanto abbiamo già accennato, si possono ricavare due dati: da una parte si osserva che questi « mercatores et cives » apparirebbero qui ancora estranei all'Arte (1), sebbene vincolati ad essa dall'osservanza delle sue regole; dall'altra si rileva che doveva essere da tempo in vigore una disposizione contraria al capitolo 27° del 1492, il quale autorizzava il mercante, che non apparteneva all'Arte come maestro, ad assumere per il proprio lavoro qualunque coralliere, senza licenza dei consoli.

E del resto, la restrizione accennata, per cui detti mercanti erano tenuti « ex ordinibus » dell'Arte a richiedere i lavoratori ai consoli, risulta coerente allo spirito, che dal 1498 vedemmo prevalere nelle regole della nostra corporazione.

(1) Fuori dell'Arte rimasero sempre così lavoratori come mercanti; ma dapprima la posizione di questi ultimi è legalmente riconosciuta, in seguito essa sarà considerata come abusiva.

Ordunque, i suddetti mercanti dal 1549 erano soliti, per il passato, di pagare i loro manifatturieri parte in denaro parte con merci stimate al doppio del reale valore.

Costituiva questo arbitrario sistema di pagamento delle mercedi una vecchia e sempre nuova questione, sulla quale dovremo tornare. Ora aggiungiamo, seguendo la relazione dei nostri consoli, che quei nuovi mercanti e cittadini, i quali si erano rivolti di recente alla lavorazione del corallo, pagavano « mercedem meliorem et sine dilatione », di modo che più volentieri con essi lavoravano gli operai, con grande sdegno degli altri, che avrebbero voluto privare i loro concorrenti, della possibilità di far fabbricare; i lavoranti, dei loro giusti guadagni.

In ogni modo neppure risultava vero che i supplicanti non avessero manifatturieri a sufficienza per i loro coralli; mentre era invece risaputo che altra volta essi stessi avevano fatto contro Lorenzo Lomellino « conventiculum cum iuramento », stabilendo di non fornire nessun lavoro agli operai, che avessero prestato il loro servizio a quel cittadino: ecco da quale parte stavano i tentativi di monopolio!

Occorreva quindi respingere le richieste d'introdurre « alienigenas et exteros imperitos » a lavorare in Genova in pregiudizio dei cittadini « quorum antecessores ipsam artem celebrem fecerunt in praesenti civitate », per cui tanto era cresciuto il numero dei nativi dedicatisi ad essa, che « nisi supervenissent corallia barbarie » (allusione chiara a Tabarca), molti avrebbero dovuto rivolgersi ad altre industrie.

Si tenessero quindi saldi gli antichi capitoli « bene consideratis, revisis et reformatis per excelsum comune Janue »; i quali capitoli, « ne ars ad alias partes ferretur », stabilivano non si ricevessero da nessun luogo artefici « exclusis civibus et ex suburbis oriundis », essendo obbligati ad apprendere il mestiere gli uni per quattro anni, gli altri per sette, in virtù di pubblico istrumento.

Sta bene che le arti dovevano essere « comuni »; ma questo non voleva significare l'abolizione delle istituzioni che reggevano il loro collegio, chè « aliud est comunicare artem aliud est artis ordines evertere ».

Intanto, « ad cautellam », gli stessi consoli chiedevano a loro volta, che questi ordini fossero confermati dal Governo. Il quale, udita la relazione dei Due Governatori Residenti in Palazzo, i Mag.^{ci} Ottaviano Gentile Oderico e Antonio Calvo, approvavano in pieno, il 21 aprile, le ragioni dei Consoli, accordando sì « unicuique magistrorum » di accartare due « famuli » in più, oltre quelli già concessi dai capitoli, ma mantenendo la prescrizione che essi dovessero essere della città o delle tre Podesterie « et non de alijs locis ».

Questa stessa deliberazione troviamo ancora in vigore il 28 novembre 1554; ma un mutamento radicale si prepara, fra il 1567 e il 1570, che porterà, in quest'ultimo anno, alla riforma dello statuto dell'Arte.

IV.

La riforma del 1570



I mercanti corallieri, dopo gli scacchi precedentemente subiti, dovettero svolgere, specie in questi ultimi anni, un'azione attivissima per impadronirsi dell'Arte, a fine di dirigerla secondo i propri interessi.

Già sappiamo che le corporazioni genovesi si trovavano allora sotto la vigilanza del Magistrato dei Padri del Comune; questo bisognava quindi guadagnare, e di qui infatti muove l'offensiva.

Nel 1567 il N. Nicolò Spinola, notaio e sindaco del Magistrato, presentava istanza agli Ill^{mi} ed Ecc^{mi} Duce e Governatori della Repubblica contro « *Consules et homines artis coraleriorum* », i quali parecchie cose commettevano in pregiudizio — egli affermava — « *quam plurium et presertim forensium qui virtute legum pretendunt dictam artem exercere posse* »; ed altre ancora « *contra formam legum* », fondandosi essi unicamente sulle disposizioni dei loro capitoli.

Onde il Governo, con decreto del 19 novembre, affidava allo stesso ufficio dei Padri del Comune l'incarico di provvedere come meglio sembrasse conveniente, affinché, « *ad plenum observentur leges et sanctiones Magnificorum prestant^{orum} D. Duodecim Reformatorum, quibus videtur licere unicuique exercere artem quam voluerint* »; mentre con altra deliberazione del 24 dello stesso mese, conferiva pure al detto Magistrato la balia e l'autorità di riformare i Capitoli dell'arte, aggiungendo e togliendo quanto si ritenesse necessario. È il vecchio problema a noi ben noto, che chiaramente ci rivela quali fossero gli ispiratori di questa abile mossa.

Gli studi e le consultazioni, le udienze e le discussioni durarono due anni. Soltanto il 14 novembre del 1569 i Mag^{ci} Battista Imperiale q. Simone, Giovanni Lomellino q. Antonio, e Silvestro D'Oria q. Bernardo, Padri del Comune « *iudices dellegati ab Ill^{ma} Dominatione* » a deliberare sulle due questioni sopra indicate, presentavano la relazione dei lavori compiuti e delle proposte formulate dal loro punto di vista, che era poi quello del ceto mercantile, il tutto coonestando con gli interessi pubblici, ossia della Camera dello Spett. Magistrato, che godeva, come sappiamo, di particolari diritti verso le Arti.

Si ricordavano ancora, nella relazione, le leggi del 1528 dei Dodici Riformatori, con la disposizione che « artificia sint et esse debeant communia »; si lagnavano i danni causati alla Mag^{ca} Camera, e la mancanza, fra i capitoli, di un ordine in virtù del quale « exercentes dictam artem et qui eam exercere non possunt » — evidentemente per non averla regolarmente « imparata » — fossero obbligati a pagare un qualche « introytum sive ingressum » (1).

Così era prescritto anche dagli Statuti delle altre Arti cittadine, e vigeva del resto un decreto del 25 agosto 1533 che tassativamente esigeva « quod volentes exercere quamcumque artem solvere teneantur ».

Si doveva inoltre decretare e ordinare che « tam forenses et alienigene persone quam cives et districtuales » potessero l'arte stessa « emere prout fit de aliis artibus » e secondo l' « ingresso » da stabilirsi dallo Spett. Magistrato.

(1) Al tempo del Bucicaldo, verso il 1403, era stato fissato per legge « quantum quisque ad introytum artium solvere teneatur », distinguendo la buona entrata che doveva essere corrisposta dal maestro « januensis » e dall' « extraneus ». In generale il secondo pagava un contributo doppio (l. 2) rispetto al primo (l. 1); per alcune arti l'introito era superiore, e in qualche caso notevole e con differenza sensibile (battifoli, drappieri, lanieri, medici, speciali ecc.). La necessità di determinare tale « ingresso » ci ha procurato un elenco ufficiale — per noi molto interessante — delle Arti esistenti in detta epoca.

Riportandolo qui sotto, si avverte che l'introito viene soltanto indicato nei casi in cui esso risulta diverso dal consueto, segnato per la prima Arte. L'elenco è preceduto da una breve premessa: « Ne laboriosa inquisitio procul absit a volentibus scire quantum singuli ad cuiuslibet artis ingressum, ut magistri, solvant, sequens tabula oculos anteponit: Albergatorum ars (lanuensis lb. 1, extraneus lb. 2), apothecarium batifoliorum (lb. 5-10), acimatorum, agnorum, balistariorum (lb. 1-4), botariorum, bambaxariorum, [et cotoninarum], barilariorum, basteriorum, barcharoliorum, barberiorum, censariorum secundum ordinem officii mercantiae, culteleriorum (lb. 2-6), capsariorum, confectorum, casariorum, corrigiariorum [burseriorum, guanteriorum], clavoneriorum, coirazariorum, copertoriorum, carzatorum lane, califatorum, calegariorum, clapuciorum, calderariorum, draperiorum, (lb. 5-15), fabrorum, (lb. 2-6), ferrariorum, fornariorum, filatorum, ferrorum veterum, fondegariorum sive bachariorum (lb. 2-4), formaiaiorum (lb. 2-4), grammaticorum, iudicum qui non tenentur facere pastum (lb. 25 —), lanariorum (lb. 2-10), linariorum, laboratorum batifoliorum, ligatorum ballarum, lanternariorum et pectinatorum lane, medicorum phisicorum (lb. 5-10), medicorum chirurgie (lb. 2-4), medicorum particularium, macellariorum, merzariorum, marescalcorum, molinariorum, marchairiorum, mensuratorum grani, magistrorum assie maris (lb. 1-3), mazachariorum sive muratorum, notariorum, (lb. 4 —) nebulariorum, pellipariorum (lb. 2-4), pancogolorum, pexariorum, piscatorum mercatorum, piscatorum rivenditorum, pectinatorum lane et lanternariorum, pateriorum, pulariorum, platariorum, quareleriorum, quocorum, rivenditorum yoyarum (lb. 2-4), rivenditorum piscium, speciariorum (lb. 5-15), scutariorum, spatariariorum, stagnariorum, selariorum, taliatorum raubarum (lb. 1-5), tabernariorum (lb. 2-5), tornatorum, textorum lane, textorum tellarum et toagiarum, tinctorum virmilii (lb. 2-5), tinctorum endegi, tesoreriorum, unctorum (lb. 2-4), vitreriorum, vergatorum lane ». M. H. P. tomo XVIII, *Leges genuenses*, col. 667.

Da ultimo occorre riformare i capitoli, spesso contraddittori, ed aumentare le pene troppo tenui in essi stabilite, poichè gli uomini dell'arte poco erano ubbidienti ai mandati della giustizia e dei consoli, amando meglio la frode, temerari ed insolenti quali erano.

Quanto ai capitoli, questi erano stati attentamente esaminati; e su ciascuno di essi i Mag. ci Padri avevano ascoltato il sentimento del console Francesco Plazia (Piaggio) q. Rinaldi, uno dei deputati dall'Arte a comparire in nome anche dell'altro console Stefano de Facio; ed erano pure stati uditi gli altri deputati, Leonardo Pinello Bogiano, Agostino Cibo Peyrano di Francesco, e Francesco Turracia (Torrazza) q. Nicolò, corallieri dell'Arte.

Si nota che il nominato console Plazia apparteneva certo alla stessa famiglia di quel maestro che aveva richiesto la conferma del primo statuto nel 1492. Potrebbe darsi che egli non fosse del tutto avverso al nuovo indirizzo che stava prendendo la corporazione; ma contrario doveva certo essere il console dell'anno precedente, Andrea de Podio (già ricordato nel documento del 1549), che col collega Pantaleone Lavania di Battista, era stato pure ammesso ad esprimere il proprio parere.

Il Magistrato passava pertanto a fissare i nuovi capitoli dell'Arte, in numero di 32, radicalmente trasformati, in alcune loro parti essenziali, rispetto ai 27 del 1492.

Ed anzitutto, tralasciato il capitolo dei vecchi ordinamenti, del quale parliamo a suo tempo (« cupientes tollere cabillas ecc. »), « regulando et corrigendo » quello successivo, che nella nuova redazione diveniva il primo, (« De consulibus et Consiliariis elligendis »), si stabiliva come si dovessero eleggere « li doi Consoli cioè delli Maestri che sogliono fare fabbricare ». Dal presente documento e dagli altri che seguono possiamo ricavare che questi maestri, i quali ormai troveremo sempre come parte cospicua ed essenziale dell'Arte stessa, distinti da quegli altri che son chiamati « maestri lavoranti », comprendevano piccoli mercanti che lavoravano in persona nelle loro botteghe, e grossi mercanti che non si dedicavano manualmente all'Arte. I « mercatores » dunque, entrati nella Loggia, miravano ad impadronirsene, sovvenuti dalle nuove regole, che, come or ora vedemmo, parlavano unicamente di consoli dei maestri « che sogliono fare fabricare ».

L'elezione — continua il capitolo — doveva avvenire nel giorno di S. Luca o al più tardi in quello di S. Simone e Giuda, nella solita Cappella dove si riuniva l'Arte, con la partecipazione di « tutti gli uomini » di questa, « compresi quelli delle tre Podesterie », essendo però sufficiente il concorso di due terzi degli iscritti assistiti dallo scrivano dell'Arte.

La procedura fissata era la seguente: si dovevano estrarre a sorte sei maestri da aggiungersi ai due consoli e ai quattro consiglieri in carica; ognuno

dei dodici così designati, doveva nominare poi un altro maestro, sottoponendosi infine tutti i ventiquattro alla votazione degli uomini convenuti. Quelli che avessero ottenuto « più numero di balle bianche con dovere eccedere la metà delle balle di essi congregati » sarebbero stati consoli e consiglieri per un anno. rimanendo però sempre di consiglio, per l'anno seguente, i consoli uscenti, in modo che due soli venivano ad essere i consiglieri nuovi da nominarsi. Tutti questi eletti, s'intende, dovevano essere scelti dalla categoria dei maestri — come dice il capitolo — « che fanno fabricare »; soltanto si aggiunge che fra i consiglieri « non obstante le cose predette vi possa esser eletto uno di quelli Maestri che non fanno fabricare quali sogliono nominarsi lavoranti ». Per i consoli, poi, era richiesta un'età superiore ai 25 anni e per i consiglieri non inferiore ai 20, mentre i primi non potevano essere rieletti se non dopo due anni da che erano usciti di carica, i secondi, dopo uno. Al termine dell'ufficio, gli uscenti erano inoltre tenuti a dare ai nuovi Consoli « bono vero et leale conto de tutte le condanne per loro fatte et di ogni cosa che in loro sarà pervenuta con la dovuta sodisfattione, et rispetto alla parte spettante alla Camera di essi S^{ri} Padri del Comune fra il termine de giorni quindici sotto pena de sindacamento et di ogni pena arbitraria a detti Mag.^{ci} Signori ».

Ritornando a considerare quello che abbiamo detto elemento essenziale della riforma, ovvero sia l'affermato predominio dei mercanti, possiamo riscontrare in questo statuto del 1569, in armonia con le norme per le elezioni dei consoli sopra esaminate, il trionfo dei noti principi dei vecchi « mercatores » collimanti con le leggi del 1528.

In questo senso è risolta nettamente la questione della libertà delle arti. Perciò al capitolo 16° del 1492: « Ne forenses qui non didicerint artem in civitate lanue possint eam facere », si sostituiva il 14° del nuovo statuto, col quale, rilevato essere quello « contrario et repugnante alle leggi delli prestantissimi S.^{ri} dodeci Riformatori e specialmente a quella legge che dispone esser lecito ad ogn'uno chi abbia domicilio in questa città ancora a persone forestiere puoter fare qualunque arte », si introduceva la distinzione già in uso presso le altre arti — e che d'ora in poi sarà anche nella nostra, definitiva e costante — fra coloro che « imparavano » l'arte a carta e quelli che soltanto la « comperavano ». Detto capitolo stabiliva cioè che « ognuno tanto *terrero* et *distrittuale* quanto *peregrino extero* e *forastiero* » potesse « comprare et aquistare detta arte e quella esercitare in la presente città, fruire et godere delli benefizii comodi honori indulti privilegi di cui godevano quelli che havessero imparata con Maestri a carta in essa Città, con pagare il loro ingresso e bona entrata cioè rispetto alli forastieri come sopra libre cinquanta di Genova et li terreri e distrittuali

libre 30 applicate per la metà alla Camera di essi Mag^{ci} S^{ri} l'altra metà a detta arte ».

Un'unica limitazione si poneva con la clausola che detti « compratori », pur essendo loro lecito intervenire nell'elezioni dei vari ufficiali dell'arte, non potevano essere eletti essi stessi consoli, prima dei cinque anni dal loro ingresso nel collegio.

Ed ecco, per contro, cassati i privilegi dei figli di cittadini genovesi. Il cap. 17^o del '92 (« De famulis non accipiendi »), riguardante l'obbligo del tirocinio dei sette anni per i « discipuli », era sì confermato (cap. 15^o), ma esteso ai figli dei cittadini (1), solo accordando a tutti i « famuli » la facoltà di abitare presso un maestro senza contratto di garzonato per un mese anziché per quindici giorni; la loro età veniva inoltre fissata fra i dodici e i sedici anni.

« Cassato et annullato » come « contrario alle leggi delli S^{ri} reformatori » restava invece il cap. 20^o, nella parte che vietava di esercitare l'arte prima del tirocinio dei sette anni; continuava a sussistere però l'eccezione per i figli dei Maestri, che potevano liberamente professarla « sine impedimento vel solutione ».

Rimaneva infine « incorporato » nel cap. 15^o, ossia effettivamente annullato, il 25^o del vecchio statuto che riduceva detto tirocinio a quattro anni per i figli dei Genovesi.

Il carattere di queste riforme risulta, così, evidente. I « mercatores » ormai si erano fatti reggitori ed arbitri dell'arte, anche giuridicamente.

Essi sono i « maestri che fanno fabbricare » o i « maestri mercanti » in contrapposizione ai « lavoranti ». Nel 1549 lo stesso console Andrea de Podio, che qui abbiamo ancora incontrato, riferendosi a cotesti individui, appartenessero essi al collegio o no, li definiva « neque veri magistri neque veri laboratores sed mercatores »; ora essi sono considerati — qui nell'arte — i « maestri » per eccellenza, e gli altri, i « lavoranti ». Così, mentre il capitolo 13^o del 1492 parla della tassa annua da cinque a venti soldi « ianuinorum » a cui potevano essere sottoposti « omnes et singuli magistri », qui, negli ordini riformati del 1569 (cap. 11^o), si distingue la tassa da soldi trenta in sessanta per coloro che sono detti semplicemente « Maestri » e quella da soldi 10 in 20 per i « lavoranti ».

Quanto a quella « quaecumque persona volens laborari facere coralios », e a quei « cives » dell'ultimo capitolo (27^o) del vecchio statuto, i quali si trovavano allora fuori del controllo degli ufficiali dell'Arte, qui non ne troviamo più menzione, appunto perchè divenuti parte preponderante dell'Arte stessa.

(1) Per quanto non sia qui ricordato, rimase sempre vigente il diritto di essere accartati per i soli abitanti di Genova e delle tre Podesterie, come dalla regola del 1498 ancora valida nel XVIII secolo, anche se da tempo effettivamente non osservata.

È bensì detto ora che il capitolo debba essere « regolato e reformato »; ma effettivamente la 24^a regola che dovrebbe sostituirlo parla di tutt'altra cosa, e ci fa piuttosto meglio conoscere che cosa s'intendesse per maestro lavorante. Vi si stabilisce infatti che quei cittadini, i quali per 50 anni, « compreso il tempo dei loro maggiori », fossero vissuti in Genova, potessero, senza essere obbligati al pagamento della « buona entrata », accudire alle operazioni più semplici dell'arte, quali il « torezare (1) corali, separarli e farne le loro sernie »; mentre, volendo « fare d'avantaggio cioè finire detti corali et fare simile et altre cose che sogliono fare li maestri di detta arte », avrebbero dovuto allora pagare l'ingresso fissato nello statuto.

Altre modificazioni alle disposizioni precedenti riguardano il sensibile aumento delle penalità, effettuato per assicurare una maggior disciplina, in rapporto anche alla svalutazione della moneta.

Si aggiungeva anzi che passati i 15 giorni senza che il condannato soddisfacesse al suo obbligo, doveva egli essere gravato del pagamento di un terzo in più della pena comminata (cap. 9°).

Ma più interessanti sono le norme che si riferiscono all'accresciuta potestà dei consoli e consiglieri nel campo giurisdizionale.

Mentre nel 1492 (cap. 5°) la competenza dei consoli quanto al « ius reddere et rationem facere inter homines artis » era fissata « usque in quantitatem librarum decem lanuinarum », nel 1569 (cap. 4°) si aggiungeva che Consoli e Consiglieri « sopra ogni cosa toccante et spettante a detta arte et dipendente da essa » dovessero essere « Magistrato competente meri giudici et esecutori ».

Soltanto rispetto alle sentenze e condanne loro eccedenti le lire dieci di Genova, si concedeva diritto di appello ai Mag^{ci} Sindicatori ordinari, mentre le altre non ammettevano possibilità di reclamo (cap. 4°).

Così pure l'autorità già data ai Viceduci di riconoscere i debiti degli uomini dell'Arte oltre le dieci lire, veniva con la riforma dello statuto (cap. 17°) attribuita, come per gli altri debiti, ai consoli e consiglieri.

Si confermava inoltre (cap. 7°) il divieto a qualsiasi persona di impedire l'azione del nuncio dei consoli, mandato ad eseguire un « pegno » contro qualche uomo dell'Arte; come pure la balia dei consoli stessi di punire frodi, baratterie e latrocini commessi dagli artigiani. Si specificava ora (cap. 6°) che detti consoli potessero procedere tanto civilmente che criminalmente, condannando « tanto in denari quanto in pena corporale » secondo il delitto, « avendo sempre rispetto alla qualità et conditione delle persone et alla qualità delle cose rubbate fraudate et cambiate », e non concedendosi ricorso nep-

(1) Spuntare delle più sottili estremità il corallo ripulito.

pure contro le sentenze criminali. Per le esecuzioni, gli ufficiali dell'Arte potevano inoltre valersi del braccio del Mag^{co} Podestà di Genova.

Quest'ultimo provvedimento già era stato preso nel 1549 in seguito a una petizione dei consoli, in cui si rilevava essere tanto cresciuta « *versutia aliorum laborum* », che questi commettevano continue frodi; « *nam — aggiungevano — coralla que sibi dantur ad laborandum ad numerum dividunt, et que sibi dantur ad pondus mutant deteriora, et vilia supponendo, et si magister vel Dominus aliquod verbum contra eos profert ipsum et eius laboreria deserunt, et ad alium magistrum divertunt pecunia mutuo volunt et mutuatas non restituunt* ».

Essi rimanevano con tutto ciò impuniti, perchè protetti dai loro nuovi maestri; nè i consoli avevano « *brachium* », nè potevano verificare così occulte frodi. Si chiedeva quindi che il Podestà di Genova, a requisizione dei consoli e consiglieri, dovesse « *bracchium concedere et interponere pro verificandis et puniendis dictis fraudibus* ». Si compensasse inoltre l'accusatore con 25 lire, nè il fraudolento potesse « *concordarsi* » con altro maestro od essere accettato da alcuno a lavorare coralli; poichè se non si ponesse riparo al male, ne verrebbe l'estremo « *excidium dicte artis que in praesenti civitate maximi est ponderis* ». Approvata all'unanimità dagli uomini dell'Arte all'uopo congregati, la supplica era stata accolta il 22 novembre 1549 dal Senato, dopo l'esposizione fatta dai consoli Leonardo Pinello Bogiano e Battista de Pladia (Plazia).

Dal citato documento possiamo farci un'idea del costume di questi lavoratori spesso insolenti e temerari; al che pure ci fa pensare uno dei nuovi capitoli aggiunti nel 1569, nel quale si comminano pene contro chi avesse osato « *proferire parole minatorie opprobriose et ingiuriose* » verso i consoli e loro consiglieri mentre stavano « *alla banca* » per amministrare « *ragione* » o trattare « *de cose spettanti a detta arte* ».

Sanzioni particolari erano fissate così per coloro che, eletti a qualche ufficio, lo rifiutassero (cap. 28°), come per quelli ufficiali, che non osservassero i doveri della carica. Tutti erano infatti obbligati a riunirsi nella solita Cappella nei giorni e alle ore in cui solitamente avevano luogo le riunioni o quando fossero stati convocati dai consoli « *per officiare reggere et governare detta arte et administrare ragione* » (cap. 31°).

Una novità era poi la creazione di una carica straordinaria, alla quale venivano eletti dagli stessi consoli e consiglieri, « *per cose urgenti e necessarie* », due o quattro maestri detti « *aggiunti* » e scelti tra « *i più idonei et prestanti* », con autorità pari a quella degli altri ufficiali. Di questi « *aggiunti* » un esempio troveremo nel 1647. Si noti intanto che naturalmente anche cotesti maestri dovevano appartenere al ceto di coloro che « *fanno fabbricare corali* ».

La consueta pietà religiosa degli artigiani, che anche nei loro statuti era sempre ostentata, si manifesta qui nel nuovo ordine (29°), che stabilisce potere i consoli e consiglieri una volta al mese far celebrare una messa nella solita Cappella, essendo tenuti tutti gli uomini, opportunamente avvertiti un giorno prima, ad intervenire, sotto una pena elevabile fino a dieci soldi in arbitrio dei consoli.

Riguardo alle feste religiose poi, il cap. 19° ordina che, « oltra l'huomini di d.a arte », i consoli sieno obbligati a recarsi, in luogo della luminaria per i S.S. Simone e Giuda, come era detto nello statuto del 1492, « alla processione del Corpo di Cristo si come adesso sogliono far l'altre arti ». Una festa puramente religiosa era così sostituita ad altra, che, come sappiamo, racchiudeva in sè un ricordo politico.

Lo statuto così riformato otteneva intanto, il 12 maggio 1570, la definitiva approvazione del Duce e dei Governatori e Procuratori.

V.

Mercanti, manifatturieri e gli uffici dell'Arte nel 1586



Le nuove norme fissate per l'elezione dei reggitori dell'Arte, lasciavano adito a discussioni e a inconvenienti, che non potevano piacere a quei mercanti, i quali ritenevano di essersi ormai assicurato il dominio del collegio. Il capitolo infatti del 1570 che si riferiva a tale elezione, parlava della riunione di « tutti » gli artigiani così della città come delle tre Podesterie (Bisagno, Polcevera e Voltri). Le difficoltà non potevano mancare, appiglio a contestazioni e a contrasti frequenti. Così una controversia per l'elezione dei consoli sorse nel 1586; in conseguenza della quale i consoli stessi, i « Mag^{ci} Baptista Costigiolus, Iohannes B. Boasi », e i consiglieri « Paulus de Savignone, Laurentius Alessius, Iohannes Gregorius Facius, Ieronimus de Cigariis » autorizzavano, il 13 marzo, il notaro dell'Arte, Battista Sivori, a presentare una supplica a Sua Serenità e agli Ecc^{mi} Governatori, perchè volessero confermare quanto fino allora era stato praticato, dando incarico al Magistrato dei Padri del Comune di procedere ad una riforma del capitolo in discussione e di altri ancora, se fosse occorso, a fine di regolare l'elezione degli ufficiali. Si faceva a tal uopo notare che doveva esserci stato equivoco da parte dei compilatori dello statuto, in quanto che, se vi fosse veramente necessità di convocare « tutti » gli uomini dell'università, nessuna elezione sarebbe risultata mai valida.

Pertanto i Prest.^{mi} Padri commissionati per questa pratica, « Mattheus Senarega, Simon Basciadonne, Nicolaus Clavarus, Gaspar Spinola, Stephano de Mari absente », uditi i consoli suddetti ed altri corallieri (Pantaleone Pen-co, Giulio Bellagamba, Agostino Peirano), proponevano alle Ser^{me} Dominazioni di confermare quanto era stato fatto fino allora, stabilendo che per l'avvenire l'elezione in parola dovesse aver luogo ogni anno nella festa dei S.S. Simone e Giuda, « prius facta notifica magistris dicte artis tam intus quam extra civitatem iuxta eorum solitum ad hoc ut possint si velint intervenire electioni predictae et congregatio fiat in mane in illa capella in qua soliti sunt celebrari facere Divina, et audita eorum missa hora nona perventa fiat electio consulum cum illa parte seu numero Magistrorum qui tunc fuerint in dicto loco conventi et congregati servatis in reliquis eorum capitulis ».

Ma particolarmente interessante, perchè illumina l'interpretazione data ai documenti precedenti, è il dibattito che su questo punto si accese da una parte e dall'altra fra mercanti e manifatturieri. Contro la supplica dei primi, questi ultimi avevano già fatto ricorso ai Padri del Comune, che non l'avevano però preso in considerazione perchè non « commissionati » dal Governo.

Onde si rivolgevano ora al Senato, Giorgio Pratolongo, Nicolò Tonso e Aurelio Repetto « deputati dalla maggior parte et quasi tutta l'Università di dett'Arte », come per scrittura pubblica che si presentava a Sua Ser^{tà} et alle Signorie Ser^{me}, supplicando che « questa loro honestissima e giustissima pretesione » volessero « commettere » al Magistrato competente, pronti a dimostrare al suo cospetto tutti gli inconvenienti esposti e « molti altri che per non fastidire » tralasciavano. E gli inconvenienti più gravi erano questi: che quei corallieri che avevano inoltrato domanda per la riforma degli ordini vigenti riguardo le elezioni degli ufficiali, erano « da sei in otto... i quali — affermavano — annuariamente si girano d'uno in l'altro il consolato, e consiglierie escludendone il resto dell'università che sono da cento cinquanta, sotto pretesto di quelle parole del loro capitolo pur fatto à loro istanza, e per loro medesimi indirizzato al primo che le elezioni de doi consoli si facci dalli mastri che sogliono far fabricare, et essendo ridotto l'essercitio per li tempi calamitosi che non tutti fanno fabricare ma ciascaduno mastro si aiuta e vale industriandosi prendendo de lavori da cui si sia et si fa fabricare in sue proprie case dalla sua fameglia, et per se medesimo, laonde per le parole suddette restringono che solamente possino essere eletti quei mastri che sogliono far fabricare che sono sei ò sia otto che hanno polso, e vogliono per questo escludere li altri mastri come loro, il che consentendolo VV. SS. Ser^{me} saria un darle l'amministrazione giurisdittione, et superiorità à essi pochi, e privar tutto l resto della università quello che non è mai stato mente loro di fare, ma sibene

che ciascaduno in li loro essercitij doppo d'esser giunto alla fine d'haverlo imparato, et accetato per mastro possa goldere di quelli emolumenti utili, et honori che sono in essi ne da particolari, et pochi levato si come sin' à qui essi han fatto ».

Maestri, dunque, si consideravano costoro come gli altri; e l'arte l'avevano regolarmente imparata, e avevano diritto di godere di tutti quei benefici, che invece « sin' à qui » erano stati monopolizzati da quei « maestri che sogliono far fabricare » ed « hanno polso ».

Ma questi ultimi non la intendevano così; ed eccoli a replicare vivamente che essi soltanto « veramente si possono chiamare mastri poichè non fabricando di loro mano ma facendo à lavoranti fabricare li lavori per loro preparati, et apparecchiati come si suole dire mantengono l'arte et sono causa che » gli altri « habbino da lavorare onde più propriamente possono essere quelli tali domandati lavoranti che maestri ». Per questo, se non sono ammessi ad essere eletti consoli, « non deve parere stranio », in quanto che ai consoli spetta il provvedere « che li lavori siano fatti come si conviene ne li sia usato frodi, dato danni e simili cose à l'arte necessarie ». Ma, in tutto ciò, i danneggiati sono coloro che fanno lavorare, e solo i lavoranti possono incorrere nelle giuste pene; onde è ragionevole che questi non abbiano ad essere giudici di se stessi. « Poichè si può tener per fermo che per slargare la libertà loro nel modo di fabricare li coralli non manterrebbero l'arte in quella maniera che si conviene », e tante frodi ne risulterebbero che ai mercanti non resterebbe altro che « levar mano da far fabricare, e perderebbsi questa arte del tutto con quello danno publico, et universale », che le Loro Signorie possono ben considerare.

D'altra parte — osservavano ancora — non era vero che il numero di essi mercanti fosse così ristretto; chè gli eleggibili alle cariche potevano calcolarsi « almeno cinquanta ». E qui evidentemente si comprendevano i piccoli e i grossi mercanti; per quanto questi ultimi fossero, con ogni probabilità, quelli che davvero contavano. Si aveva quindi fiducia che, non solo sarebbe stato respinto il ricorso presentato, ma che « all'incontro » sarebbero « prohibiti ad intravenire essi lavoranti » alle elezioni di consoli e consiglieri, « poichè — si affermava — il simile segue in tutte l'altre arti di questa città ». « Supplicatio » e « respontio » venivano, come al solito, ancora rinviate ai Padri del Comune; i quali finalmente, confermando la disposizione del 1570, che i mercanti tentavano ora di far annullare, proponevano il 24 ottobre che uno dei consiglieri dovesse essere « ex magistris laborantibus » aggiungendo, ad evitare il troppo frequente rinnovarsi delle cariche nelle stesse persone, che tanto i consoli che i consiglieri non potessero essere rieletti « nisi transacto triennio ». Il governo sanzionava poscia la proposta il 5 novembre.

VI.

Importanza dell'Arte dei corallieri



Quando veniva formulato il capitolo del 1570, più sopra ricordato, riguardante la processione del Corpus Domini, già da molti anni le varie Arti, compresa quella dei corallieri, partecipavano ad essa solennemente. Un documento che a detta processione si riferisce, ci può anzi indirettamente attestare l'importanza che la nostra arte aveva in questo tempo.

Già F. Podestà ebbe a sfatare gli errori del vecchio « Trattato sui coralli » (1790) di Pietro Balzano, il quale — sulla fede di Boezio de Boot, che voleva così fiorente l'arte del corallo in Trapani nel sec. XVI, da essere propenso a considerare questa città quasi la prima che l'avesse coltivata — afferma che i Trapanesi a Genova l'importarono, . . . quando — lo vedemmo sulla scorta dei documenti — ivi già da tempo era in auge.

Ed osserva ancora il nominato scrittore, che neppure a Venezia la stessa arte venne introdotta, come vuole il Balzano, dal torrese Francesco Lofredo nel settecento, bensì, fin da due secoli prima, dal genovese Gazzino (1).

Così vedremo in seguito quali analoghi rapporti ebbe Genova con la Toscana sotto questo riguardo. Onde verrebbe fatto di considerare non prive di qualche verità, per quanto esagerate, le parole di una nostra carta del 1626, in cui l'arte del corallo è detta « nata si può dire, in questa città », cioè a Genova.

Comunque è certo che remote sono le origini di questa industria genovese nei confronti con le altre città italiane, e tanto perdurò la sua importanza che ancora nel 1679 leggiamo in un documento essere Genova « stimata l'emporio dei coralli manifatturati ». Fra le arti locali, poi, quella dei corallieri raggiunse subito un posto eminente, che conservò a lungo.

Sfogliando il libro dei corallieri abbracciante la storia di tre secoli, troviamo che non mancano in alcuni momenti voci di allarme e di rammarico. Nel 1586 si parla di « tempi calamitosi »; nel 1612 si lamenta che l'Arte « v'è hora in disordine con danno pubblico e rovina di gran numero di persone »; più tardi, dal 1732 in poi, si discorre di debiti che gravano sulla corporazione e di decadenza che va man mano accentuandosi.

(1) Il Podestà non cita però il documento da cui ricava la notizia. I Gazzino appartenevano ad una nota famiglia di corallieri genovesi.

Ma siffatte lagnanze ed apprensioni denotano sempre uno stato precedente di floridezza, che ebbe anche a subire, com'è naturale, alternative varie, in rapporto specialmente alle vicende della pesca del corallo. Negli stessi periodi di maggior abbassamento, la nostra arte è considerata sempre fra le più importanti; nel 1756 si parla del « notevole introito » della dogana per tale mercanzia, e più volte, come ad esempio ancora nel 1791, si ricorda che con l'esercizio di quest'arte « si sostentano tante famiglie di cittadini e qualche paese del Ser^{mo} Dominio ». Preoccupazioni per il mantenimento della reputazione, certamente notevole, delle fabbriche di corallo genovesi, si riscontrano per esempio nel 1603, 1679, 1691; mentre in svariati documenti anche di epoche diverse (1603, 1623, 1734, 1752 ecc.) l'arte è detta « una delle principali della città ».

Nel 1738 (1) una supplica della corporazione dei corallieri, pur rilevando che l'arte si era ormai diffusa presso diverse popolazioni, « a Livorno, Marsiglia et altre parti », ci fa sapere che gli stessi forestieri si valevano dell'opera di questi nostri artefici, permettendoci di arguire quale fosse l'efficienza dell'artigianato genovese anche in condizioni di piena concorrenza.

Ma ritornando al XVI secolo, possiamo dire che la nostra industria, pur tenendo conto sempre di inevitabili oscillazioni, venne a trovarsi in quell'epoca, e ancor dopo la riforma del 1570, nel suo periodo aureo. E certo in questi tempi essa tenne degnamente, fra le consorelle, quel prestigio, che particolarmente allora la distinse.

Orbene, un indizio indiretto di tale prestigio fu appunto il posto che i suoi consoli venivano, di diritto, ad occupare nella processione del Corpus Domini, a cui sopra accennammo. Accadeva ogni anno che i consoli delle Arti « et seu aliqui eorum » si contendessero la precedenza in detta processione. Gli inconvenienti a cui davano luogo simili cerimonie religiose erano frequenti. Tanto che una delle « nove santioni » del 12 marzo 1528, per « levar via et cancellar del tutto quelle cose, che possono partorire invidia », aveva « annullate et cancellate tutte le compagnie così delle processioni di qualsivoglia santo, come anco quelle del sacratissimo corpo di Christo, che si celebrano nel giovedì et venerdì santo, finalmente non escludendone alcuna ».

Ora il Magistrato dei Padri del Comune per togliere ogni ragione di litigio, « habito prius de praedictis colloquio cum Ill^{ma} Dominatione », stabiliva con decreto del 16 giugno 1557 (2) l'ordine che doveva essere conservato dai consoli stessi in quella solennità « sub poena ducatorum decem ». Dal-

(1) A. S. G. *Artium*, filza 1.

(2) *Decreta varia Reipublicae Genuensis*, vol. I, p. 520, ms. presso la Biblioteca Civica « Berio »

l'elenco incluso nel decreto si vede che i consoli dei « corallarij » occupavano l'undicesimo posto su ottantatré Arti, venendo dopo quelli dei « Seaterii, (1) Draperij et calsolarij, Aromatarij, Textores pannorum setae, Lanerij, Mersarij, Correzarij, Auri fabri, Barberij, Berreterij » (2).

È inoltre da notarsi che nello stesso secolo XVI fiorì pure in Genova l'arte dello scolpire il corallo.

In questo tempo visse ed operò nella città Filippo di Santacroce di Urbino, morto nel 1607. Il Podestà dice che di suoi lavori dovette valersi Andrea D'Oria, quando volle regalare con coralli scolpiti Don Diego di Cordova (3). L'Alizeri (4), poi, ci fornisce un inventario dell'11 agosto 1607, comprendente lavoretti che si trovavano nella bottega del Santacroce alla sua morte.

Da questo ricaviamo l'indicazione dei seguenti oggetti in corallo, vellevole a darci una chiara idea di simili sculture: « 4 teste di Cherubini di corallo — 9 teste di Cherubini corallo grande — Una testa di Salvatore di corallo incarnato e dalla altra parte un Christo in croce — 4 teste di morte di corallo due fornite e due asbosate — Uno manicho di corallo con uno delfino — Due teste di Madonine di corallo di mezo relievo » — « Uno Christo piccolo di corallo incarnato — Uno Christo di corallo di longessa

(1) Non tutti i consoli furono sempre tenuti a prender parte a questa processione. Ad esempio lo statuto dell'arte della seta, riformato nel 1785, diceva appunto di essi: « Non sian tenuti accompagnare la Processione del Corpus Domini, ma basti che mandino le Torcie accompagnate dal Traglietta ».

(2) Ecco l'elenco delle arti che seguono quella dei corallieri: « Peliparij, Bambasarij, Paterij, Sartores, Calegarij, Confectores et Cordanerij, Unctores, Tinctores setae, Tinctores, Pictores, Formagiarij, Straponterij, Cartarij, Librarij, Furnarij, Vitrerij, Pexiarj, Stagnarij, Ferrarij artis Magistre, Calderarij, Clapucij, Ferrarij, Clavonerij, Spaerij, Dirasarij, Cultelerij, Balestrerij, Quaralerij, Calafacti, Magistri assie, Filatores canepae, Bottarij, Barrilarij, Magistri Antelami genuenses, Magistri Antelami forenses, Bancalarij, Cazairolj, Capsiarj, Tabernarij, Hortolani, Battifolij, Carzatore, Acimatore, Textores lanae, Laboratores lanae, Textores cimptorum, Textores cimptorum a torelis, Celarij, Tornatores, Lanternarij, Revenditores, Ligatores ballarum, Rebairolj, Toagiarij, Remoraij, Piscatores, Revenditores piscium, Marescalchi, Molinarij, Negiarj, Cochi, Farinoti, Revenditores fructuum, Tesairerij, Mensuratores granorum, Barbi et seu barcaroli, laboratores caravanarum, laboratores olei, laboratores vini, Sabaterij, et Strasserij ».

Si confronti questo elenco con quello del primo quattrocento riportato a pag. 320.

(3) *Trattato sui coralli*, cit., pg. 11.

(4) FEDERICO ALIZERI, *Notizie dei Professori del Disegno in Liguria dalle origini al sec. XVI*, Genova, L. Sambolino, 1873-80, vol. VI, cap. VII, p. 178. Nel suo testamento il Santacroce disponeva di tutte le sue opere « tam manuali quam tornatili industria confecta fabricata elaborata et seu scolpita, tam in ebore, corallo et ligno quam in alia quavis materia » (pag. 174). Al fratello minore dell'artista erano rimasti con « 15 ossi di susine intagliate con le teste di Imperatori » — lavoro fine in cui era maestro il Santacroce — un S. Sebastiano di corallo (p. 182).

di mezzo palmo con il suo piede di corallo. — Uno Giove e uno Apollo, uno Nettuno e uno cane di corallo — Una Resurrezione di corallo di longessa di doi tersi — Una testa di Salvatore su una chiapa di corallo di mezzo rilievo — Chiapa di corallo di longessa di uno terso con una Madonna di mezzo rilievo con il putto in brasio e dalla altra parte di detta chiapa una testa di una Madonna di mezzo rilievo — Uno Christo di corallo asbosato di longessa di mezzo palmo — Tre teste di morte di corallo una grossissima e doi altre più piccole — Uno Ladrone di corallo di longessa di mezzo palmo — 28 pessi di schachi di corallo. Uno manicho di corallo con due serpe intortigliate — Uno manicho di corallo con una testa di serpe — 5 corneti del Mar Rosso tre grossi e tre piccoli — Uno putino di corallo incarnato — Una Croce intrasiata di madreperla e di Corallo — Doi Ladroni asbosati di corallo — Una montagna di corallo — Uno Cristo piccolo che non è fornito — Uno ladrone asbosato di corallo incarnato — Un anello di corallo — Una testa di mezzo rilievo di una Madona di corallo incarnato — 7 fiche di corallo, 4 brasia di corallo — 4 teste di serpe di corallo — Una testa di Salvatore asbosata di corallo ».

Fra le consuete schermaglie e competizioni interne, l'Arte usciva dunque dal XVI secolo non senza gloriose tradizioni, per quanto non fossero mancati « tempi calamitosi », e già si affacciassero difficoltà, che assumevano del resto un carattere generale, coinvolgendo, con la nostra industria, tutta l'attività economica della Repubblica.



LA DIFESA DELL'ARTE (SEC. XVII) (1)

I.

I primi anni del secolo XVII



Il seicento s'inizia con alcuni documenti che da una parte sembrerebbero denotare una difesa più viva dei diritti dei maestri lavoranti e una maggior tutela di essi da parte del Governo; dall'altra il delinearsi di quella decadenza, che, iniziata quasi insensibilmente, va aumentando con lento processo attraverso secoli di attività variamente fortunata, che trascinerà l'arte fino ai nostri giorni.

I due ordini di fatti, del resto, sono in istretto rapporto fra di loro, essendo il primo in dipendenza del secondo, in quanto i vari provvedimenti che vengono presi tendono alla conservazione e al miglioramento dell'Arte contro ogni deficienza che ne minacci l'organizzazione e la vitalità.

1. *La compera dell'Arte.* — Nel primo dei nostri documenti del 19 gennaio 1603, i consoli Agostino Peirano e Giorgio Leuto vengono autorizzati da « magistri et laboratores », convocati nella solita loggia in numero di centocinquatatrè, a comparire davanti ai Ser^{mi} Duce e Senato per ottenere l'approvazione di due suppliche. Una riguardava un nuovo sistema di lavorazione detto « a chiona », e di essa parleremo in seguito; l'altra invece riprendeva un vecchio motivo di contrasto. Come sappiamo, il capitolo 14° del 1570 stabiliva che ad ogni persona, anche forestiera, fosse lecito comprare l'arte col godimento degli stessi privilegi di chi l'aveva imparata a carta

(1) Le questioni trattate nel presente capitolo si affacciano nel Seicento o interessano essenzialmente la vita dell'Arte nostra in questo secolo. Tuttavia, per maggior chiarezza e quando sarà necessario, se ne esaminerà pure l'ulteriore sviluppo nel periodo seguente.

in città, compreso quindi anche quello che tutti i suoi figli e discendenti potessero professare essa arte senza alcun impedimento.

Ne risultava che « con pochissima spesa » si concedeva « comodità a molti di esercitar tal'arte contro la mente de condittori di essi capitoli, e forse contro il dovere », certo con molto pregiudizio di chi aveva seguito regolarmente il tirocinio del garzonato, e « particolarmente dei poveri manifatturanti ». Si chiedeva perciò che, « per via di dichiarazione » dell'antico decreto o con nuova deliberazione, si stabilisse non poter servire la compera dell'arte se non per l'acquirente e per i figli nati dopo il detto acquisto e loro discendenti.

L'istanza venne accolta il 28 aprile, e la disposizione rimase poi sempre in vigore. Una applicazione di essa trovo nel 1732 per il caso di certo Giacinto Costa, e qui la ricordo come esempio della procedura in pratiche di tal genere. Il Costa richiedeva l'iscrizione dell'Arte come « maestro coralliere mercatante », per essere discendente da Battino Costa, già « posto in matricola » l'anno 1604, desiderando egli « seguitare le pedate dei suoi ascendenti ». Veramente la questione era già stata risolta negli stessi termini a favore dello zio del supplicante, Francesco Costa, che anzi era proprio in quell'anno uno dei consoli; ma il Giacinto presentava ad ogni modo le fedeli di battesimo autenticate, comprovanti il suo diritto. Però, non ostante lo zio console, gli ufficiali dell'Arte avevano prima nominato due deputati, G. B. Levrero e Angelo Agostino Recco, per le ricognizioni del caso; poscia, contro lo stesso parere di costoro, avevano respinto l'iscrizione con tre voti contrari e due favorevoli, essendo console, col Francesco Costa, Geronimo Poggio e Consiglieri G. B. Levrero, Giacomo Gazzo, Matteo Campanella, Francesco Maria Gazzo.

Un'opposizione all'istanza del Giacinto Costa era stata presentata dai Corallieri Giacomo Giudice, Giacomo Gazzo, Francesco Oliva e Pier Antonio Burneto al deputato a quell'arte, l'Ill^{mo} Agostino Viale. Fatte pertanto esporre dalle parti le rispettive deduzioni innanzi al Consultore, il Mag.^{co} Francesco Dentore, convocati i contendenti nella prima e seconda sessione del Magistrato Ill^{mo}, con i loro avvocati e soli; veniva deliberata infine la matricolazione del postulante, poichè risultava discendente da un figlio nato dopo l'iscrizione di quel suo antenato, che primo aveva comprata l'arte.

2. *Il pagamento delle mercedi.* — Altra vecchia questione fu sollevata con una terza supplica di questo stesso anno 1603.

Noi abbiamo già incontrato, nella prima metà del XVI secolo (1), lagnanze di maestri artigiani per il pagamento di mercede in merci. L'incon-

(1) Cfr. pg. 318.

veniente non era cessato, come non cessò in seguito nè fu limitato alla sola nostra Arte, chè era questo un abuso comune.

Per riferirmi all'esempio della più ricca corporazione genovese, quella della seta, ricorderò che i Mag^{ci} Dodici Riformatori il 13 marzo 1529 avevano decretato in merito alla presente questione: che i « tessitori di panni di seta non siano tenuti nè obbligati, nè possano essere costretti dalli seatieri, ò da alcun di loro à pigliar grano ò vino fra pagamento della mercede »; nè possano o debbano i seatieri, soddisfare in tal modo la mercede « sì come all'adietro era costume farsi »; sieno invece obbligati a pagare « di numerato non ostante altro ordine, decreto et statuto, che disponesse in contrario: il quale spetialmente in questa parte si intenda essere derogato ».

Come si vede, neppure si trattava in tutti i casi di vera irregolarità, se tale consuetudine era convalidata da ordini fissi.

Ad ogni modo il divieto anche per i seatieri veniva ribadito, e ancora nello statuto riformato nel 1785, un capitolo sul « modo di pagare le mercedi » proibisce appunto « a tutti coloro che commettono lavori di dare pagamento in commestibili, o merci di qualunque genere ».

Nel 1603 i consoli dei corallieri si illusero dunque di poter stroncare l'abuso con i consueti provvedimenti. Costituiva certo un danno gravissimo quel volere « dare in pagamento a manifatturieri, et lavoranti panni, tele, tovaglie et altre sorti di merci, et per lo più anticipatamente con farle pagare a quei poveri huomini molte volte più » del loro valore reale. Era questo uno spingere gli uomini stessi ai latrocini, poichè non rimanendo loro come vivere, erano « necessitati a rubbare i coralli », che venivano ad essi consegnati per la lavorazione. E se si voleva mantener questa arte che pur era « una delle più principali » della città, dalla quale venivano « mantenute infinità di persone », occorreva appunto togliere questa occasione del rubare, che costituiva il male peggiore. Si chiedeva quindi una forte pena per chi avesse fatti o anche accettati pagamenti in merci oppure in vettovaglie di qualsiasi sorte, a meno che manifatturieri e lavoranti non avessero denunciato il fatto entro tre giorni. La supplica veniva accolta dal magistrato dei Padri del Comune e quindi sanzionata dal governo, col ridurre però la proposta penalità, fissata ora in lire da due a dieci, e allargando il termine della denuncia fino a venti giorni; ma il male non fu certo con questo eliminato. Ne troviamo riscontro, ad esempio, fra i capitoli proposti nel 1612 e nel 1662, ai quali dovremo ancora accennare.

In tal modo gli artigiani si studiavano di tutelare i propri interessi, cercando di impedire in pari tempo il decadimento dell'industria.

3. *Emigrazioni di artigiani.* — L'aggravarsi degli abusi nell'esercizio dell'arte e nei pagamenti irregolari delle mercedi denunciavano una perico-

losa situazione che poteva preludere a mali più gravi. E spesso altro sintomo di uno stato di disagio interno è dato pure dall'esodo di artefici dal centro di produzione, esodo dovuto talvolta a esuberanza di mano d'opera; non di rado a condizioni poco favorevoli nel trattamento economico della classe lavoratrice e nella politica fiscale dello Stato; sempre a sete di maggior guadagno.

Un tale problema veniva sollevato nella nostra Arte, proprio nello stesso anno 1603. Problema antico e generale anche questo. Presso tutti gli Stati vi fu sempre una gelosa vigilanza verso le industrie nazionali e frequenti furono le comminazioni di pene per chi quelle avesse tentato trapiantare altrove. Nella legislazione della Repubblica gli accenni a siffatta materia sono molteplici. Così da un documento del 1438 (1) si apprende che per l'arte dei battilori era stato già precedentemente decretato « quod nullus magister... posset auderet vel presumeret recedere de civitate hac causa eundi ad alias civitates ad docendum et exercendum dictam artem ».

E ricorderò anche su questo argomento le « Nove sanzioni » dei Dodici Riformatori, per quanto si riferiscono all'arte della seta, nelle severe disposizioni del 13 marzo 1529, le quali ordinano fra l'altro: « che se si trovasse alcuna persona, che portasse l'arte della seta fuori della città per fabbricarla caggia in pena di confiscatione di tutti i suoi beni; et oltra ciò, che possa essere ammazzata senza punitione et chi quel tale ammazzerà guadagni da ducati 50 fino in 200 ad arbitrio dei consoli, et consiglio della predetta Arte: i quali si pagheranno à colui che l'ammazzerà dei danari che a questa arte appartengono ». Si aggiungeva inoltre « che chi ha portato l'arte in qualsiasi parte del mondo deve rientrare entro un anno con grazia e salvacondotto, ecc. ».

Riguardo la nostra corporazione, abbiamo visto che il divieto sull'ammissione dei « forenses » all'esercizio dell'arte trovava giustificazione anche nel proposito di impedire che l'arte stessa venisse trasportata « ad alias partes ».

Effettivamente nostri artefici emigrarono in vari tempi in altre regioni.

Così al principio del XVII secolo, certi mercanti corallieri, Giovanni Negrotto e Bastiano Gazzino insieme con i figli di quest'ultimo, avevano stretto accordi segreti con il Governo toscano per « fare lavorare » in Pisa il corallo. Scoperte le loro mene, essi avevano negata la cosa; ma i consoli dell'Arte tosto inoltravano istanza perchè venisse provveduto in merito.

Risultava di fatto che i detti individui avevano fatto un « grosso appalto » di coralli nel 1602, e che al presente, cioè nel 1603, anno in cui la pratica si svolge, stavano per trattare la compera di altra grossa partita in Sardegna.

(1) VARNI, op. cit., doc. XLII.

Vari testimoni avevano dichiarato innanzi al notaio del Senato, di aver udito in Pisa, mentre si erano colà recati in occasione di quella fiera, una grida, la quale proibiva « a qualsivoglia persona » di « comprare corallo grosso salvo da detto Gio. Negrotto, e tre suoi nepoti Gazini »; il che, si osservava, « fa indicio certo, che habbino intelligenza in quella città con cui comanda ».

Inoltre per parte dei consoli erano state presentate varie scritture, dalle quali appariva che i detti Negrotto e compagni avevano « accordato, ò sia altri in suo nome diversi *maestri e lavoranti* dell'arte », perchè andassero « a travagliare a Pisa in questa mercanzia » avendo stabiliti « li pretij » e date loro « case con aparati », « tutti segni manifesti » che essi trattavano questo « maneggio » in quella città.

Il Ser.mo Senato, esaminata ogni cosa, proponeva quindi provvidenze « per non lasciare partir » da Genova un'arte che era, diceva esso, « di tanta importanza quanto ogn'uno sa » (1).

La cosa assumeva senza dubbio un notevole rilievo, come dimostra anche il fatto che di essa si occuparono non solo i Padri del Comune e il Senato, come di consueto, ma entrambi i Collegi e il Minore e Maggior Consiglio.

Al Senato la supplica dei consoli era stata appoggiata dal giureconsulto Nicolò Basadonne; e dietro relazione dei Due di Palazzo, Nicolò Chiavari e Lazzaro Spinola, veniva formulato il 6 giugno 1603 un « capitolo », poi perfezionato in una proposizione di entrambi i Collegi dei Governatori (Senato) e dei Procuratori (Camera) da presentarsi al Minor Consiglio.

Essa diceva così: « Sig.ri - Presentando noi, che alcuni Cittadini, et altri sudditi della Rep.ca habino tentato, e tentino d'introdurre l'arte del corallo in luoghi e Città fuori del Dominio della Rep.ca contro la forma degli ordini in grave pregiudicio d'ess'arte e de gabelle e desiderando per quanto si può ovviare, à che non sij alcuno, che presuma di far cose tali, habbiamo giudicato, che seria bene per nuova legge statuire e deliberare quanto si contiene nel seguente capitolo. Cioè: Che niuno cittadino, ò suddito della Rep.ca possa far manifatturare e torezzare coralli fuori del Dominio, ne meno assistere, ne habere interesse alcuno in manifatturare essi coralli fuori di detto Dominio senza licenza dei Ser.mi Collegi, ne tampoco farlo far da altri, sotto altro nome, ne anche istituire l'arte d'essi coralli in alcun luogo fuori del detto Dominio, ancorchè gli fusse in parte stata di già introdotta, ne altresì tentare con alcuni Prencipi, o, altri S.ri privilegi per tal causa, e quando questo fussi di già seguito, et ottenuto tali privilegi ne debba mancare, sotto pena di cinquanni di relegazione nell'Isola di Corsica,

(1) ARCH. ST. GEN., *Collegi Diversorum*, filza n. 26, a. 1603.

et d'ogni altra pena così pecuniaria, come corporale all'arbitrio dei Ser.mi Collegi sin'alla morte exclusive quali Ser.mi Collegi ne dovranno essere cognitori et essecutori ».

Letta il 17 giugno al Minor Consiglio, la proposizione il 20 veniva approvata con 90 voti contro 6 sfavorevoli dai due Collegi e dal Minor Consiglio riuniti, e il 12 luglio ancora dal Maggior Consiglio con 290 voti favorevoli e 13 contrari.

Il Podestà ebbe già ad accennare ai provvedimenti del Governo ora esaminati, che egli ricollega però con altro episodio. Narra infatti che in detto anno 1603 un nostro maestro coralliere, Pier Giovanni Boccardo, trasferendosi a Pisa con la propria famiglia ed altre dieci di artigiani genovesi, fondava colà una « fabbrica » di coralli (1). Il governo granducale avrebbe favorito il Boccardo con privilegi, tra cui quello che nessuno all'infuori di lui potesse portare, tenere e introdurre coralli in Livorno e Pisa.

Il Podestà non cita i documenti da cui ha attinto tale informazione; ma non vogliamo per questo dubitare dell'autenticità della notizia, che corrisponde del resto, per molte circostanze, alle cose sopra esposte. Sta però il fatto che i documenti originali riguardanti la pratica ed esistenti nella filza citata dell'Archivio di Stato, ricordano soltanto i nomi del Negrone e dei Gazzini, menzionati nella esposizione che precede immediatamente la prima formulazione del capitolo proposto dal Senato. Il Boccardo potrebbe quindi essere uno di quei maestri che, come ricordammo, si erano accordati con i mercanti sopra indicati per l'introduzione dell'industria in Pisa.

Il solenne decreto del Governo qui sopra riferito rimase in gran parte inefficace. Una supplica dei corallieri del 15 gennaio 1688 (2), fa addirittura risalire al male lamentato la decadenza dell'arte; la quale — si afferma — da « qualche anno », mentre « prima soleva dare l'alimento a molte migliaia di persone, si va perdendo in grave pregiudicio non meno di quei Mercanti, Manifatturieri, Lavoranti che restano in Dominio che de pubblici Introiti ». Ne avevano studiate le cause e i rimedi i Mag.^{ci} consoli e consiglieri, ma « poco o niente di frutto » era loro riuscito di ricavarne, « procedendo questo così grave inconveniente da che allettati alcuni de' Manifetturieri da persone straniere che hanno introdotto detta arte altrove, si truova che molti di essi particolar-

(1) Il fatto è ricordato da F. PODESTÀ nello scritto citato, dove respinge l'errata affermazione del Balzano, che vorrebbe introdotta l'arte del corallo in Livorno nel settecento da un certo Carmelo Cardillo, trapanese. L'a. nota che la famiglia Boccardo esercitava da antico tempo l'arte del corallo, e che di un tal G. B. Boccardo trovò menzione nei libri di Cipriano Foglietta all'a. 1499.

Noi abbiamo incontrato questo G. B. Boccardo anche prima, fra i 73 sottoscrittori della supplica del 1485.

(2) ARCH. ST. DI GEN., *Atti del Senato*, filza n. 1403.

mente di quei che tagliano il corallo si sono portati ad habitare fuori del Dominio della Ser.^{ma} Rep.^{ca} ove fanno tal'esercitio ».

E la supplica stessa ci fa sapere che il fatto si era verificato « gli anni passati », quando dietro ricorso dell'Arte, era stato commissionato per le provvidenze del caso l'Ill.^{mo} ed Ecc.^{mo} Magistrato dei Sig.^{ri} Inquisitori di Stato, il quale, « con qualche dispendio dell'arte », era riuscito a far ritornare gli emigrati, « senza castigo alcuno ». Ma ora il disordine si era ripetuto, anzi era « cresciuto tant'oltre », che s'introducevano « a piccole ma frequenti partite », che erano « di poco volume », i coralli tagliati; dal che — affermavano i consoli — « resulterà che col tempo si perderà qui affatto il detto ministero di tagliare, che pure è il principale dell'arte ». Si sottoponeva quindi all'approvazione del Senato un capitolo, col quale si proibiva « l'introduzione, contrattazione, e maneggio di coralli tagliati fuori del Dominio »: evidentemente si era a conoscenza che a tale opera attendevano sempre i nostri manifatturieri emigrati a dispetto di tutti i decreti.

E ricorderò, in proposito, che già nel 1662 (1) si era proposto un capitolo dello stesso tenore, e cioè: « che non sia lecito ad alcuno di introdurre da Livorno, in Genova coralli tagliati per far fabricar, e rimandar a patroni di essi, per schivar li danni, e pregiudicij ne possano ricevere tanto le Cabelle, quanto li Corallieri ». Dal qual capitolo apprendiamo che lavori di finimento venivano eseguiti in Genova, prova questa dell'efficace attività dell'Arte nostra.

Ma un'altra causa di « dolce allettamento » per i nostri artigiani, viene prospettata da ultimo nella supplica del 1688, « non lasciando di mettere in considerazione che in Livorno una cassa di corallo non paga di Dasio più che un pezzo reali dà 8, la dove la Doana importa la Gabella sc. 40 argento circa ». L'esosità del fisco strozzava l'industria!

Questa, come pure altre pratiche, che non sono riportate nel libro dei corallieri, non dovettero pervenire ad una definitiva deliberazione: nessun attergato conclusivo leggiamo infatti sulla carta d'archivio. D'altra parte sappiamo che il Governo non stette inoperoso: così in questo stesso anno 1688 sanzioni gravi furono prese contro un certo Giacinto Lastrego di Fontaneggi in val Bisagno, che si era trasferito a Livorno per lavorare il corallo con la protezione del governo granducale. In base alle disposizioni vigenti egli si ebbe sequestrati i beni, mentre veniva tratto in arresto il padre suo; ciò che lo costrinse infine a rientrare in patria. La pratica fu dibattuta vivamente anche fra gli stessi Governi (2).

(1) ARCH. ST. DI GEN., *Artium*, filza 1.

(2) Il Podestà accenna a questo episodio nell'opuscolo citato a p. 12, anche questa volta senza indicazione della fonte.

II.

La tariffa e i capitoli del 1613-1614



Ma neppure cotesta emigrazione di artigiani, per quanto dannosa, costituiva l'unica causa del temuto abbassamento dell'arte. Il fenomeno era complesso, e provvedimenti al riguardo se ne studiarono parecchi attraverso il lungo periodo di lento decadimento.

Le successive modificazioni ed aggiunte di capitoli miravano in fondo a questo scopo, dopo la riforma del 1570, che ebbe peculiare carattere sociale oltre che economico. Sistemata la corporazione sulla base del predominio del ceto mercantile, non cessarono, con questo, i dissapori fra le due categorie di maestri, che si palleggiavano responsabilità ed accuse, non mancando torti da entrambe le parti.

Ma ritorniamo ai primi tempi del XVII secolo, e precisamente al 1612.

In quest'anno, proseguendo un movimento di cui scorgemmo già le prime mosse nel 1603, i maestri lavoranti, (non i consoli, si noti), e precisamente Pietro Agostino de Bernardi e Battista Cozzo a nome di ottantadue altri che erano la « maggior parte degli artefici de coralli », si fanno ad invocare una riforma di alcuni capitoli e la compilazione di nuovi, che apparivano ormai necessari, se si voleva ricondurre l'arte nelle condizioni in cui trovavasi « per gli anni passati », laddove allora andava « deteriorando, e quasi si avvicinava alla rovina ». Occorreva che i Padri del Comune od altri prendessero « le dovute informazioni sopra i difetti di detta arte » e pensassero « ai rimedi necessari ». E il P.mo Magistrato credette questa volta di aver trovato « rimedio accertato alli disordini presenti », proponendo al Senato un aumento delle pene che non erano più proporzionate ai tempi, nonchè « altre proviggioni » (20 agosto).

Si noti ancora che c'era stato dibattito fra maestri lavoranti e maestri mercadanti dinanzi al Magistrato dei Padri del Comune, il quale aveva ascoltato le parti in contraddittorio con i loro M.ci avvocati. Complessivamente, poi, gli otto capitoli infine compilati riguardavano più specialmente l'elemento padronale e miravano soprattutto a regolare il funzionamento degli organi direttivi.

Il rifiuto degli uffici, già punito -- e certo allora come caso eccezionale -- nel cap. 28° del 1570, doveva ora presentarsi con una maggiore frequenza.

Le pene relative venivano quindi accresciute per i consoli da lire 50 a 100, per i consiglieri da lire 25 a 50, per il massaro e sindaco da lire 10 a 15, tutto ad arbitrio dei Padri del Comune. E quale era la ragione di cotesto studio nello scansare le cariche? La conosciamo da un documento del 1647 (1), dal quale apprendiamo che erano proprio i « maggiori mercanti » quelli che schivavano gli uffici, e questo perchè l'Arte non aveva « introito sufficiente à sodisfare le necessarie spese ».

Altro aumento di pena, portata a lire 25 da un massimo di 10 lire, era fissato per i consoli che « non rendevano conto a successori »: indizio anche questo di perniciosi disordini. Consoli e consiglieri erano inoltre richiamati al normale ed attivo esercizio delle loro funzioni, con obbligo di riunirsi « una volta la settimana, cioè ogni giovedì nel solito luogo », per provvedere alle cose della giornata, in conformità degli ordini. Se poi il giovedì fosse giorno festivo, s'intendeva fissata l'adunanza per il dì seguente.

D'altra parte si provvedeva alla tutela dell'autorità degli ufficiali con l'aumento della pena da lire 15 a lire 25 per ogni ingiuria fatta a consoli e consiglieri, e non solo mentre erano congregati « alla banca » per le cose attinenti all'Arte, secondo l'antico capitolo, ma anche quando il fatto accadesse « in qualsivoglia altro luogo, e tempo se però sarà razione offitij ».

Anche la serietà dell'elezione dei consoli si voleva garantire, stabilendo che nessuno minore di 20 anni avesse diritto di voto.

I rimanenti capitoli (3°, 4°, 8°) riguardavano altre piaghe insanabili, colpendo coloro che abusivamente esercitavano l'arte senza esservi stati ammessi per averla « comprata o imparata »; nonchè quei padroni che davano lavori attinenti all'arte stessa a chi non poteva professarla; o pretendeva pagare gli « operarij » altrimenti che con « buona moneta corrente alla città »: il tutto, s'intende, sotto la sanzione di pene pecuniarie proporzionate.

Anzi il Duce e Senato, che ratificavano ogni cosa il 28 febbraio 1613, credevano bene di aggiungere un altro forte aumento (dalle lire 25 proposte a lire 50) alla pena stabilita nel 2° capitolo, che riguardava la mancata resa dei conti da parte dei Consoli, ossia, come osservammo, una delle più dannose irregolarità.

Ma « l'accertato rimedio » dei Signori Padri del Comune non dovette risultare praticamente troppo efficace, se soltanto un anno dopo, nel 1614, troviamo ancora gli stessi Pietro Agostino de Bernardi e Battista Cotio (Cozzo) ritornare alla carica, sempre a nome anche degli altri ottantadue artefici, come da procura presentata.

(1) A. S. G., *Artium*, filza 1.

Continuava, come si vede, l'azione diretta di questi artigiani, questa volta però, col consenso anche degli ufficiali dell'arte. A costoro i supplicanti si erano precedentemente rivolti per ottenere la compilazione di una tariffa delle mercedi, che venivano frequentemente alterate dai mercanti.

Di recente si era, è ben vero, ribadito il principio che dette mercedi non potessero essere corrisposte in mercanzie di qualsiasi genere; ma anche quando i padroni pagavano in contante, pagavano male, ed anzi, qualcheuno dei « maestri mercadanti » aveva « da tempo in qua » diminuito il compenso per le manifatture. Ma la tariffa formata dai consoli non a tutto provvedeva, nè era stata accettata da tutti i mercanti e gli artefici; onde s'invocava l'intervento dei Ser^{mi} Signori, perchè facessero compilare detta tariffa ordinandone l'osservanza, e intanto provvedessero anche a « riformare et ampliare alcuni capitoli... e farne altri di nuovo ».

I Padri del Comune, commissionati il 20 marzo, già riferivano il 21 aprile di aver pubblicata una grida nella città e nelle « ville circonvicine per eccitare se alcuno vi fosse e volesse opporsi alla riforma domandata della tariffa »; di aver uditi i consoli e rappresentanti degli artefici; intesa la relazione del collega Giov. Vincenzo Imperiale, delegato a sentire « privatamente e li mercadanti e gli operarij »; e infine di esser passati alla formazione della tariffa, che si presentava all'approvazione delle Signorie Ser^{me}.

In essa venivano fissate le mercedi da corrispondersi ai « maestri manifatturieri demandati lavoranti » per le operazioni del « tagliare, pertuzare et ariondare » le diverse qualità di corallo, olivette, coraletti, corallo di Spagna e Maremma, a numero e a peso.

In capitoli aggiunti si faceva obbligo a mercanti e manifatturieri di non alterare la tariffa nè in più nè in meno, e ai consoli di far investigare dai loro sindaci tutte le contravvenzioni ad essa, dandone subito notizia in Camera dei Padri del Comune, perchè si potesse provvedere « di giustizia ».

Circa i coralli minuti o coraletti si faceva lecito ai mercanti di riceverli, dai lavoranti, a peso, intendendosi il numero di coralli delle successive pesate corrispondente a quello riscontrato nella prima, senza bisogno di ulteriore conteggio.

Era infine obbligo dei manifatturieri di compiere il lavoro incominciato per un mercante prima di passare a servirne un altro.

Ma i nostri artefici, vedemmo, avevano pure richiesta una revisione degli ordini dell'arte, presentando « certi ricordi o sia capitoli » che il Magistrato competente aveva tosto preso in considerazione.

Anche per questa pratica era stata fatta pubblica grida per citare chi volesse opporsi; di modo che, vista ogni cosa, sentito chi doveva essere sentito, venivano infine presentati al Senato, il 12 luglio 1614, dodici

capitoli nuovamente compilati per il buon governo e reggimento dell'arte stessa.

Il contenuto di questi capitoli rivelano, come al solito, o necessità a cui sopperire, o altrettanti inconvenienti da eliminare. Ed anzitutto si proponeva che si raddoppiasse la tassa d'ingresso per chi voleva comperare l'arte, portandola a lire 60 per i « terreri et distrittuali » e a lire 100 per i « forastieri ». L'aumento doveva però essere applicato soltanto a coloro che acquistavano il privilegio per valersene come maestri mercanti, mentre per gli « operarij » nulla veniva mutato dall'ordine antico (cap. 1°).

Provvedimenti si stabilivano per la disciplina del garzonato. Nessun « famulo » avrebbe potuto lasciare il maestro col quale era a carta, prima del termine prescritto; se lo avesse fatto, gli sarebbe stato assolutamente proibito di comprare l'arte (ciò che, si vede, veniva invece praticato non di rado); ma avrebbe dovuto finire il periodo di tirocinio col proprio padrone oppure con altro, se ne avesse ottenuta licenza dai reggitori del collegio (cap. 2°). L'istrumento di garzonato doveva poi essere fatto, non solo per atto del notaio dell'arte, ma con l'assistenza dei consoli e del consiglio; alla cui presenza soltanto si poteva inoltre ricevere il danaro da chi volesse comperare l'arte.

Altri provvedimenti tendevano ad assicurare la vigilanza sulla distribuzione del lavoro e sull'illecito esercizio dell'arte, nonchè l'efficacia dei mezzi di controllo e delle relative sanzioni contro ogni irregolarità, abuso e frode.

Nessun maestro lavorante che prenderà lavori a manifatturare (dice il cap. 3°) ne potrà « dar a fare » ad altri, senza la licenza del proprietario, « fuorchè a quelli maestri lavoranti, che pertuzano, e a quelli s'intenda che possa dare il proprio lavoro da pertuzare non altro ».

Questo capitolo ci conferma che vi erano sempre maestri manifatturieri, i quali altri ne assumevano per eseguire i lavori loro affidati.

Onde, se si può dire che, dopo il 1570, mentre si trovavano nettamente distinte nell'ambito dell'arte le due categorie di maestri mercanti e lavoranti, questi ultimi avevano finito per confondersi con i « laboratores » propriamente detti; si vede tuttavia che una certa differenziazione o, meglio, una qualche diversità di condizione sussisteva fra i lavoranti stessi; situazione che non venne mai a cessare neppure in seguito, come si può riscontrare anche nei capitoli del 1791.

I veri maestri, però, resteranno sostanzialmente i mercanti; tanto che, già lo accennammo, talvolta troveremo la nostra corporazione semplicemente indicata come l'« arte de' Mercanti corallieri », mentre di contro si collocherà la massa di coloro che sono detti talvolta genericamente « operai ».

Rimaneva, s'intende, pur sempre la distinzione fra coloro che compivano i lavori più semplici (« torezzare », separare i coralli e farne la scelta) e che nel 1570 erano stati esentati dal pagamento dell'ingresso alla corporazione, e gli altri, che erano detti propriamente maestri d'arte, ed eseguivano le operazioni più difficili di finitura (« tagliare, bucare, tondare »).

Al disciplinamento del lavoro mirava pure l'introduzione di un « biglietto » firmato dai consoli e dallo scrivano dell'arte, biglietto di cui doveva essere fornito il manifatturiere per poter ricevere da un mercante coralli da lavorare (cap. 5°).

Altri documenti posteriori ci fanno meglio comprendere l'importanza di questa innovazione, che fu poi sempre conservata. Così nel 1649 i consoli e consiglieri dell'Arte, richiedendo la riconferma dell'ordine riguardante i suddetti « biglietti », in quanto era scaduto e prescritto il decennio di sua validità, osservano che, senza un tale controllo ne « seguirebbe disordine notevole », perchè gli stessi lavoranti pretenderebbero di assumere lavoro da più mercanti con scapito di altre « fabbriche » che ne rimarrebbero quasi sfornite.

E ancora nei capitoli del 1791 (cap. 1°) si nota come la mancanza del biglietto non solo impediva che i lavori si facessero « distributivamente », ma rendeva possibile anche « altro maneggio » dei Maestri lavoranti, i quali cedevano il lavoro a terze persone, facendone così un commercio vietato dalle leggi.

Fra gli altri inconvenienti che si verificavano più di frequente, grave era quello, come sappiamo, dell'esercizio abusivo dell'arte.

Ma per questo, come per gli altri malanni, occorreva la vigilanza efficace di oculati, onesti ufficiali investigatori, convenientemente tutelati dalla legge nell'esplicazione delle loro mansioni. Una carica che in questo tempo aveva assunto, sotto tale riguardo, notevole importanza era quella del sindaco. Egli, insieme col *massaro* dell'arte oppure col messo o nuncio, poteva, ai fini delle sue « diligenze », perquisire anche le case di chiunque fosse iscritto all'Arte; il che non vuol dire che venisse sempre cordialmente accolto! Ce ne accorgiamo leggendo il 4° capitolo del 1614, dove è detto che se, in tali circostanze, una qualche persona, anche non iscritta, avesse rifiutato di aprire la porta o si fosse opposta in qualsivoglia modo all'azione del sindaco, o contro di lui fossero state rivolte parole ingiuriose, minacce sia da parte di uomo come di donna, cadesse il colpevole nella pena di lire 10 in 20. La stessa pena si stabiliva per colui che, non appartenendo all'Arte, fosse trovato in possesso, così in casa come in bottega, di « ordigni o sia attrezzi, come pietre in opera, banchi da pertuzare, e tagliare, ò altri arnesi attinenti a detta arte ». In questo caso la « querella ò

sia denontia » doveva essere fatta con giuramento del sindaco insieme con il massaro oppure col messo. Ma questo giuramento era bastevole a dar valore alla denuncia, senza bisogno di altri testimoni; che se il sindaco fosse stato accusato egli stesso di non aver fatto la dovuta « diligenza » essendo a conoscenza di qualche « contrafazione », provata la cosa con due testimoni, avrebbe dovuto egli pagare una pena uguale a quella che sarebbe stata applicata al « contrafaciente » (cap. 5^o). Data poi la delicata funzione di tale ufficiale, ad evitare evidentemente possibili corruzioni, si ordinava che l'elezione sua, come quella del massaro, dovesse rinnovarsi ogni anno, salva deroga dei Prest.mi Padri del Comune (cap. 12^o).

Per il più sicuro funzionamento della giustizia si stabiliva inoltre che i consoli e consiglieri, mentre trovavansi « alla banca » per rendere ragione, fossero autorizzati a costringere chicchessia al giuramento, purchè alla presenza del notaio; e chi si rifiutasse, fosse considerato delinquente e per questo punito (cap. 7^o). Il cap. 8^o riguarda invece l'altro vecchio male insanabile, quello dei furti, colpendo coloro che dolosamente avessero comprato « corallo, coralli o olivette » rubati. Per il quale delitto si decretava che se il colpevole « fosse de maestri mercadanti o lavoranti », esso dovesse essere condannato alla comune pena pecuniaria (da lire 50 in 100) e alla restituzione della merce, nè potesse venir eletto « in alcun tempo » ufficiale dell'Arte.

Come sappiamo infatti, un consigliere doveva essere pure scelto fra i maestri lavoranti, i quali erano certo ammessi anche agli uffici inferiori.

I giusti interessi del mercante erano poi salvaguardati col fissare il risarcimento dei danni, ottenuto mediante ricorso ai consoli e consiglieri, nel caso che « maestri lavoranti, o altri che fabricano detta arte guastasse li lavori o li consumasse più del solito secondo la qualità del corallo » (cap. 3^o).

Una novità infine, rispetto agli ordini dei corallieri finora da noi esaminati — non già in rapporto all'ordinamento delle Arti in genere — è la disposizione del cap. 11^o, che ci testimonia anche le condizioni poco floride in questi tempi, di molti dei nostri operai. Si stabiliva dunque che ogni sabato due maestri lavoranti dovessero mandarsi « con la solita bussola a domandar l'elemosina à gli huomini di detta arte ». Del provento della questua, metà doveva assegnarsi alle « povere figlie da maritarsi di detta arte nate in la città e l'altra metà fra poveri ammalati di detta arte, e donne di parto ». Puniti con tre lire erano coloro che si fossero rifiutati a tale compito, e gli ufficiali stessi, ove avessero tralasciato di farlo eseguire. Ogni settimana si dovevano poi aprire le bussole in presenza dei consoli e consiglieri, dovendo lo scrivano tener conto esatto dell'introito per darne annualmente relazione in Camera del Prest.mo Magistrato. Dietro relazione degli Ill.mi Governatori residenti in Palazzo, Nicolò Baliano e G. B. Adorno, il Senato approvava il 18 agosto i 12 capitoli

« per decennium proximum », ordinando al Cintraco di pubblicarli nei luoghi soliti e consueti della città.

III.

La loggia dei corallieri



Nel 1623 era « un gran tempo » che i nostri corallieri si trovavano senza la loggia necessaria per le adunanze e perchè i consoli e consiglieri potessero rendere ragione agli uomini dell'arte. Erano quindi costretti ad andare qua e là in « stanze anguste et incondecanti a simile negozio »; anzi al presente non avevano nè stanza e neppure « introito da pagare la piggione »; onde era necessità per loro « andare ad ufficiare in un chiostro, cosa veramente indecente ad un'arte simile », che pure era « delle principali » di Genova.

Da quanto tempo si trovassero in simili condizioni non dice il documento che stiamo esaminando.

Mentre negli ordini del 1612 si ricorda semplicemente il « solito luogo » dove debbono tenersi ogni giovedì le riunioni prescritte, nel 10° capitolo del 1614 si adopera invece l'espressione: « in la solita loggia », e per quanto essa abbia qui un significato generico, non è improbabile che in quel tempo i corallieri fossero effettivamente forniti di un apposito luogo per le loro adunanze.

L'inconveniente lamentato, ad ogni modo, è esso stesso un sintomo del disagio crescente dell'Arte.

Questa, come pure gli altri collegi di artigiani, facevano in antico le consuete riunioni in un chiostro o nella propria cappella, dove avevano luogo le funzioni sacre.

Nel XIII secolo, lo statuto dell'arte dei fabbri d'oro e d'argento viene rogato in « ecclesia Sancte Marie de Vineis », dove questi artigiani avevano una loro cappella, nella quale essi deliberano, soltanto nel 1476, l'acquisto appunto di una casa ad uso della corporazione (1).

In questo stesso secolo, nella chiesa di S. Maria delle Vigne, si riuniscono pure, per promettere l'osservanza dei loro statuti, le corporazioni dei Porporai (1257) e dei Sensali (1258). Altri « artifices » vediamo invece stipulare loro atti in S. Ambrogio (coltellinai: 1262) o in San Lorenzo (pittori

(1) VARNI, op. cit., doc. I e II.

e scudai: 1302); mentre i balestrieri approvano le regole della loro Arte « in Loggia Cardinalis Ricci » davanti alla bottega di uno dei consoli (1).

Ed ancora più tardi, nel XVI sec., troviamo ad esempio i « formaggiari » convenire, nella seconda domenica di ogni mese e per la festa di S. Benedetto, nella chiesa di S. Maria del Carmine e precisamente nella cappella intitolata al Santo, dopo aver presi gli opportuni accordi con quei frati. Nella seconda metà del secolo gli uomini della stessa arte si riunivano invece nel chiostro della chiesa delle Vigne, che continuava ad essere luogo molto comune di convegno degli artigiani, e nel 1599 ancora nel chiostro della Chiesa del Carmine (2).

Quanto ai nostri corallieri, li vedemmo convenire la prima volta nel chiostro di S. Domenico nel 1488 per la compilazione dei primi capitoli dell'arte. Rimase questa località per lungo tempo il luogo di raduno: il 21 novembre 1549 la riunione avveniva « in loco soliti capitoli et congregationis hominum dicte artis in plateale ecclesie sancti Dominici ».

I capitoli del 1570 stabilivano che le elezioni dei consoli dovessero effettuarsi dai maestri « redduti et congregati in la loro solita cappella » (cap. 1^o), nella quale i consoli stessi potevano far celebrare una volta al mese una messa, a cui erano obbligati a intervenire tutti gli uomini dell'arte (cap. 29^o), e dove dovevano pure tenersi le consuete congregazioni per le regolari ufficiature (cap. 31^o).

Non saprei se detta cappella trovavasi in S. Domenico. Ancora nel 1586, nel capitolo riformato dai Padri del Comune per le elezioni degli ufficiali dell'arte, è detto che la riunione per dette elezioni debba avvenire « in illa capella in qua soliti sunt celebrari facere Divina », dove appunto, udita la messa, si doveva procedere alla nomina delle cariche.

Ma il Rev.mo Visitatore di S. Santità aveva proprio allora proibito che si procedesse a simili operazioni in detto luogo; onde i consoli e consiglieri ottenevano dal Senato di poter fare le elezioni nella loggia che si erano procurati in sostituzione della cappella stessa. Da un documento del 19 gennaio 1603 sappiamo, poi, che la loggia dei corallieri era situata « in contrada beate marie de vineis ».

Ma l'8 maggio dello stesso anno trovo che il notaio e scrivano dell'arte, Battista Sivori, leggeva, alla presenza dei consoli e consiglieri, due decreti del Senato del 28 aprile, di cui già parlammo, ai 148 uomini dell'arte riuniti « in domo disciplinatorum Sancti Stephani ». Si potrebbe quindi pensare che di questo tempo venisse a mancare all'arte la sua loggia, ma non è im-

(1) MANNUCCI, st. cit., doc. V-XI.

(2) Capitoli dell'Arte dei formaggiari, ms. presso la Civ. Bibl. « Berio ».

probabile che nei venti anni che corrono prima del 1623, altri mutamenti temporanei si siano verificati.

Certo nel 1623 da parecchi anni doveva lamentarsi tale disagio, se ora si prendeva in particolare considerazione il modo con cui si potesse rimediare. E i mezzi suggeriti dai consoli, i Mag^{di} Agostino Peirano e Francesco Boaxio, unitamente ai consiglieri Agostino Vassallo, Stefano Antonio Semino, Battista Cozzo e Luca Burlando, miravano ad ottenere che, col minore dispendio e senza che si venisse « a sentire da molti il sborso dei denari », si potesse mettere insieme la somma necessaria per comperare « una stanza o un sito commodo » ad uso di loggia.

E se ciò non fosse stato possibile, si sperava almeno di poter collocare tanta rendita, che permettesse di pagare l'affitto annuo per « una habitatione o stanza », ed insieme « i salari de ministri », eliminando pure le tasse che, consentite dallo statuto, si dovevano imporre annualmente « con travaglio et dispendio di exigere », sperando con questo mezzo di poter « supplire et restare ogni cosa incamminata e quietata ».

Si proponeva dunque di mettere, almeno per cinque anni, a carico dei « mercadanti fabricanti e che fanno fabricare de coralli », una tassa di soldi venti per ogni « cassia de coralli... e terraggi », che venisse introdotta in città; e ove la merce fosse posta in « corbe o sacchi, o altro come molte volte può accadere », la stessa gravezza s'imponesse a peso, calcolandola per cantari. E s'intendeva che dovessero essere colpiti non solo coloro che introducessero i coralli in città, ma anche chi ne comperasse di quelli già introdotti o in altro modo ne contrattasse, dovendo però pagarsi l'imposizione una sola volta. Anzi quei mercanti che in un'annata venissero a sborsare, per la nuova imposta, da lire tre in più, non fossero per quell'anno obbligati al pagamento della tassa ordinaria da trenta a sessanta soldi, fissata al capitolo 11° del 1570.

Il provento ricavato doveva poi collocarsi ogni anno in S. Giorgio « con altri pochi denari che vi sono » (1). La proposta, letta dal notaio e scrivano dell'arte alla presenza dei consoli e del consiglio, veniva approvata il 6 aprile, con soli 4 voti contrarii, dai ventuno congregati nella sala dell'abitazione del console Boasio.

(1) Da alcuni appunti che si leggono nell'ultima carta del « libro » dei corallieri si può ricavare che verso il 1640 esistevano in San Giorgio « due partite in credito » dell'Arte nostra, e cioè una di l. 279 s. 3 d. 5, l'altra di l. 56 s. 3. Il 19 aprile 1640 vengono « mandate nel cartulario de paghe di S.to Giorgio in paghe del 1637 che madureranno l'anno 1642 », l. 356 s. 19 d. 8. Si aggiunge inoltre che il 26 marzo 1642 l'università dell'arte, convocata dai Consoli e dal Consiglio, deliberava che i denari che erano in S. Giorgio « in paghe » si dovessero versare all'Ill.ma Camera, in base alla nuova imposta « per la fabrica de galere », come da richiesta dei deputati all'armamento.

Questi intervenuti, come è detto nella supplica rivolta al Senato per la comprovazione e corroborazione dell'atto, erano tutti mercanti, e precisamente, oltre i già nominati, G.B. Boasio, Agostino Piaggia, Emilio Bonvino, Nicolò Torrazza, Pietro Antonio Gazzino, Francesco Gazzino, Alessandro Gazzino, G.B. Gazzino, Giovanni Barixone, G.B. Tasso, Francesco Solaro, Michele Docino, Damiano Maragliano, Giulio Savignone, Gerolamo Lauto, Giovanni Paolo Semino. Il giorno dopo diedero pure individualmente il proprio consenso altri mercanti assenti all'adunanza, è cioè: Battista Costigliolo, Nicolosio Bozomo, Tomaso Tasso, Giuseppe Compiano, Stefano Bona, Agostino Vassallo, Geronimo Vassallo, Giovanni Giacomo Barixone e Battista Semino. Gli Ill.mi. Residenti di Palazzo Gio. Stefano Doria e G.B. Airola, a loro volta proponevano al Senato, che confermava il tutto (18 luglio), di concedere l'applicazione della suddetta tassa ridotta a dodici soldi e per soli tre anni, da prorogarsi eventualmente fino a cinque dalle Ser.me Signorie ad istanza dei consoli e consiglieri.

Infatti il 9 luglio 1626 i capi dell'Arte richiedevano la proroga del decreto di cui sopra per i rimanenti due anni, ciò che il Senato concedeva. Noto però che questa deliberazione venne presa « in la solita loggia »; il che denota che si era provveduto nel frattempo a fornire la corporazione di una stabile sede.

Per quanto tempo ancora i corallieri poterono disporre di una propria loggia, non saprei. Nel 1688, ai 15 di gennaio, consoli, consiglio, « mercatores et magistri » deliberano ancora « in solita loggia ». Poi i documenti nulla più dicono in proposito fino al 1732, nel quale anno vediamo consoli e consiglio riunirsi « nella sala » del cancelliere, probabilmente l'ufficio del notaio nella loggia stessa. Apprendiamo poi che nel 1750 l'assemblea degli ufficiali e dell'università dell'Arte ha luogo a S. Donato in casa di uno dei consoli, Gio. Carlo Gnecco.

Nel 1755 i corallieri sono invece congregati regolarmente nel vico del Prione nell'abitazione del mercante Ambrogio Gnecco, che era in quel momento consigliere « surrogato »; e nello stesso luogo li troviamo pure convocati nel 1774, mentre dieci anni prima, nel 1764, la riunione risulta avvenuta nella stessa camera del Magistrato dei Padri del Comune.

Altre notizie al riguardo non trovai; ma queste bastano a indicarci una nuova traccia, la quale ci porta a seguire la nostra Arte nella sua lenta decadenza, che potremo riscontrare anche sotto altri aspetti.

IV.

Il negozio delle « pietre »



Uno dei sintomi della minore efficienza dell'Arte è data pure, come vedemmo qui addietro parlando dei capitoli del 1613, dalla tendenza sempre più accentuata dei maestri corallieri a rifiutare le cariche a cui erano eletti. E già ricordammo anche un documento del 1647 che ci fornisce il motivo di tale rifiuto da parte dei maggiori mercanti: motivo che è poi sempre lo stesso. Gli è che l'arte mancava dei mezzi sufficienti per sopperire a tutte le spese, ed altro rimedio non si era trovato finora che quello di ricorrere alle tasse consentite dallo statuto e pagate, nella dovuta proporzione, così dai mercanti come dai lavoranti. D'altra parte era « conveniente che un'arte tanto principale et importante per l'utile delle Gabelle, et mantenimento di innumerevoli manufatturieri » si reggesse « col dovuto decoro », ma anche senza « soverchio gravame dei poveri ». Occorreva quindi escogitare qualche altro espediente per conciliare tante esigenze; e la cosa parve di tanto rilievo da indurre consoli e consiglieri ad aggregarsi « quattro aggiunti » per lo studio della pratica, secondo quanto era contemplato, come vedemmo, nel cap. 30° del 1570.

Ora essi presentavano ai Signori Ser^{mi} una nuova proposta, che avrebbe dovuto procacciare alla Loggia i fondi di cui abbisognava. Usavano i maestri dell'arte, per l'operazione dell' « attondare » i coralli, certe pietre o mole, che venivano « portate da paesi forestieri ad istanza di alcuno Mercadante Corallero che negoziandone in quantità ne cavava ragionevole guadagno ». Si riteneva ora cosa conveniente che l'Arte stessa assumesse il monopolio di tale fornitura. Vi era infatti un certo mercante che sarebbe stato disposto ad impiegare il capitale all'uopo necessario, solo riserbandosi una parte dell'utile, in modo che dal negozio due vantaggi se ne sarebbero ricavati: l'uno che i poveri artefici avrebbero potuto avere dette pietre ad un prezzo minore; l'altro che ne sarebbe venuta col tempo l'opportunità di togliere le tasse finora pagate dai corallieri.

Si invocava pertanto l'approvazione della proposta con gli ordini relativi, che proibissero a chiunque di far uso delle pietre che non fossero fornite dall'Arte, come pure di importarne, negoziarne e tenerne, all'infuori del « de-

putando » dagli ufficiali della corporazione stessa. Alla quale chi ne possedeva al presente, doveva venderle tutte, meno poche che volesse « tenere per consumare nel proprio lavorero ».

Il Prest^{mo} Paolo Andrea Doria, deputato all'Arte dei corallieri nel Magistrato dei Padri del Comune, incaricato, come al solito, di studiare la pratica e di riferire, accogliendo pienamente la suddetta istanza, concretava le seguenti condizioni della concessione, sanzionate poi per un triennio dal Senato con suo decreto del 10 luglio: chi avesse prestato il denaro per il negozio delle pietre non doveva avere partecipazione nell'affare, ma solo avrebbe goduto un frutto annuo per il capitale investito. Il resto dell'utile doveva rimanere all'Arte per impiegarlo, ogni fin d'anno, in difalco del prestito; estinto il quale e disponendo l'Arte del necessario « peculio da far detta negoziazione senza pagar interesse », si sarebbe provveduto a togliere le tasse che gravavano su mercanti e manifatturieri.

Spettava ai consoli e consiglieri l'impegno di far provvista di dette mole di buona qualità, che si dovevano segnare con un bollo per riconoscimento, rimanendo confiscate quelle che ne fossero mancanti, con la pena in più di lire cinquanta per ogni pietra, a carico di chi la tenesse illecitamente o di chi ne falsificasse il bollo. Dopo di che si doveva incaricare persona, la quale curasse la vendita delle pietre secondo il prezzo fissato dai consoli stessi, con l'obbligo di presentare ad ogni richiesta le note relative da segnarsi dal notaio in un apposito libro, perchè a fin d'anno il cassiere dell'Arte potesse dare il rendiconto generale. Siffatte norme troviamo in vigore ancora nel 1671 e il privilegio fu sempre confermato in seguito, di decennio in decennio.

Da una supplica del 1734 per il rinnovo della concessione, apprendiamo che « l'imposizione per ogni pietra dell'altezza e longhezza che erano in tempo di detto appalto » era fissata in venti soldi, prezzo che rimaneva poi costante. Il provento di tale vendita risulta nel 1752 l'unico « introito stabile per supplire alle spese necessarie » della corporazione; onde si domandava allora la solita riconferma di cotesto « jus privativo » a beneficio della cassa dell'Arte, « che — si diceva — in oggi si trova non solo esausta, ma aggravata di debiti ». E siccome il decennio era spirato da qualche tempo, si chiedeva pure il benestare per quanto era stato esatto dopo il termine dell'ultimo « indulto », con l'obbligare altresì al contributo dei venti soldi « coloro che non l'avessero per anco soddisfatto »: segno che neppure era sempre cosa agevole esigere il dovuto pagamento. Anche questa volta (19 maggio) il Senato confermava ogni cosa per il consueto decennio.

Dalla esposizione fatta dai consoli e consiglieri all'Università dell'Arte nel 1764, risulta cessato questo introito per essere terminato il relativo pri-

vilegio, venendo così a mancare all'Arte ogni mezzo di sussistenza. Tuttavia nella supplica inoltrata per richiedere appunto l'autorizzazione a ricavare con una nuova tassa i mezzi finanziari occorrenti alle spese inderogabili dell'Arte stessa, non si parla del rinnovo di tale diritto. Il perchè non appare chiaramente: forse vi fu qualche atto separato a noi non giunto.

Comunque, sta il fatto che precisamente dieci anni dopo, nel 1774, mentre in altra supplica sul consueto argomento delle ristrettezze finanziarie, neppure si accenna al detto privilegio, si ha appunto in data 15 aprile un istrumento mediante il quale l'affare delle « mole » riceveva una sistemazione diversa da quella fissata nelle norme del 1674. Con questo atto stipulato dal notaio dell'arte Geronimo Assereto nella casa del mercante Ambrogio Gnecco, i consoli Giuseppe Montanaro e Lazzaro Molfino, il consigliere Desiderio Oliva e i « surrogati » Sebastiano Musso, Francesco Burneto per i consiglieri assenti Lorenzo Parente e Antonio Maria Campanella, appaltavano a certo Francesco Maria Scotto q. Bartolomeo « il jus privativo a detta loro Arte a titolo di patrimonio competente alla forma delle antiche regole, e privilegi di provvedere le pietre, e muole per lavorare li coralli rotondi, et a botticelle di ogni qualità ad uso di fabbricanti e manifatturieri di detta Arte in tutto il Dominio di questa Ser^{ma} Repubblica ».

L'appalto doveva avere la durata di dieci anni a cominciare dal giorno in cui se ne fosse conseguita « la comprovazione dal Ser^{mo} Senato secondo il solito », la quale espressione sta a indicare appunto una ininterrotta continuità nella concessione governativa. Non solo; ma tale regolamento della fornitura delle « pietre » risulta da questo documento in vigore almeno da qualche decennio.

Infatti è detto nell'istrumento che l'appaltatore non poteva fare altro commercio delle dette mole, nè accrescerne il prezzo; ma doveva mantenerne provvista l'Arte durante il decennio e alle solite condizioni, « senza alcun aggravio o alterazione », impegnandosi ad osservare tutti li capitoli, ordini e decreti... concernenti al detto uso e provvista di dette pietre in tutto alla forma delli altri precedenti contratti ».

Che poi questo provento non dovesse ormai più avere un grande valore per l'Arte, le cui spese « tra salarij del Mag.co Cancelliere e mandati » ammontavano nel 1734 a più di mille lire, si può comprendere osservando che l'annuo canone pagato dall'appaltatore era di cinquanta lire moneta corrente fuori banco da pagarsi alla fine di ogni anno al cassiere dei corallieri. Il motivo della deficienza dei mezzi finanziari costituisce appunto, già nel XVII secolo ed ancor più nel settecento, come ancora avremo da ricordare, un argomento costante di lagnanze ed un oggetto continuo di studi per trovare i necessari e pur mai sufficienti ripieghi.

Ma accanto a queste difficoltà finanziarie, altre di genere diverso se ne presentavano alla nostra Arte nella sua vita interna e nei rapporti con attività esterne. Un problema fondamentale era intanto quello del rifornimento della materia prima, la quale con grandi fatiche e disagi procuravano gli abili e intraprendenti marinai che si dedicavano a questa caratteristica pesca.

V.

La pesca e l'arte del corallo.



Sui rapporti dell'Arte dei corallieri con i pescatori del prezioso polipaio, per quanto riguarda il commercio del corallo, ebbi già a trattenermi in altro mio scritto (1). Qui aggiungerò qualche altro dato su questa questione, che era di somma importanza per più rispetti.

Siamo nel 1626: nel momento dell'ascesa di Livorno, grave minaccia per la Dominante, quando il Granduca di Toscana, « il quale — dice una supplica dei corallieri — invigila nel mantenimento dell'arti nel suo stato », aveva con pene severissime proibito l'introduzione di coralli lavorati nel suo territorio, vietando nello stesso tempo che i mercanti forestieri potessero comprarvi coralli greggi per recarli a lavorare altrove.

Noi che conosciamo i recenti intrighi di quel Governo per indurre artigiani genovesi a stabilirsi a Pisa e Livorno, possiamo comprendere chiaramente come queste disposizioni fossero rivolte contro l'antica e tuttora fiorente arte della Repubblica a vantaggio della nascente industria toscana. A tal fine, il governo granducale cercava pure di allettare pescatori di altre nazioni, e in particolar modo liguri, perchè portassero a vendere in Livorno la loro merce. Onde il duplice detrimento per la Repubblica, sia delle gabelle in conseguenza del mancato ingresso del corallo, sia dell'Arte, che « per non haver materia da fabricare » se ne andava « del tutto in rovina con danno dei maestri, e della maestranza, ed infiniti poveri, che con quest'arte sogliono mantenere le famiglie loro ». Senza contare che, essendo proibito dalla legge del 1603 « alli maestri et alli manifatturieri » di recarsi a lavorare fuori del Dominio, non rimaneva — a chi aveva speso tutta la vita per imparare questo mestiere — come mantenersi, dato che non gli era consentito esplicitamente la propria attività nè in Genova nè altrove.

(1) *Liguri pescatori di corallo*, cit.

Che cosa chiedessero questi corallieri già dissi: che cioè i pescatori liguri fossero obbligati a portare il prodotto della pesca alle loro case o dove loro piacesse nel Dominio della Repubblica, « conforme all'uso antico », in modo che anche i Genovesi fossero in grado di comprarne per i propri bisogni.

Tale richiesta sostenevano, innanzi al Magistrato dei Padri del Comune, i consoli Paolo Semino e G. B. Sartore con i corallieri Pietro Antonio Gazzino e Stefano Pavona, essendo assenti i pescatori citati a comparire e solo intervenendo il procuratore della Comunità del Cervo, uno dei luoghi principali di armamento delle coralline liguri: costui però veniva in seguito sconfessato dai pescatori stessi, i cui interessi non aveva saputo o voluto difendere.

Ho seguito già nello studio citato tutta la discussione sull'argomento e le ragioni portate da una parte e dall'altra. Vivace era stata la difesa fatta in nome dei corallatori, lontani per le operazioni della loro pesca, da uno dei « principali interessati in detto negotio », G. B. Ardissonne, e dal loro legale, il dottor Domenico Cavazza. In conclusione costoro, dopo aver negato « i supposti della prohibitione de Prencipi forestieri » e la mancanza in Genova del corallo occorrente per esercitare l'arte, affermavano che i corallatori avrebbero « abbandonato l'impresa della pesca » piuttosto che « offerire tanti loro sudori alla discrezione dei corallieri ». Notevole, per il punto di vista dal quale qui guardiamo la questione, l'affermazione dello stesso dottor Cavazza, contenuta nella sua esposizione: essere cioè l'arte dei corallieri « di ornamento e mantenimento » per Genova e « *nata si può dire in questa città* ».

Ma osservavano i nostri Mercanti corallieri che il commercio del corallo grezzo, per parte dei pescatori liguri, si faceva, fino a quattro o cinque anni prima, in Dominio e specialmente ad Alassio; senonchè negli ultimi tempi « altri » aveva cercato « con allettamenti » di deviare questo negozio, « con grave pregiudizio della Repubblica, che va perdendo l'arte, quale s'introduce altrove, specialmente in Livorno ».

Le quali parole, messe in rapporto con le notizie già riferite del 1603, ci mostrano chiaramente come recente fosse l'introduzione di questa industria in Toscana.

Intanto i Padri del Comune, rilevando « che li Armeni, à quali dal publico si era dato stanza per introdurre il loro » commercio in Genova, facevano appunto « negotio di gran qualità in detti coralli »; riconosciute giuste le ragioni addotte dai corallieri, riferivano al Duce e ai Governatori in loro pieno favore, sia per l'interesse delle gabelle, sia per il mantenimento dell'arte e l'« avviamento de artisti et operarij ». Così si giungeva al decreto del Senato del 6 luglio, che obbligava i pescatori « per triennium proximum »

a portare il corallo ai luoghi « eorum respective habitationum, aut alio, in Dominio tamen Reipublicae, in quo illa vendere cuilibet possint iuxta antiquum morem ». Ho ricordato altrove che si ha notizia della validità di tale disposizione nel 1652, 1700, 1701, 1710, con la specificazione in più, che il corallo dovesse essere portato nel porto stesso di Genova. A complemento dei dati già raccolti aggiungerò qui alcune altre notizie sul commercio del corallo in Liguria, commercio che nella prima metà del XVIII secolo veniva a trovarsi in condizioni alquanto mutate.

Intanto non è a credere che, in questo tempo, pervenisse nella Dominante soltanto la merce dei pescatori liguri; chè anzi una carta del 21 dicembre 1732 (1) ci fa sapere come ricchi mercanti comperassero « partite rilevanti » di coralli grezzi recate nel porto di Genova da « Napoletani, Liparoti, Trapanesi, Corsi et altre Nazioni ». Ultimamente, ad esempio, certo Nicolò Giudice aveva fatto acquisto « di una partita di coralli sgrezzi da Liparoti ascendente a lire centomila compreso anche il Coralluccio e teraglio ». In ispecie queste ultime qualità inferiori della merce venivano comperate dai mercanti minori (« decaduti », come si dice nel documento), i quali si trovavano quasi oppressi da quei mercanti « potenti », che disponevano di capitali ingenti e monopolizzavano la massima parte della materia prima. In seguito a tali considerazioni si erano appunto riuniti i consoli dell'Arte, Giacomo Gazzo e Francesco Oliva, e i tre consiglieri Costantino Pratolongo, G. B. Brunetto, Pietro Paolo Boero, essendo assente il quarto, Angelo Agostino Recco; e costoro, insieme con i corallieri G. B. Leverero, Francesco Costa, Gio. Maria Rocca e Giuseppe Massardo, avevano compilato in merito al lamentato inconveniente un capitolo da sottoporre alla superiore approvazione.

Si proponeva, cioè, che in avvenire tutte le partite di corallo acquistate da qualunque mercante coralliere, direttamente o per mezzo di terze persone, o che in qualunque altro modo giungessero in città o nel Ser^{mo} Dominio, non dovessero rimanere esclusiva proprietà del compratore.

Così doveva stabilirsi per qualunque qualità di coralli, sia grezzi che tagliati, oppure « coralluccio, teraglio, bruttura tanto grezzi che lavorati » senza distinzione di provenienza, fossero cioè « sì de Napoletani che di Liparoti, Corsi, Trapanesi, S. Margherita, di Riviera di ponente, Livorno e di qualsivoglia altro luogo niuno escluso ».

Se, dunque, il compratore fosse mercante coralliere, sarebbe in obbligo di fare denuncia all'Arte, per mezzo del sindaco e del massaro, della mercanzia acquistata, perchè tutti quegli altri mercanti corallieri, a cui tornasse

(1) A. S. G., *Artium*, filza n. 1.

conveniente, potessero averne una data porzione, riserbandosi però sempre a chi aveva compiuto l'operazione la quarta parte di tutto il quantitativo.

Questi partecipi dell'acquisto dovevano però entro due giorni soddisfare al pagamento della parte loro assegnata, compresi tutti gli oneri incontrati dal compratore per senseria, noli, assicurazioni od altro, aggiungendo in più il due per cento, oltre il costo e le spese di provvigione.

Nessun pretesto poteva ammettersi da parte del Mercante coralliere acquirente; ma il corallo dovevasi dividere nel modo indicato « con la libertà alla forma de decreti del Senato Ser^{mo} di potersi comprare da qualsivoglia persona tanto dell'Arte suddetta, quanto da chi si sia », così che « tanto ricchi che poveri ne sentano il beneficio ».

La proposta aveva avuto i voti favorevoli di tutti i nove presenti; il documento non ha però nessun attergato delle superiori autorità, nè è registrato nel libro dell'Arte; il che fa pensare che la pratica non abbia avuto corso, o comunque non sia pervenuta a pratici risultati, sia per l'opposizione di « potenti » mercanti che si sentivano danneggiati, i a che si considerasse la richiesta stessa troppo esorbitante.

Rimaneva piuttosto, a vantaggio di questi mercanti, l'antico proposito di costringere i pescatori liguri a portare in Genova la propria merce. Ed ecco che poco dopo, il 14 settembre 1735, veniva ancora pubblicata su questo argomento una grida a stampa (1) dei Ser.mi Collegi. Cominciava essa così: « Desiderando Noi che il Negotio, e l'Arte dei Coralli già molto fertili in questa Nostra Città, e Dominio si conservino, e maggiormente si augmentino a beneficio di questo Traffico, e Comercio, e sperando che possa condurre a questo fine il procurare, che i medesimi Coralli i quali ora si trasportano in altri luoghi forastieri, vengano per l'avvenire, e s'introducano in questo Porto, e Città abbiamo perciò determinato di ordinare, come appunto ordiniamo e comandiamo per questa pubblica Grida [la quale dovrà pubblicarsi ne' luoghi e Giurisdizioni del Nostro Dominio, particolarmente di Alassi, Diano, Cervo e Languiglia, ove sono Bastimenti e Coralline, che vanno alle Pesche dei Coralli] a tutti i Padroni, Capi o Sopracarichi, che saranno alla direzione e governo di esse in detti viaggi, che nel ritorno delle dette pesche, cominciando da quello che faranno in quest'anno, debbano, partendosi dai luoghi, e mari, ove avranno pescato, condursi in questo Nostro Porto di Genova immediatamente, e direttamente, e senza fare altro scalo, nè vendita di Coralli benchè minima in alcun altro Porto, o luogo, nessuno escluso, e quivi portare e denunciare tutto il corallo pescato e che avranno in dette loro Coralline e Bastimenti senza alcuna frode o inganno ».

(1) A. S. G., *Artium*, filza n. 1.

I suddetti padroni ecc., prima di partire per la pesca, erano tenuti quindi, d'ora in avanti, ad obbligarsi nelle rispettive Corti, in atti degli Attuari di queste, di osservare quanto era qui prescritto.

Si rendeva noto, inoltre, che gli Ill.mi Protettori di S. Giorgio concedevano loro che, fatta appena giunti in porto, la denuncia dei coralli « alla forma delle regole dei Caratti », avessero essi « libera facoltà di vendere i coralli medesimi al maggior loro vantaggio, o di lasciargli in Portofranco, per goderne il beneficio dello stesso, o di portarsegli à loro rispettivamente luoghi senza verun altro pagamento, che di quello, che si fà ne' medesimi, e da quali poi sarà loro permesso trasportargli, e vendergli, dove più loro parrà ».

I trasgressori dovevano essere severamente puniti con pena pecuniaria, fino a scudi cinquecento d'argento, ed anche corporale « a giudizio sempre e in arbitrio » del Duce e dei Governatori e Procuratori della Repubblica; alle quali pene dovevano pure andar soggetti « quei Patroni, Capi, o altri delle dette Coralline di questo Dominio, e Sudditi della Repubblica, i quali avessero Patenti de' Principi forestieri, e fossero trovati in dette contravvenzioni ». Tale via avevano tentato infatti i corallatori, sperando di sfuggire agli ordini del Governo, che certo erano stati più volte ripetuti in passato; onde senza pregiudizio di questi e « delle gride già pubblicate » in materia, venivano ora promulgate le presenti disposizioni.

Della pubblicazione della grida erano incaricati i vari Giusdicenti e « particolarmente quelli di Alassi, Diano, Cervo e Languiglia, ove sono delle Coralline, e Bastimenti in maggior numero »: il che conferma quanto altrove cercammo di porre in rilievo sull'importanza di quei centri di armamento in quest'epoca (1). E che gli altri famosi pescatori di corallo della riviera orientale si trovassero allora in peggiori condizioni, ce lo prova pure una supplica presentata l'anno seguente, 1736, dai corallatori di S. Margherita.

Si parla in essa di « totale desolatione di alcune povere case de' Marinai » di quel luogo nel Cap^{to} di Rapallo; la quale desolazione era « proceduta unicamente da fallimenti », verificatisi « ultimamente » in Genova, di diversi Mercanti di coralli, « in tempo del respiro al pagamento loro accordato per facilitare l'esito de' medemi (coralli) entro il termine del più giusto, et onesto prezzo ». Questo episodio ci rivela momenti di crisi per la nostra Arte, sulla quale dovevano ripercuotersi vivamente le conseguenze di questi fallimenti; e noi dovremo ancora esaminare la situazione non molto rosea dell'industria genovese dei coralli in questi stessi anni. Qui ci giova soffermarci ancora brevemente sulla questione che tanto interessava i nostri pescatori.

(1) Cfr. *Liguri pescatori di corallo*, cit.

Ordunque i marinai margheritesi, fatte presenti le loro dolorose condizioni, mostravano come la necessità di poter vendere a contanti la loro merce li avesse costretti a portarla altrove, dove potevano esitarla anche a prezzi più vantaggiosi di quelli offerti dai mercanti genovesi, senza tener conto del « detto risico purtroppo evidente, e più volte purtroppo sofferto in caso di vendita al detto respiro ». Il pericolo poi diverrebbe maggiore con l'applicazione delle norme contenute nelle grida del 1735. Però che i negozianti genovesi avrebbero « regulate le loro offerte a prezzi via più infimi », nella considerazione del pregiudizio che deriverebbe ai pescatori, dovendo portare altrove i loro coralli, una volta che non fosse stato loro possibile di effettuare la vendita nel porto di Genova, dove erano costretti a far direttamente scalo; e ciò sia per le spese di trasporto, sia per il nuovo rischio a cui sarebbero andati incontro, specialmente perchè i mercanti stranieri avrebbero considerato quella merce come rifiuto delle città di Genova.

Evidente era la necessità di vendere i loro coralli prontamente a contanti per soddisfare ai loro creditori, supplire ai bisogni propri e delle famiglie, ed « esentarsi da rissose amarezze, e dispendiosi litiggi tra di loro seguiti, e caggionati da detti fallimenti, dei quali abastanza dalla Cancelleria dell'Ill.mo Magistrato dei Sig.ri Conservatori del Mare, e della Curia di Rapallo ». Inoltre occorreva provvedere ai mezzi necessari all'allestimento delle nuove pesche, senza che essi pescatori fossero costretti, come era accaduto, a lasciar in terra il loro danaro infruttifero, per prendere invece « a cambio, o sia in accomenda nuove colonne loro troppo gravose »; onde supplicavano le Loro Sig.rie Ser.me a voler sospendere l'osservanza della grida, finchè non fosse riesaminata la cosa da quelle Commissioni, a cui avessero voluto affidarla. I Collegi, il 28 giugno, rinviavano intanto la pratica all'Ecc.ma Giunta del Traffico; non risulta però che si venisse ad una conclusione.

Ma di fronte ad una mossa inaspettata ci troviamo poco tempo dopo (1738). Quella stessa Arte dei corallieri che un secolo prima aveva provocato il decreto di cui stiamo parlando, intercedeva ora per l'abrogazione di esso. Veramente, sebbene la supplica fosse fatta in nome dei consoli e del deputato della Loggia dei corallieri, la Giunta del Traffico, a cui la pratica era stata deferita, incaricava l'Ill^{mo} G. B. De Mari di riconoscere « se l'istanza procedesse per sentimento universale dell'Arte ». C'era dunque dubbio, come si vede, che essa potesse rispecchiare interessi particolari; comunque ecco quali inconvenienti si mettevano in rilievo.

Osservavano i supplicanti che dopo la « longa serie d'anni », in cui era stato ordinato ai pescatori di non poter godere del privilegio del Porto-franco di Genova, se avessero toccato altri porti per la vendita dei loro coralli, l'Arte dei corallieri genovesi era venuta « al presente » a trovarsi « in somma

angustia », quando doveva provvedersi della materia prima, poichè i mercanti erano costretti a portarsi essi stessi a Livorno o in altre parti, oppure a dare a terze persone « le dovute commissioni » per i necessari acquisti.

Come si vede, gli ordini del Governo non avevano davvero raggiunto lo scopo prefisso. Del resto la situazione, nello spazio di un secolo, poteva ben essere mutata.

Riflettevano infatti i nostri maestri che « per essere dilatato l'uso di suddette pesche à nationi diverse » (parole che attestano una almeno relativa precedenza cronologica dei pescatori liguri), gli ordini della Repubblica rimanevano nulli per tali corallatori stranieri; di modo che le restrizioni che colpivano soltanto i nazionali risultavano ormai inefficaci, senza contare « il sommo irritamento » che in questi provocavano.

I consoli e il deputato della Loggia dei corallieri chiedevano perciò che le loro Signorie Ser.me volessero concedere « a tutti tanto Nazionali, quanto esteri il privilegio di poter toccare in qualunque Porto e luogo con poter godere il privilegio di questo Porto franco senza spesa di sorte alcuna in caso non le riuscisse la vendita dei loro coralli, sperando che dovessero perder quella somma difficoltà, e malinconia, che soffrono di dover aprodare al presente Porto di Genova » (1).

Anche di questa supplica, che non fu registrata nel Libro dell'Arte, non so quale fosse l'esito definitivo; il che, del resto, non molto ci interessa conoscere. Ci interessa piuttosto aver potuto esaminare alcuni aspetti dei rapporti fra le due industrie della pesca e della lavorazione del corallo, che sortirono in Liguria vicende pressochè comuni: ebbero qui origini antiche e belle tradizioni di abilità e di fortuna; sopraffatte man mano dalla concorrenza di altre popolazioni e dalle mutate condizioni del mercato, giunsero fino ai nostri giorni per spegnersi quasi contemporaneamente, riassorbite presso di noi da altre forme di più larga e vigorosa attività.

VI.

I lavori per i forestieri



Inefficaci si erano adunque manifestati, in definitiva, i provvedimenti per assicurare la merce dei pescatori liguri all'Arte genovese, venendo la situazione in seguito superata dalle nuove condizioni, che si erano create col diffondersi sempre più della pesca dei coralli presso altri popoli. Allo stesso

(1) A. S. G., *Artium*, filza 1.

modo neppur portarono ai risultati ripromessi i divieti della Repubblica per impedire che l'industria della lavorazione del corallo venisse trasportata altrove dagli artigiani nazionali. Nè mancò una certa energia del Governo in proposito.

Abbiamo visto come dal 1603 al 1688 si erano verificati, non ostante le varie proibizioni, parecchi casi di maestri trasferitisi specialmente in Toscana. Alcuni erano stati poi indotti a ritornare anche « con qualche dispendio dell'arte »; altri in seguito ad energici provvedimenti del Governo, quali appunto quelli del 1688 già ricordati.

Ma a nuove astuzie si era ricorso da parte dei forestieri per eludere le provvidenze della Repubblica e sfruttare non solo il numero, ma anche l'abilità dei nostri artigiani, che resta così confermata da questi stessi fatti.

Apprendiamo appunto da una supplica del 1691 che — forse già da parecchio tempo — si erano introdotte nella corporazione, comprando l'arte « per mercante », « persone che tutto altro professavano ».

Costoro non avevano « possibilità di esercitare per proprio conto » tale privilegio, ma solo se ne valevano « per servire à mercanti et ebrei di Livorno e di altre piazze ». Questi forestieri, per mezzo dei suddetti mercanti, avevano così « commodità dimandare à manifaturare i loro coralli nello stato » della Repubblica, usufruendo di quegli stessi manifatturieri che servivano i mercanti cittadini, « già che — si osservava — ad essi et ad ogni altro viensi rigorosamente proibito l'andare a fabricarli et introdurre dett'arte fuori del stato, deludendo in tal maniera la disposizione della legge in gravissimo pregiudicio non solo de mercanti di questa piazza, ma anche della Doana ».

Un siffatto abuso, se si fosse maggiormente esteso, avrebbe portato alla « distruzione » dell'Arte; tenuto conto specialmente che i mercanti forestieri, per la minore entità delle gabelle già rilevata nel documento del 1688, potevano pagare le manifatture ad un prezzo un poco superiore, ciò che costituiva per essi un vantaggio notevole.

Per questo e per altro inconveniente, al quale accenneremo in seguito, i consoli e consiglieri della Loggia ricorrevano alle Loro Signorie Ser.^{me}, perchè volessero elevare il prezzo per la compera dell'arte come mercante, stabilito allora soltanto in lire 60, a scudi cento d'argento. In tal modo quelle persone che non avevano « animo nè commodità di esercitare per conto proprio » l'arte, ma solo a vantaggio dei mercanti forestieri, si sarebbero astenute dall'acquistare un tale privilegio, eliminandosi così l'abuso lamentato.

La pratica fu trascinata in lungo per parecchi anni. Sebbene il Senato avesse già emesso un decreto in conformità della supplica, sempre però — secondo il consueto procedimento — purchè nulla occorresse in contrario al Prest^{mo} Mag^{to} dei Padri del Comune, difficoltà pare sorgessero appunto per

parte di questi ultimi. Rinnovata infine dai consoli l'istanza, dietro relazione dell'Ill^{mo} Paolo Viale, deputato all'arte nostra, il suddetto Magistrato dava, soltanto il 16 marzo 1696, il suo « nil in contrarium occurrere », riducendo però il prezzo proposto per l'ingresso all'arte stessa da scudi cento a cinquanta d'argento.

L'aumento non eliminò l'inconveniente che si voleva sopprimere. Anzi in seguito troviamo che l'introduzione di questa merce per la lavorazione a conto di forestieri, per quanto limitata da precedenti restrizioni, avveniva effettivamente senza opposizione. I tentativi per una netta proibizione fatti, come già vedemmo, dall'Arte nel 1662 e 1688 dovettero fallire. Nel documento già citato del 1738 (1), in cui è ricordato il diffondersi della pesca del corallo presso altre nazioni, si rileva pure un altro fatto già da tempo lamentato, e cioè il trovarsi l'Arte « al sommo dilatata per le parti di Livorno, Marsiglia ed altre parti ». Ciò cagionava « sommo discapito » all'industria genovese, anche perchè, non essendo « così facile » in quei paesi « il dare compimento a lavori di bassa conditione come migliari da libra e migliari da numero questi tutti, o sia la maggior parte » venivano « a fare la loro fine in Genova per la quantità di operarij, che godono la libertà, et il comodo del loro vivere nelle Montagne contigue alla Città in sommo pregiudicio del lavoro sottile che si fabrica in Genova ». Ora, ad evitare un tale pregiudicio, sarebbe stato opportuno — supplicavano i consoli dell'arte — che tali generi « sottili » non si potessero introdurre in Genova se non dietro autorizzazione dei consoli stessi, per modo da permettere il compimento di detti « lavori minuti forastieri » soltanto dopo che gli artefici con giuramento avessero dichiarato di aver ultimata la lavorazione degli stessi generi per conto dell'Arte. I lavori in parola si distribuivano poi « per il mantenimento del popolo » sotto la sorveglianza dei reggitori della Loggia, secondo quelle forme e sotto quelle pene che più convenissero per maggior vantaggio della corporazione « et à meno pregiudicio delli proviggionarij, che fanno suddetto negotio di far lavorare suddetti generi minuti per conto di tante piazze forastiere ».

L'esame della pratica venne demandata il 24 gennaio alla Giunta del Traffico, ma non so se la richiesta venne poi convalidata dall'autorità competente.

Soltanto si può arguire da un frammento di annotazione aggiunto al documento che si dovette subito pensare alla necessità di assicurare, in ogni modo, l'osservanza rigorosa del riposo festivo.

Certo la situazione permaneva invariata, quando il 9 aprile 1750 i mercanti corallieri (2) venivano riuniti in numero di 26 nella casa del Console

(1) A. S. G., *Artium*, filza n. 1.

(2) Ecco il nome dei convenuti: consoli: Franc. M. Oliva e Gio. Carlo Gnecco; consiglieri: Paolo Caffarello, Carlo Massardo, Giacomo Gazzo, surrogato per Ambrogio Gnecco,

Gio. Carlo Gnecco per deliberare in merito « ai gravi pregiudici sin'ora sofferti dalla loro professione ». Si lamentavano disordini nella applicazione delle tariffe, e « l'esorbitante dato a Migliari et altre qualità de coralli tagliati » provenienti da Livorno o « da qualunque altra parte per farsi tondare per conto de Forastieri » con discapito delle fabbriche di Genova, che si trovavano intralciate nella loro attività per la distrazione della mano d'opera in servizio dei mercanti di fuori.

Venivano per tanto approvate le nuove « Tariffe per li lavoranti in Bottega alla giornata, sia Torreggiare, come alla Tavola, infilare, e di tutti gli altri lavori appartenenti all'Arte de Signori Corallieri » (1). È da notarsi che in queste tariffe, fatte dai mercanti, la preoccupazione maggiore si era che i lavori non fossero pagati in più « sotto titolo di regalia lemosina o in altra forma »; il che si può spiegare ricordando che, come era già stato rilevato nella supplica del 1691, i forestieri si trovavano in grado di pagare le manifatture ad un prezzo superiore, accaparrandosi in tal modo l'opera degli artefici.

A regolare il servizio dei manifatturieri si stabiliva che non dovessero trattenere il lavoro oltre i tre mesi, (2) da quando fosse ad essi consegnato, a condizione però che non si potesse dal mercante affidar loro più di quattro libbre di corallo « da oncie cinque in giù » e libbre sei di « grossi ».

Si aggiungevano inoltre due capitoli con cui si cercava di porre riparo agli inconvenienti cagionati dal lavoro per forestieri. Anzitutto i mercanti di Genova dovevano avere la preferenza nel far lavorare i propri coralli « o sia migliari delle loro rispettive fabbriche » dai lavoranti, i quali, se prima non avessero restituito il loro lavoro ultimato, non avrebbero potuto assumerne altro, « et in ispecie di detto forestiere da persona veruna anche matricolata ».

Si argomenta quindi da queste parole che, oltre a quei nostri mercanti che prendevano da altri paesi coralli tagliati da bucare e attondare, i mercanti forestieri stessi continuavano a mandarne direttamente in Genova valendosi di persone « non matricolate », che s'incaricavano della bisogna. Di fronte a tutti si affermava il diritto di precedenza assoluta dei mercanti genovesi, che potevano impiegare per proprio conto qualunque lavorante « vacante di

assente; università: Gio. M. Rocca, Santo Benvenuto, Carlo Amaino, Antonio Rocca, Francesco Gallo, Giuseppe Massardo, Giuseppe Albavera, Angelo Agost. Recco, Bartolomeo Bruneto, G. B. Caffarello, Antonio Parente, Antonio Campanella, Innocenzo Gazzo, Bartolomeo Bruneto, G. B. Giudice, Giuseppe Rocca, Francesco Scotto, Nicolò Gallo, Lorenzo Campanella, G. B. Albavera, Giuseppe Burlando.

(1) Cfr. APPENDICE, documento V.

(2) Nel 1662 si erano proposti due mesi, ma senza fissare il quantitativo.

lavoro ». A togliere ogni possibile inconveniente o inganno si prescriveva inoltre che, per cura ed a spesa della stessa corporazione, si dovesse provvedere ogni lavorante in « migliari o sia migliarini » di un libretto, nel quale venissero di volta in volta annotate la quantità e la qualità del lavoro dato e la ricevuta di quello restituito, ciò che sarebbe valso a far riconoscere quando l'artefice si trovasse senza lavoro « e per conseguenza in stato da poter servire chiunque ».

Inoltre si richiedeva che i maestri mercanti, i quali volessero provvedersi di qualsiasi partita di « migliari » forestieri, fossero obbligati a farne denuncia ai consoli e « Deputati eligendi », perchè questi ne fissassero « il giusto prezzo, rimanendo ad arbitrio dei Proprietari l'accettare il prezzo medesimo ò pure tenerli per loro conto proprio ». In quest'ultimo caso rimarrebbero « soggetti alla prelazione » di cui sopra, avendo solo l'III^{mo} Deputato dei Padri del Comune la facoltà di « permettere la proprietà e lavoro di suddetti Migliari o Migliarini, purchè non eccedano libbre cento ». Il mercante doveva infine pagare al cassiere dell'Arte un soldo per libra per il corallo denunciato, tassa che, in caso di vendita, graverebbe invece sui compratori. Ogni contravvenzione cadrebbe sotto la pena di 500 lire fuori Banco « da applicarsi per un quarto alle povere figlie dell'Arte da maritarsi, un quarto al Denunciante, un quarto al Mag^{to} III^{mo} dei Sig^{ri} Padri del Comune, ed il restante quarto all'Arte ». Con la consueta procedura e il parere favorevole del Deputato all'Arte, Costantino Pinello, restò il tutto approvato come da decreto del Senato del 22 maggio.

Ma qualche tempo dopo, il 31 aprile 1753, per nuova istanza dei consoli dei corallieri, sembrando che dai capitoli ratificati non risultassero chiaramente « tenuti al pagamento del soldo per libra sopra i Migliari ò sia Migliarini quei di essi, che vengono a fabbricarsi in Genova per conto di Forastieri », il Magistrato III^{mo}, udita l'esposizione del Deputato pro tempore Tomaso Franzone, spiegava la deliberazione precedente nel senso che al pagamento della tassa in parola sopra i « migliari » fossero « anche serviti quei che vengono in Genova à proviggione a farsi lavorare per conto de Mercadanti forastieri ».

Con quest'ultima disposizione, però, si venivano a turbare altri interessi, per le conseguenze dannose che produsse ben presto la tassa nuovamente stabilita.

Questa volta intervenivano presso i Signori Ser^{mi} gli III^{mi} Protettori delle Compere di S. Giorgio con una esposizione del 21 maggio 1756, che ci fornisce alcuni dati importanti. Apprendiamo anzitutto da essa che uno « fra li generi di mercanzia » dai quali la Dogana soleva ricavare « un notevole introito » era quello dei coralli, il cui commercio già era in Genova

« floridissimo ». La loro manifattura, poi, serviva a sostenere « moltissime famiglie » di Genova e delle valli del Bisagno e della Polcevera, che lavoravano non solo quelli « di spettanza » dei mercanti genovesi, ma « molti altri ancora che da forestieri venivano per tale effetto » mandati in Genova « a provvigione ».

Veramente già « da molti anni » questo commercio andava decadendo, ma specialmente tale decadenza si era accentuata dopo che nel 1750 « alcuni » corallieri genovesi in numero di « soli » 26 avevano fatto comprovare i due capitoli che noi già conosciamo.

Ora questi coralli « migliari » detti « volgarmente magliarini », che venivano « per lo più a mercanti genovesi spediti da quelli di Livorno a provvigione » per farli lavorare, pagavano per l'introduzione in città il dieci per cento, fra « caratti » (5%) « diritti » (2%) e « riva grossa » (3%), a cui dovevasi aggiungere l'« addizione » dell'1%, essendo ancora soggetti al pagamento del 7%, quando venivano rispediti a Livorno dopo la manifattura. Se non che, in seguito all'esecuzione dei due capitoli del 1750, l'affluenza dei coralli « migliarini » era notevolmente scemata con diminuzione pure dell'introito, che ne ricavava l'Ill.ma Casa di S. Giorgio, a cui spettava il reddito delle dogane. Risultava infatti che nei due anni precedenti all'approvazione dei suddetti capitoli, la sola introduzione dei coralli forestieri aveva dato lire 4959 di banco, mentre nei due anni seguenti, l'introito era stato ridotto a lire 239 di detta moneta. La causa di una così sensibile differenza non poteva quindi essere che la nuova tassa del soldo per libra imposta nel 1750 e il favore accordato ai mercanti genovesi. Era naturale che i proprietari dei coralli forestieri, vista l'aumentata gravezza e l'impossibilità di poter avere, come prima, « in tempo e colla dovuta prontezza » il loro lavoro, si rivolgessero altrove « come in Trapani ed altri luoghi »; il che risultava appunto da lettere scritte dai mercanti di Livorno ai loro corrispondenti in Genova. Equa poteva certo apparire la preferenza data alle fabbriche genovesi di fronte a quelle forestiere; ma era pure da notare che « attesa la decadenza in cui già da molti anni, e prima de' stessi capitoli » era venuto il commercio de' coralli, non si sarebbe aggiunto in tal modo che un maggior danno per i pubblici introiti, nonchè la rovina di tante famiglie, che si mantenevano con quella manifattura. Esse infatti rimanevano la maggior parte dell'anno senza lavoro, data la « malizia dei corallieri nazionali i quali per loro fini privati » aspettavano a far manifatturare i propri coralli proprio nel tempo in cui sapevano giunti quelli forestieri. Il Magistrato dai Protettori delle Compere di S. Giorgio concludeva quindi chiedendo che si ristabilisse la libertà del commercio di detti « migliarini », « circoscrivendo » i due capitoli.

Come al solito, i Padri del Comune all'uopo incaricati riesaminarono la questione per mezzo del proprio Deputato all'Arte dei corallieri, Giacomo Lomellino, e sentiti ancora i consoli dell'Arte stessa e « molti maestri lavoratori delle due valli », considerato che dopo l'esecuzione dei due capitoli in discussione era scemato il commercio di tal genere di mercanzia, e che d'altra parte era « molto cresciuto il numero dei lavoratori », proponevano che si lasciasse il semplice obbligo della denuncia dei coralli importati, senza il pagamento del soldo per libra a carico di coloro che ne avessero comperato o introdotto in città.

Il diritto di preferenza nella lavorazione per i mercanti genovesi doveva poi conservarsi, fintanto però che essi mercanti tenessero « provisti detti Lavoranti di libbre quattro almeno dei coralli »; in modo che, quando ne venisse loro restituita una parte non inferiore alla metà, dovessero immediatamente rifornirne altrettanti fino a raggiungere almeno le quattro libbre fissate, essendo liberi, in caso diverso, i manifatturieri di lavorare per chicchessia. Con ciò si riteneva che sarebbe stato possibile conciliare i diversi interessi, onde il Senato approvava il nuovo regolamento « in tutto e per tutto » il 27 agosto 1756.

VII.

Falsificazioni del corallo e difesa della reputazione dell'Arte



Come la nostra corporazione vivamente si interessava della pesca e del commercio del corallo per ciò che riguardava il rifornimento della materia prima, e invigilava l'attività che in questo campo si esplicava fuori del Dominio della Repubblica, cercando d'impedire, per quanto poteva, che l'industria si trapiantasse o si sviluppasse altrove; così aveva pure a cuore di conservare la perfezione tecnica ed insieme la reputazione dell'arte genovese.

Un esempio al riguardo incontriamo fin dal 1603. Nel gennaio di quest'anno consoli e consiglieri, « magistri et laboratores » riuniti nella loro loggia, formulavano una supplica al governo per ottenere che si impedisse una innovazione considerata molto dannosa. « Da un pezzo in qua, essi dicevano, è stato introdotto un nuovo modo di lavorare i coralli che chiamano per via di Chiona (1) del quale restano essi coralli mal manufaturati, e quasi

(1) Si tratta certo qui di quella operazione che si dice « chianare », per mezzo della quale i coralli infilzati si scorzano e si smussano premendoli fortemente.

si possono dir lavori falsi ». Si invocava perciò un decreto che, a difesa « di un'arte tanto principale in questa città », proibisse di « fare o far fare di essi lavori di corallo a Chiona, nè in alcuna maniera lavorare a Chiona » sotto la pena da 10 a 50 lire per i trasgressori. Il decreto fu effettivamente promulgato il 28 aprile di quell'anno.

La questione della falsificazione dei coralli propriamente detta venne in pieno sollevata e discussa verso il 1679, interessandosene vivamente il Governo della Repubblica. Di quest'anno appunto è una legge a stampa (1) dei Ser^{mi} Collegi « contro le introduzioni e le manifatture di coralli falsi », nella quale si afferma che « è arrivata tant'oltre la cupidigia del guadagno anche illecito, che imitata da alcuni con manifattura finissima la tinta viva del colore del corallo adoperano questa bollendovi pallette di marmo (2), o altri tronchi del medesimo prima ridotti alla forma del Corallo stesso, e riesce così perfetta la tinta, e tanto corrisponde la falsa composizione al peso del vero, che difficilmente da chi non è perito nell'arte vi si distinguono ».

Una notizia molto importante ci fornisce a questo punto il documento, facendoci sapere che Genova dirigeva allora la maggiore esportazione del corallo lavorato verso le Indie, e mostrando insieme quale importanza essa avesse come centro di questo commercio. Si osservava infatti che, se si fosse continuato a fabbricare nella città coralli falsi, « avvedendosi in breve tratto di tempo all'Indie, dove ne è lo smaltimento maggiore, di sì fatto inganno, si screditerà il negotio et anderà conseguente la distrutione dell'arte de Corallieri composta di molte persone, le quali a molti poveri manifatturieri danno la necessaria sussistenza, e quel che anche più è ponderabile essendo questa città stimata *l'emporio de Coralli manifatturati* saranno facilmente persuase le altre Nazioni fabbricarsi anche qua li falsi ». Le Loro Signorie Ser^{me} erano venute in tal modo nella determinazione di proibire l'introduzione e la manifattura nella città e in tutto il Dominio, compreso il regno di Corsica, di tale mercanzia, perchè fosse manifesto agli stranieri che non si lavoravano in Genova se non i coralli veri.

Decretavano perciò che nessun cittadino o distrettuale o suddito della Repubblica o forestiere potesse « in qualunque modo manifatturare o far manifatturare, introdurre o far introdurre... qualità alcuna di composizione, ò pietra, ò altra qual cosa sia, che colla riflessione anche al peso habbi ap-

(1) A. S. G., *Artium*, filza 1.

(2) Il corallo artificiale anche oggi è fatto di una pasta preparata con marmo cristallino e colla di pesce od olio molto essicante. Compresa in stampi speciali, viene quindi lasciata essicare. Il corallo falso, che imita perfettamente quello naturale, già in passato fece a questo forte concorrenza.

parenza di corallo »; nè « prendere nelle manifatture, negotiations, introduzioni, ò compositioni di detti coralli falsi alcuna partecipazione od havervi alcuno interesse benchè minimo, ò in altro modo consentire, ò cooperare in conto alcuno, diretta, o inderettamente, che si faccino tali manifatture, negotiations, introduzioni, ò compositioni, ne permettere che sotto qualsivoglia titolo, pretesto, ò colore gli entri in borsa utile, alcuno che da tali manifatture, negotiations, introduzioni, o compositioni provenga sotto pena di dieci anni di relegatione nel Regno di Corsica, ò di dieci anni di Galea in arbitrio de Serenissimi Collegi, della perdita di dette merci o sia coralli falsi, et anche di scuti 200, sino a mille d'oro a giudizio di lor Signorie Serenissime ».

La gravità delle pene fissate mostra quale valore si desse a tale pratica, la quale veniva sottoposta, come quella che era di sommo momento, al Minore e al Maggior Consiglio, che l'approvavano rispettivamente il 21 giugno e il 6 settembre 1679.

Una eguale procedura si era seguita per il decreto del 1603 riguardante l'altra capitale questione del trasferimento dell'arte fuori del Dominio; e come su una tale faccenda avevano avuto incombenza — lo vedemmo da un documento del 1688 — gli Inquisitori di Stato, così ora allo stesso Magistrato veniva pure data autorità di vigilare, sentenziare e punire i colpevoli in conformità dei capitoli di sua istituzione.

La grida che il 16 settembre venne pubblicata dal cintraco nei luoghi soliti e consueti della città, porta pure un talloncino di carta ad essa aggiunto, nel quale si legge il « modo di riconoscere li suddetti coralli falsi »; ciò che si otteneva « bagnandoli con acqua ò saliva e fregandoli con fazzoletti, o tela di lino bianca », in modo che restava « la tinta attaccata à detti fazzoletti ò sia tela ».


Nei provvedimenti da ultimo esaminati, come si vede, è dominante il pensiero di assicurare il mantenimento della buona riputazione dell'arte genovese. E la stessa preoccupazione troviamo pure, ad esempio, in altro documento del 1691, da noi già citato. Vi si parla, come vedemmo, di quei mercanti corallieri improvvisati che non esercitavano l'arte per proprio conto, ma per comodo soltanto dei « mercanti et ebrei di Livorno e di altre piazze », i quali riuscivano così a valersi ugualmente dell'opera degli artefici genovesi, impediti dalle leggi della Repubblica ad uscir fuori del Dominio.

Orbene, i consoli e consiglieri della nostra Loggia consideravano pure « un'altra conseguenza non meno pregiudiziale della prima », e cioè che fabbricando talvolta i suddetti mercanti anche per proprio conto « qualche partita di coralli », questi riescivano « di deteriore condizione, non avendo essi possibilità nè abilità di farli di quella perfezione si deve ». Dal che — dicevano i supplicanti — « ne segue, che trasmettendosi essi

(coralli) nelle parti di Spagna, e altrove spacciandosi per fabbrica di Genova, vien detta mercanzia a perdere assai di credito, che suole avere quella s'invia da mercanti di questa città, in gravissimo discapito del traffico e commercio della medema difficultandosene sempre più il smaltimento ».

Notizie degne di nota anche queste, le quali ci fanno conoscere un altro dei principali mercati di esportazione dei nostri coralli *manufatti*, attestandoci ancora il valore delle « fabbriche » genovesi alla fine del XVII secolo.





LA DECADENZA (SEC. XVIII)



I.

Tasse sui corallieri e sul corallo



Valore e pregio non vennero meno all'arte dei coralli in Genova neppure nel settecento; una progressiva decadenza tuttavia è innegabile, mentre tale industria, con quella della pesca, si estende e fiorisce presso altre popolazioni, specialmente italiane.

Nella vita interna della corporazione sempre più vive si fanno le esigenze e le difficoltà di carattere finanziario, e insistenti le lagnanze per la perdita degli introiti e la conseguente mancanza dei mezzi necessari al suo mantenimento.

Lamenti di tal genere noi abbiamo già ascoltato fin dalla prima metà del XVII secolo. Gli introiti dell'Arte erano dati, come sappiamo, oltre che dalla porzione delle condanne che spettava alla Loggia, dal pagamento della « buona entrata » da parte di chi comperava il privilegio di maestro; da tasse particolari consentite dallo statuto; da monopoli come quello ricordato delle pietre o mole da lavoro e infine da imposizioni varie sulla merce introdotta per la manifattura.

L'aumento dell'ingresso per i maestri mercanti, stabilito nel 1691 in scudi 50 d'argento, per quanto rivolto, come vedemmo, ad altro scopo, era stato conservato con vantaggio finanziario della Università.

E poichè l'arte si era largamente estesa nelle vallate del Bisagno e della Polcevera e specialmente nella prima, dove sempre più numerosi erano quelli che si dedicavano a tal genere di lavoro senza neppure essere iscritti alla Loggia, si era finito per estendere a costoro la facoltà di esercitare l'arte col pagamento di un più tenue ingresso.

Già nel 1662, il primo di quei capitoli da noi altre volte ricordati e che non sappiamo però se venissero definitivamente approvati, riguardava appunto la concessione « a persone di villa quali esercitano detta arte senza essere a essa ammessi » di poterla comprare pagando lire quindici, ossia la metà della somma stabilita dagli ordini precedenti.

Non abbiamo altre notizie precise in proposito. Soltanto assai più tardi, nel 1755, troviamo che il numero dei lavoranti era molto cresciuto « in quasi tutte le ville e Parrocchie » delle vallate del Bisagno e della Polcevera, dopo che il Senato, ad istanza dell'Arte, aveva concesso « a tutti li Paesani delle due valli » di farsi ascrivere come maestri lavoranti col solo pagamento di 40 soldi.

Cotesti « paesani » ebbero sempre un trattamento diverso dagli altri artefici; così, ad esempio, riguardo alle tasse personali fissate nel 1768.

Queste tasse, consentite già dall'antico statuto, erano in vigore ancora nel 1647, quando, in seguito alla concessione del monopolio delle « pietre », si era deliberato che esse, con il nuovo introito e appena fosse stato possibile, dovessero essere soppresse. Non sappiamo in quale anno tale soppressione si effettuò.

Forse il 23 giugno 1671, quando il Magistrato dei Padri del Comune ripubblicava il « Proclama pro petris » nella stessa forma del 1647, le tasse in parola non erano ancora state abolite; ma certo più non si applicavano, almeno da qualche tempo, nel 1764.

In quest'anno infatti l'Università dell'Arte, appositamente congregata, rilevava che « da qualche anno » erano cessati « tutti gli introiti » dopo l'abolizione della tassa sui « migliarini » forestieri e la fine del monopolio per la vendita delle « mole ». La cassa della corporazione si trovava pertanto « non solo senza denari, ma di più aggravata da debiti » e perciò « incapace a supplire alle spese forzose di salarii di Cancelliere, Massaro e Sindaco, Torchie per la Processione della Solennità del Corpus Domini, Tassa delli Fanali, et altre dovute alla Camera dell'Ill.^{mo} Mag.^{to} dei Padri del Comune ». Si proponeva quindi di decretare l'imposizione di una tassa annua di soldi quaranta per i « Maestri Mercanti Fabricieri », soldi sei e danari otto per i Maestri lavoranti domiciliati nella città dentro la giurisdizione della Mag.^{ca} Ruota, e soldi quattro per quelli delle « ville » circosvicine; tasse che dovevano unicamente servire all'estinzione dei debiti fatti per dette spese negli anni passati.

Approvata dall'Università dell'Arte con voti 21 favorevoli e sei contrari, la proposta non veniva ratificata dal Senato che il 19 luglio 1768. Ed era provvedimento tardivo e insufficiente; chè pochi anni dopo, il 17 marzo del 1774, ascoltiamo nuove lagnanze, divenute ormai abituali, dei consoli e consiglieri riuniti con alcuni maestri in regolare assemblea.

Si è potuto riconoscere « in pratica » — essi dicono nella proposizione approvata — che « uno dei motivi principali per cui la nostra Arte, già da qualche anno è andata in decadenza, e va tutti i giorni maggiormente scemando di credito » è derivato dalla mancata osservanza delle regole dell'Arte e dalla « perdita di quell'introiti, che si facevano per lo passato ».

Si vedeva quindi la necessità di rinnovare le tasse sui coralli che venivano introdotti in città, come un tempo si praticava.

Già nel 1733 si era presa una analoga deliberazione, comprovata dal Senato il 30 gennaio 1734.

Il motivo determinante era stato anche allora lo stesso: i debiti, che in quel tempo ascendevano « a lire mille e più tra salarij del M.^{co} Cancelliere e Mandati senza nemmeno poter suffragare in parte alcuna le povere figlie dell'Arte sudetta nel loro maritare ».

A unanimità quindi i 34 convenuti (1) avevano richiesto, oltre la conferma del privilegio delle « pietre », l'autorizzazione ad imporre il carico di soldi 20 per tutte le « cassie, sporte e corbette, sacchi, barilotti et altro » ove fosse riposto « corallo, coralluccio, terraglio, spontature, coralli tagliati di qualsivoglia qualità et altro » per un peso superiore ai 50 rotoli, destinando un terzo del provento al Magistrato dei Padri del Comune, un altro terzo alla Loggia e il rimanente « alle figlie da maritarsi et ai poveri di detta Arte nelle feste del Santo Natale ».

Nel 1750, poi, era stata imposta anche la tassa del soldo per libbra sui « migliari » forestieri, abolita però, come vedemmo, nel 1756, per istanza della Casa di S. Giorgio. Ed anche l'imposizione precedente del 1734 era stata certo soppressa, se nel 1774, come dicevamo qui sopra, s'invocava il rinnovamento delle antiche tasse sui coralli.

Ma, laddove nel 1734 veniva colpita l'introduzione del corallo senza distinzione alcuna, questa volta si stabiliva che la tassa fosse di 20 soldi per ogni cassa di coralli di prima qualità introdotta dal Porto Franco in città, di soldi sei e denari otto per ogni cassa di corallo di seconda qualità (« spontatura

(1) Ecco i nomi dei convenuti: consoli: Pietro Antonio Burnato, Domenico G. B. Gazzo q. G. B.; consiglieri: Franc. Oliva, G. B. Leverero, surrogato per Camillo Campanella, Giorgio delle Piane; Università: G. B. Oliva, Giacomo Gazzo di Pietro, Santo Benvenuto, Antonio Gazzo di Pietro, Carlo G. B. Amaino, Giacinto Costa, G. B. Brunero, G. B. Canale, Franc. Scotto, G. B. Leverero q. Francisco, Pietro Paolo Boero, Domenico Montanaro, Francesco Burlando, Innocenzo Gazzo, Nicolò Gazzo, Gaetano Campanella, Antonio Parente, Antonio Grondona, Paolo Bava, Andrea Dolcino, G. B. Tonalla q. Agostino, G. B. Torrazza q. Gottardo, Lorenzo Campanella, G. B. Spallarossa q. Battista, Franc. Costa, Ambrogio Gnecco, Andrea Spallarossa q. Battista, Giovanni Canale.

e coralluccio »), e di soldi quattro per ogni cassa di corallo di terza qualità (« terraglio e terragliatura »), qualunque fosse il peso delle casse stesse. Inoltre, rispetto ai « coralli detti comunemente migliarini », veniva imposto il pagamento di soldi 20 per ogni sacco da libbre cento in giù e soldi 40 per quelli eccedenti detto peso, aggiungendovi infine l'antico aggravio di un soldo per libbra a carico dei « migliarini » che si lavoravano per conto di forestieri.

Ciò dimostra che quella diminuzione lamentata dai Protettori di San Giorgio nel 1756 circa l'introduzione di detti coralli forestieri, dovette essere in seguito arginata. Ancora alla fine del secolo vedremo sempre sussistere tale introduzione del corallo inviato in Genova da altri paesi per essere ivi lavorato, pur non trovandosi allora più tracce della tassa ora rinnovata ed approvata con decreto del Senato del 25 aprile 1774.

II.

**Il « garzonato » e le regole sull'esercizio dell'Arte
nella prima metà del settecento**



Ad un'altra causa, oltre che alla perdita degli introiti, vedemmo essere ascritta, nella supplica dei corallieri del 1774, la decadenza dell'arte « già da qualche anno » avvertita; e cioè a quelle « contravenzioni alle regole e capitoli » della corporazione, che davano luogo a disordini ed abusi dannosi al buon funzionamento dell'organismo artigiano e alla sua migliore efficienza.

Nel settecento non mancarono perciò provvidenze al riguardo. Così fin dal 1720 i consoli dell'Arte richiedevano che venissero riconvalidati « indefinite » gli antichi ordini concessi nel 1614 « ad decennium ». Di questi, soltanto il primo, relativo al pagamento della tassa per la compera del privilegio di maestro, era stato successivamente rinnovato; ma anche gli altri undici, sebbene non riconfermati, avevano sempre ugualmente ottenuto il generale riconoscimento. Ma « da poco tempo » ne era stata da taluno impugnata maliziosamente la validità, « stante la longa prescrizione della comprovazione »; onde, ad evitare simili « pretesti », il Senato aveva tosto accordata la nuova sanzione dei capitoli, in quanto, come dicevano i consoli, era cotesto « l'unico freno al buon regolamento » dell'Arte.

Spinta da tale considerazione, nel corso del secolo la Loggia molto si adoprerò per conservare le antiche consuetudini o adattarle alle nuove cir-

costanze, in conformità anche delle disposizioni generali occasionalmente promulgate dal Magistrato dei Padri del Comune, che a tutte le Arti sovrain-tendeva. Gli istituti del garzonato e delle maestranze, il diritto dell'esercizio professionale, le elezioni dei diversi ufficiali rientravano pertanto fra gli oggetti della vigilanza e della cura di chi era preposto al governo dell'Arte.

1. *Una controversia per il diritto di ascrizione.* — Una lunga controversia (1), ad esempio, con la quale è forse pure in rapporto la supplica ora ricordata, fu dalla Loggia sostenuta, nella prima metà del settecento, in difesa degli antichi ordini, che fissavano il diritto di ammissione al privilegio di maestro coralliere.

L'esame di questo contrasto ci permetterà di farci una più chiara idea della situazione dell'Arte in questo momento, specialmente per quanto riguarda la disciplina del garzonato e la procedura seguita in siffatte competizioni.

Per le regole del 1498, come sappiamo, il diritto di accartamento era riservato agli abitanti della città o delle tre Podesterie; senonchè i « distrettuali », a fine di evitare il pagamento dell'ingresso come compratori dell'arte, avevano introdotto l'abuso di farsi ascrivere quali garzoni presso qualche maestro, per seguire il tirocinio prescritto dei sette anni.

La consuetudine nel 1730, a quanto almeno si legge in un documento di quest'anno, durava da oltre un secolo. In tal modo nel 1718 certi Nicolò e Gio. Batta Giudice erano stati accartati dal maestro Giacomo Giudice loro zio, e ciò contro la legge, essendo essi nativi del Cervo, una delle principali terre della Riviera di ponente dedita alla pesca del corallo, e che, come qui risulta, aveva pure dato parecchi attivi elementi all'arte genovese.

I consoli e consiglieri della Loggia avevano quindi nel giugno del 1719 « appontate » le carte di detti Giudici, provocando un ricorso del maestro, che era stato però respinto dal Magistrato dei Padri del Comune (10 maggio 1720).

Ciò non ostante il Giacomo Giudice continuò ugualmente a trattenere presso di sè e a far lavorare i propri nipoti, per cui, di fronte a questo ostinato atteggiamento, i consoli avevano chiesto al suddetto Magistrato l'autorizzazione ad applicare al recalcitrante il disposto di un capitolo del 1613, che stabiliva la pena da 10 in 20 lire, ad arbitrio dei Padri del Comune, per chiunque avesse dato da lavorare « lavori attinenti » all'arte a chi non potesse esercitarla; autorizzazione che veniva concessa il 30 luglio 1720. Ma il giorno dopo, ecco lo stesso maestro accartare un altro parente, Filippo To-

(1) I documenti relativi sono in parte nel citato *Libro dei corallieri* (Biblioteca Civica Beriana), in parte nelle filze *Artium* dell'ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA.

maso; onde questi e il nominato Gio. Batta (del Nicolò non si ha più traccia nei documenti) venivano avvertiti che facilmente sarebbe stata impugnata la validità dei loro atti di garzonato sia perchè, essendo entrambi del Cervo, non erano compresi nel limite territoriale contemplato dalla legge, sia perchè, contro i capitoli del 1614, gli istrumenti relativi non erano stati fatti dal notaio dell'arte e alla presenza dei consoli e consiglieri.

I due giovani allora, informati di ciò, ricorrevano al Ser^{mo} Senato riportando il 5 sett. del 1721 la comprovazione dei due atti notarili, « purchè nulla fosse occorso in contrario al Prest^{mo} Diputato all'arte suddetta de Prest^{mi} Padri del Comune, uditi i consoli della medesima ». Tale grazioso decreto gli interessati, ad evitare premature opposizioni, se l'erano « tenuto segreto » fino al termine della loro carta, ossia fino al 1728; dopo di che lo presentarono al Deputato all'Arte per ottenere il « nil in contrarium » necessario. Saputo ciò, i consoli si rivolgevano ancora ai Padri del Comune, ricordando la loro dichiarazione fatta al tempo della prima causa col maestro Giacomo Giudice, e confermata dall'Ill^{mo} Mag^{to} dei Supremi Sindicatori, con la quale erano stati riconosciuti sempre in « viridi observantia » gli antichi ordini dell'arte. Avevano allora ritenuto che in tal modo sarebbe stato « posto sistema e freno all'abusi che si volevano introdurre in totale distruzione » dell'Arte stessa; ma il subdolo operato dei predetti artigiani mostrava ora che la cosa stava ben diversamente. Occorreva riparo: e fra gli altri inconvenienti, non si taceva il solito e pur forte motivo finanziario, in quanto che, costituendo i 50 scudi d'argento, che doveva pagare chi voleva essere « mercante » e non era nè della città nè delle tre Podesterie, il solo introito della Loggia, questa con siffatti mezzi illegali si verrebbe « a disperdere e dissipare ».

I Padri del Comune accoglievano le ragioni dei consoli e decretavano che il Deputato competente non potesse dare il suo « nil in contrarium », senza prima aver consultato il Magistrato stesso (20 febbraio 1728).

Non paghi di ciò, detti consoli, il 24 marzo 1728, avevano anche inoltrato al Ser^{mo} Senato altra supplica in cui, senza specificare il caso particolare, invocavano provvedimenti di massima per impedire abusi del genere di quelli lamentati contro i capitoli della corporazione, ottenendo che venissero incaricati di esaminare la loro richiesta gli Ecc^{mi} Ippolito Settimio Invrea e Bartolomeo Feretti sostituito poi, quest'ultimo, da Giovanni de' Franchi. Costoro, interpellato il Magistrato dei Padri del Comune ed avuta conferma della piena sussistenza degli antichi ordini invocati dai consoli, avevano proposto che venisse « circoscritto » il decreto concesso ai Giudice, deliberando che per l'avvenire non potessero farsi « decreti derogatorij à capitoli di detta Arte senza il previo esame dei medesimi e dei motivi » per cui erano stati comprovati.

Ma poichè nel ricorso dei consoli al Senato non erano stati per nulla nominati i due Giudice, tutta la pratica si era svolta fino alla sua conclusione, senza che questi fossero citati per sentire le loro ragioni. D'altra parte, nessuna citazione avevano essi ricevuto neppure dal Magistrato dei Padri del Comune prima della deliberazione del 20 febbraio 1728, che toglieva al Deputato la facoltà di concedere il « nil in contrarium » al decreto in loro favore. E potevano poi i Padri del Comune, « Tribunale inferiore », modificare le deliberazioni del Ser^{mo} Senato? Queste osservazioni movevano i due giovani del Cervo nella nuova supplica rivolta ai Governatori stessi, perchè volessero liberarli dalle « molestie di detti consoli » ed avesse « fine il loro grazioso decreto »; ed i Signori Ser^{mi} commissionavano allora all'esame della pratica i due Ecc^{mi} Nicolò Durazzo e Bendinelli Negrone, Residenti in Palazzo.

Costoro, presa visione dei capitoli e decreti in questione, consideravano anzitutto indispensabile sentire in contraddittorio le parti contendenti, assistite dai rispettivi avvocati.

Vizi formali trovavano in primo luogo i consoli nel « decreto di commissione » ottenuto dalla parte avversaria e che essi impugnavano di nullità.

In merito poi alla sostanza della causa, sostenevano essi la violazione delle note regole dell'Arte, pretendendo che queste disponessero « con parole proibitive e negative, di modo che l'atto fatto in contrario » restasse « ipso iure nullo ». E poichè i due Giudice si appigliavano da ultimo alla clausola contenuta nel capitolo del 1498, che applicava la pena al maestro ma non al famulus, « veluti capitolorum ignarus », sostenevano i consoli che la « buona fede » allegata non era attendibile, allo stesso modo che il religioso professo non può pretendere nulla la sua professione, accampando l'ignoranza della costituzione della religione.

A queste ragioni rispondevano gli interessati respingendo la pretesa della nullità del decreto di commissione, col ribattere le argomentazioni portate in contrario.

Sostanzialmente poi, per ciò che si riferisce all'applicazione degli ordini vigenti, essi si appoggiavano specialmente ai capitoli 16° e 17° del 1492, che ammettevano chiunque all'esercizio dell'arte, in conformità pure della legge dei Dodici Riformatori. Non tenendo conto delle aggiunte successive, essi notavano che tale era la pratica invalsa da più di un secolo, tanto che, anche al presente, esistevano in città ben cinque maestri dello stesso luogo del Cervo, Gian Giacomo Giudice, Agostino Recco, Giuseppe Massardo, Gironimo Giudice di G. B. i quali erano stati ammessi per via di accartazione e avevano persino fatto parte del Consiglio dell'Arte.

Era equo del resto, che essi, come « distrettuali », dovessero avere un trattamento diverso dai forestieri non appartenenti al Dominio della Repubblica; restava ad ogni modo indiscutibile che, secondo anche il voto dei Mag.^{ci} G. B. Gritta e Pier Giovanni della Torre, approvato dagli Ill^{mi} Supremi Sindicatori, in quanto lo statuto, fissando la pena, non passava « con clausole irritanti ad annullare l'atto », questo conservava tutta la sua validità, anche in caso di condanna dell'inosservante.

Si considerasse infine, aggiungevano i detti giovani, che essi avevano già servito per un periodo assai superiore ai sette anni prescritti, e che sarebbero rimasti privi dei mezzi di sostentamento, se fosse loro negato l'esercizio dell'arte appresa.

Tali conclusioni convincevano gli Ecc^{mi} di Palazzo a proporre per i due supplicanti un « generoso compatimento », consentendo ai consoli di procedere, come di diritto, contro il Maestro accartante, ma ordinando nello stesso tempo che i giovani venissero iscritti nella matricola dell'Arte come maestri. Ed il Senato approvava la deliberazione il 10 novembre del 1730, ponendo così termine a questa lunga controversia.

Questo episodio, che così si chiudeva senza che, in fondo, nessuna norma decisiva e precisa venisse fissata dalle autorità competenti, ci mostra tuttavia come le regole vigenti fossero tenacemente, se non fortunatamente difese.

Con l'accentuarsi delle difficoltà interne ed esterne, si rafforzava lo spirito conservatore tendente a mantenere o ripristinare gli antichi ordini convalidati dalla legge. Non di rado, infatti, essi erano stati alterati dai vari particolari interessi in contrasto con reale detrimento dell'Arte; onde nella minacciante decadenza non si trovava di meglio che attaccarsi a quegli ordinamenti, che avrebbero dovuto assicurare l'osservanza di diritti e doveri per il retto funzionamento della corporazione e la conservazione dell'industria.

Ma alle intenzioni non sempre, per non dire assai di rado, corrispondevano i risultati; e il Governo stesso, in genere premuroso del vantaggio pubblico, si doveva mostrare talvolta impotente di fronte ad influenze e interessi particolari o a condizioni difficili, in parte derivanti dalla stessa irruginita e inceppante struttura della vecchia organizzazione corporativa. Comunque, fra la malizia degli uni, e — nella migliore ipotesi — il « generoso compatimento » degli altri, la situazione si rendeva insanabile; nè possiamo dire che siano del tutto in errore i consoli dei nostri corallieri, quando in uno dei documenti della pratica ora esaminata, li udiamo esclamare: « Signori Ill^{mi}, se servono tali strattagemmi ed astuzie non giovano Leggi, Capitoli decreti di VV. SS. Ser^{me} ne opposizioni dell'Arte ». E in tal modo comprendiamo pure come, anche in seguito, si dovesse additare nella inosservanza

della legge una delle principali cause del disordine e della rovina di una industria già fiorente e pregiata.

2. *Limitazioni all'esercizio dell'Arte.* — Se si considerava degno di pena il farsi iscrivere nella matricola della Loggia per una via non regolare, peggiore doveva apparire l'abuso di chi esercitava il mestiere senza la prescritta ammissione.

Non era questo un male recente. I capitoli del 1613 imponevano la pena di lire 25 a chi si trovasse a lavorare come coralliere senza avere « comperato » o « imparato l'arte » (cap. 3°). Ma anche quest'ordine era rimasto spesso inosservato. Certo al tempo in cui si svolgeva e concludeva la causa, della quale sopra parlammo, parecchi mercanti e lavoranti si trovavano in Genova, che erano notoriamente dediti a questa forma di attività, senza far parte della Università riconosciuta dalla legge.

Nel 1731, infatti, ai 16 di dicembre, la Loggia regolarmente convocata (1) si richiamava al suddetto capitolo, aggiungendo che, oltre alla conferma della pena fissata di lire 25, si dovesse pure dichiarare « confiscata la roba et attrezzi », per quanto ciò fosse già tacitamente contenuto nel capitolo stesso. Si voleva con ciò « togliere ogni litiggio » e « oviare a tutti quelli disordini » che ne derivavano, essendo stato rilevato — notavano i consoli — che « per sì tenue pena da molti si faccia lecito esercitare la detta arte in pregiudicio della stessa, e del Mag^{to} de Sig^{ri} Padri del Comune ».

Nello stesso tempo un altro importante capitolo veniva formulato. Era norma consueta di tutte le Arti che l'iscrizione alla matricola come maestro non potesse avvenire se non dopo che si fosse sostenuto uno speciale esame. Veramente negli antichi ordini dei corallieri da noi esaminati nessun accenno abbiamo trovato a questo riguardo; in ogni modo l'obbligo, pur sussistendo, non doveva avere generale e regolare vigore. Pertanto veniva stabilito che « in l'avvenire » tutti quelli che volessero « comprare l'arte dei corallieri, tanto da Mercante, quanto da Lavorante, e li Garzoni terminata la loro Carta », non potessero essere iscritti come maestri, « se non prima esaminati da' Consoli e Consiglieri pro tempore »; dopo di che, se fossero « ritrovati abili » dovevano essere « ascritti, altrimenti licenziati sino a che » non avessero « imparata l'arte suddetta ».

Con ciò si intendeva evidentemente di escludere da questo campo di operosità economica, non solo le persone che vi si dedicavano pur essendo

(1) Ecco il nome degli intervenuti: consoli: Giacomo Gazzo, Francesco M. Oliva; consiglieri: Angelo Agostino Recco, G. B. Burnero, Pietro Paolo Boero, G. B. Leverero surrogato; Università: G. B. Oliva, Francesco Gazzo, Giuseppe Massardo, Gio. Maria Rocca, Antonio M. Vandersi, Gaetano Campanella, Paolo Caffarello, Giorgio delle Piane, Nicolò Gazzo, Domenico Montanaro, Bartolomeo Burnero, Santino Benvenuto, Giuseppe Rocca.

estranee alla corporazione; ma anche quelle che — specialmente esercitando la mercatura — non possedevano una personale abilità tecnica nella lavorazione del corallo, la quale era poi tanto più indispensabile per i manifatturieri, costituendo in generale la maggiore garanzia per la tutela del prestigio dell'arte. Si ricordi in proposito che nel 1586 i mercanti corallieri si arrogavano il titolo di *maestri*, come ad essi soli spettante proprio in quanto non compivano nessun lavoro manuale; tuttavia il non attendere a questo direttamente, non voleva significare che si dovesse ignorare il pratico esercizio della manifattura.

Che poi numerosi e ben noti fossero coloro che professavano l'arte all'infuori della corporazione, si vede dalla stessa relazione che in merito ai suddetti capitoli fece il 7 febbraio 1732 l'Ill^{mo} Agostino Viale, Deputato all'Arte, in seno al Magistrato dei Padri del Comune.

Egli lodava pienamente il deliberato; soltanto proponeva, come condizione, che se ne facesse « publico proclama da publicarsi ne luoghi soliti e consueti » della città « et in giorno festivo al tempo della Messa solenne e de Vespri nelle rispettive ville », ove si facevano « lavorerii de coralli, con affiggersene copia su le Piazze delle rispettive Chiese di dette Ville », non dovendosi esigere le pene da quelli che fino allora si erano « esercitati in detto lavorerio », se non dopo passato un mese dalla pubblicazione e affissione di cui sopra. Inoltre disponeva che dei capitoli stessi si rendessero edotti « personalmente tutti quelli che presentemente » esercitavano nella città e suburbi « l'Arte suddetta di Mercante coralliere... senza essere matricolati in essa », non potendosi però procedere contro di essi, « se non dopo passato il mese dal giorno della notificazione ». Abbiamo di fatto il ricordo di due notifiche fatte a certi G. B. Pratolongo e G. B. Leverero, che sono detti però « maestri lavoranti ». Da queste notifiche possiamo arguire che fra le persone esercitanti abusivamente l'arte ve ne erano di quelle appartenenti alle stesse famiglie di alcuni maestri, dai quali venivano appoggiate. Ci spieghiamo così come nella votazione di Consiglio, mentre il primo dei suddetti capitoli otteneva l'unanimità dei suffragi, il secondo venisse invece approvato con quattro soltanto dei sei voti complessivi. Certo uno dei voti contrari dovette essere quello del consigliere G. B. Leverero, altro individuo, per quanto sicuramente della stessa famiglia, da quello sopra menzionato, che compare infatti accanto al congiunto fra i componenti l'Università dell'Arte nel 1733, dopo l'avvenuta iscrizione.

Una ragione che dovette influire sulla deliberazione dei suddetti capitoli — immediatamente approvati dal Ser^{mo} Senato (19 dicembre) e dichiarati « duratura per tempus pro ut in capitulis principalibus » — credo sia stata pure la riconosciuta opportunità di porre un limite al numero ecces-

sivo di coloro che esercitavano l'arte, in rapporto alla potenzialità decrescente del lavoro.

Questa situazione veniva effettivamente riconosciuta poco dopo, in quella stessa riunione della Loggia del 20 dicembre 1733, nella quale furono prese le deliberazioni già da noi ricordate intorno al rinnovo del monopolio delle « pietre » e della vecchia tassa sul corallo. Orbene, un'altra proposta veniva pure con le precedenti presentata all'Università dei corallieri, e cioè che « stante il gran numero de Lavoranti e garzoni » che erano nell'Arte, « la maggior parte de quali per la scarsezza de lavori » erano « disimpiegati », venisse stabilito che nei prossimi dieci anni non si potessero più accartare garzoni « per sollevare li poveri lavoranti che vi erano ».

Si noti però che mentre le altre due proposte furono approvate una all'unanimità e l'altra con un sol voto contrario, questa ultima non aveva avuto che 25 favorevoli fra i 34 presenti; il che mostra come dovesse urtare interessi di taluni dei corallieri matricolati, in riguardo forse ai loro affari o magari anche a propri congiunti. Ignoriamo tuttavia le ragioni portate il 16 febbraio 1734, dinanzi al Magistrato dei Padri del Comune, da Gio. Batta Canale e da quegli altri maestri corallieri che si erano opposti « anche in voce » all'istanza dei consoli; sappiamo invece che questa, già approvata dal Senato, ottenne pure il « nil in contrarium » del suddetto Magistrato.

III.

Gli ultimi « ordini » dell'Arte



1. *La riforma dell'elezione dei consoli (1755)*. — La supplica relativa alle deliberazioni del 1733 sopra esaminate, rilevava che l'arte dei corallieri, « una delle principali » della città, manteneva « gran quantità di persone, e particolarmente povere genti di diversi villaggi soggetti alli Capitanati di Bisagno e Polcevera ». Abbiamo pure già ricordato come, avendo il Senato, dietro istanza della Loggia, concesso la facoltà a tutti i « paesani » delle due valli di potersi far iscrivere come maestri lavoranti col pagamento di soli 40 soldi, il numero dei manifatturieri si fosse molto accresciuto.

È quanto veniva osservato nell'adunanza dell' « università dei maestri mercanti e lavoranti » tenutasi il 21 agosto del 1755, (1) in cui si proponeva

(1) Ecco il nome degli intervenuti: consoli: Carlo Amaino, Paolo Caffarello; consiglieri: G. B. Caffarello, Gaetano Pratolongo, Ambrogio Gnecco surrogato per Michele Torre, (Lorenzo Campanella, assente); università: Francesco Scotto, Antonio Rocca, Paolo Poggi, Bartolomeo Burneto, Bartolomeo Benvenuto, Giuseppe Montanaro, Emanuele Acati, Pier Antonio Burneto, G. B. Montanaro, Giacomo Castello, G. B. Albavera, Antonio Pratolongo.

una riforma del regolamento per le elezioni dei consoli, imposta dalla nuova situazione.

Appariva evidente che, dato questo gran numero di lavoranti sparsi nelle « ville e parrocchie » delle due valli, se avessero dovuto essi partecipare alle elezioni dei consoli e consiglieri, « conforme si praticava per lo passato », sarebbe stato « molto difficile il potergli avisare, e difficilissimo il trovare sito capace per congregarsi tanta moltitudine di persone ».

Inoltre — proseguiva la « proposizione » fatta d'ordine dei consoli — sempre maggiori si renderebbero i « disordini che si sono sperimentati per lo passato da simili tumultuarie elezioni, nelle quali astenendosi per degni motivi d'intervenirvi li maestri mercanti della città, e restando totalmente all'arbitrio de Paesani, che non sanno distinguere la capacità de' soggetti per governare l'Arte, si vedono per lo più esclusi li migliori di essi, con sommo pregiudicio degli interessi dell'arte nostra ».

Ad evitare tali inconvenienti si proponeva pertanto che per l'avvenire le dette elezioni dovessero farsi dai maestri mercanti e lavoranti, che abitavano « nella giurisdizione della Mag^{ca} Rota, conforme » praticavano « tutte le altre arti », e qualunque fosse il numero dei presenti. Rispetto poi a coloro che abitavano fuori di detta giurisdizione, potessero intervenire, per le diverse parrocchie, soltanto i « sindaci pro tempore » che erano « soliti elegersi ogni anno » dalla Loggia, insieme con quattro maestri di ciascheduna delle parrocchie stesse, da deputarsi liberamente dai soli lavoranti matricolati.

La deliberazione fu il giorno seguente subito approvata dal Senato, salvo il consueto consenso del Magistrato dei Padri del Comune, al quale il 6 settembre riferiva in proposito l'Ill^{mo} Deputato all'arte, Tommaso Franzone, presentando una proposta definitiva, che veniva approvata « in tutto e per tutto » dai Prest^{mi} Padri. Questa relazione contiene alcuni dati interessanti, che ci fanno conoscere la distribuzione dei corallieri nei principali sobborghi, indicandoci quali fossero i loro ordinamenti e i rapporti con la Loggia cittadina.

Abbiamo visto qui sopra che per ogni villa la Loggia stessa eleggeva ogni anno un sindaco, evidentemente come organo di controllo, di tutela e di collegamento.

Ora la nuova proposta sulle elezioni dei consoli, che già nell'ufficiatura del 21 agosto aveva avuto, di fronte a 12 voti favorevoli, 6 contrari, non era stata di pieno gradimento dei sindaci, che rappresentavano le ville delle due valli, per lo « scarso numero de maestri a ciascuna di esse ville in detto capitolo accordato ». Udite le loro ragioni, il Deputato all'Arte « anche di reciproco consenso, e soddisfazione di tutte le parti », formulava quindi le necessarie modificazioni alla proposizione dei consoli.

La villa o parrocchia di Casanova, nella quale abitava « grandioso numero di maestri », era divisa in due frazioni: quella di S. Maria di Casanova, dove si lavoravano i coralli detti « grossezze », e quella della cappella di S. Rocco Transasco, i cui maestri si dedicavano ai lavori minuti detti « mezzanie ». Per entrambe queste località dovevasi nominare un Sindaco, che con quattro maestri per ciascheduna avrebbe partecipato alle elezioni degli ufficiali dell'Arte.

Vi sarebbero inoltre intervenuti il sindaco insieme con sei uomini della villa di Fontaneggi; e quanto a quella di S. Siro di Struppa, a cui in passato si assegnava un solo sindaco scelto alternativamente nelle due parrocchie di S. Gio. Batta di Aggio e di S. Siro di Struppa, due d'ora in avanti se ne sarebbero per essa eletti, i quali con tre maestri per ciascuna parrocchia avrebbero preso parte alle dette elezioni. Infine sei uomini col proprio sindaco avrebbe inviato la villa di S. Giorgio di Bavari.

I maestri poi da destinarsi a tale bisogna, sarebbero stati nominati secondo le seguenti modalità.

In ciascuna villa dovevano porsi in un bossolo i nomi di tutti i maestri del posto; quindi invitati questi dal sindaco nel giorno e luogo più opportuni, alla presenza almeno dei due terzi di essi e previo il controllo dei nomi imbossolati, a fine di evitare ogni inganno e lagnanza, si doveva ogni anno procedere all'estrazione dei maestri, che sarebbero intervenuti alle elezioni dei consoli e consiglieri. Se qualcheduno dei designati non si fosse potuto recare all'ufficiatura per qualche giustificato motivo, altro nome si sarebbe estratto dal bossolo per sostituirlo.

Chi poi fosse intervenuto all'elezione, non poteva essere imbossolato per i due anni successivi; non intervenendo, sarebbe stato punito con pena fino a lire sei, sempre però che non lo avessero legittimamente impedito « ragioni di tempi cattivi, infermità o altro motivo » a giudizio dell'Ecc^{mo} Deputato.

Uomini delle suddette ville troviamo nominati come partecipanti alla ufficiatura del 1764. Ad essa intervengono, nella Camera del Mag^{to} dei Padri del Comune, con il consiglio formato dai consoli Paolo Caffarello e Bartolomeo Benvenuto, dai Consiglieri Gaetano Burlando, G. B. Caffarello e, per gli assenti Michele Torre e G. B. Riva, dai « surrogati » Pier Antonio Bruneto e Giacomo Castello, gli uomini dell'Università, fra i quali sette di Genova, due di Bavari, uno di Casanova, sei di Fontaneggi, quattro di S. Siro di Struppa, uno di Transasco (1).

(1) I nomi degli uomini dell'Università sono i seguenti: G. B. Cartagenova, Lazzaro Molfino, Giuseppe Mantanaro, Giuseppe Parente, Camillo Campanella, Giuseppe Saporito, Antonio Pratolongo di Genova; Giacomo Villa q. Francesco, Pasquale Villa di Angelo di Bavari; Geronimo Pratolongo di Casanova; Matteo Pedevilla q. Benedetto, Giuseppe Spal-

La ragione di tale intervento è, evidentemente, il fatto che la discussione doveva vertere sulla nuova tassa da imporsi a tutti i maestri, compresi i lavoratori delle ville, che erano pertanto direttamente interessati.

Ma non è a credere che con questo dilatarsi dell'Arte i maestri mercanti si lasciassero sfuggire il predominio di cui godevano da tempo in essa. La stessa riforma delle elezioni dei consoli nel 1755 tendeva a impedire i tumulti della massa e a mantenere l'opportuno controllo dei più potenti corallieri su questo atto fondamentale della vita dell'Arte. Ma i mercanti a se stessi riservavano inoltre deliberazioni particolari e funzioni di essenziale importanza.

È naturale che soltanto da essi (1), ad esempio, venisse presa la deliberazione del 1774 riguardante la tassa che sui coralli dovevano pagare i « fabbricanti professori dell'arte »; ma, in generale, è da notarsi che i maestri mercanti consideravano come propria prerogativa la compilazione degli ordini della Loggia.

Opposizioni a tale pretesa non mancarono, ma con nessuna fortuna; e nel 1780 ne abbiamo appunto un esempio, che ci conduce pure a ricordare quello che fu l'ultimo parziale ritocco e perfezionamento dei capitoli della nostra vecchia corporazione.

2. *I capitoli del 1791.* — Nell'estremo settecento troviamo in piena funzione nell'arte dei corallieri l'ufficio del « procuratore », eletto pro tempore dall'Università, con autorità di ricevere denunce, firmare documenti attinenti all'arte in luogo dei consoli e con altre principali mansioni (2). Era procuratore nel 1790 Angelo Canale; al quale veniva conferita la facoltà di compilare nuovi capitoli, a riparo dei soliti « disordini ed abusi in essa arte introdotti ». Otto ne aveva il Canale formati, che ebbero il 6 luglio la convalidazione del Senato, rinnovata il 2 agosto, sempre che, come al solito, non occorresse nulla in contrario al competente Magistrato dei Padri del Comune. Il quale aveva udito, secondo il suo ufficio, il detto procuratore insieme col notaio dell'Arte, Paolo Geronimo Bosio, in nome dei consoli, non tralasciando di ascoltare le ragioni degli oppositori sostenuti dai loro avvocati.

larossa di Desiderio, Giacinto Spallarossa q. G. B., Filippo Rivarolo q. Gregorio, Giacinto Fascie q. Filippo, Benedetto Pedevilla q. Gerolamo di Fontaneggi; Bartolomeo Cevasco q. Giuseppe, G. B. Spallarossa q. Giacinto, G. B. Cevasco di Bartolomeo, Angelo Penco d. S. Siro di Struppa; G. B. Bruneto di Transasco.

(1) Intervenero: consoli: Giuseppe Montanaro, Lazzaro Molfino; consiglieri: Francesco Scotto, Desiderio Oliva, (Lorenzo Parente, assente); Università: Ambrogio Gnecco, Giacomo Cambiaso, Carlo Scotto, Luigi Rossi, Lorenzo Campanella, Cipriano Cambiaso, G.B. Cartagenova.

(2) Di un « deputato della Loggia » che agisce insieme con i consoli si parla, ad esempio, anche nel 1738; e le denunce del corallo importato dovevano essere fatte, nel 1750, a « deputati eligendi ».

L'opposizione aveva però un carattere più formale che sostanziale. I « lavoranti ossia manifatturieri » negavano la validità dei capitoli in parola « per non essere li stessi intervenuti alla costituzione del Procuratore, che li formò, per mezzo dei loro Sindici o Deputati ». Ma i maestri mercanti avevano « a tutta forza » difesa tale validità, dato « l'immemorabile possesso in cui erano di formare li capitoli ad essi meglio visti senza l'intervento dei manifatturieri oppositori ». Era dunque questa un'antica consuetudine del massimo valore per l'autorità dei mercanti corallieri, e poco giovava la considerazione dei manifatturieri che, in passato, nell'esercizio di tale privilegio « saltem vi sarà concorso il loro tacito consenso ».

Del resto, osservavano gli Ill^{mi} Padri, non si trattava di controversia sulla consistenza dei capitoli, chè anzi si era confessato dalle due parti non essere questi che quelli preesistenti « con le aggiunte fattevi circa le maggiori pene » e « con qualche modificazioni di grave necessità »; non bisognava quindi per una questione di diritto trascurare « il riparo alli sconcerti nell'arte medesima esistenti, e che colla di loro continuazione porterebbero all'Arte stessa un'irreparabile danno ».

Opportunamente emendati, i capitoli venivano ancora sottoposti, con relazione del 9 aprile 1791, al Ser^{mo} Senato, chiedendosene l'approvazione per il vantaggio « di un'arte — si diceva — coll'esercizio della quale si sostentano tante famiglie di cittadini e qualche paese di questo Ser^{mo} Dominio, alla di cui conservazione collimano li Maestri e Manifatturieri ». Il Senato sanzionava la proposta con decreti del 14 e 15 aprile, ordinando al Magistrato Prest^{mo} di provvedere alle pubblicazioni e agli ordini necessari; onde il 19 dello stesso mese veniva emanato il proclama a stampa, della cui distribuzione ed affissione doveva incaricarsi il Deputato all'Arte, Carlo Balbi.

Come era stato giustamente rilevato, i capitoli del 1791 non appor-tavano nessuna sostanziale riforma nelle regole dell'Arte. Si voleva piuttosto conferire, perfezionandoli, nuovo vigore ad alcuni provvedimenti più o meno antichi, non mai sufficientemente osservati e ritenuti idonei a mantenere l'Arte stessa e ad emendare pericolosi disordini.

L'obbligo dei biglietti istituiti, come vedemmo, nel 1614, e che, firmati da uno dei consoli e forniti a carico dei mercanti, erano necessari per potersi valere dell'opera di qualsiasi manifatturiere, era confermato col proposito di assicurare un'equa distribuzione del lavoro e togliere le speculazioni di certi maestri lavoranti, che riuscivano talvolta a farne un vero commercio.

Pure confermate erano le denuncie che si dovevano fare entro venti-quattro ore da chi introduceva coralli « migliarini e boticelle da oncie sei a basso » sia per conto proprio che per conto di altri; disposizione che, riferendosi certo alla eterna questione dei « migliarini » forestieri, (si ricor-

dino i documenti del 1750, 1756, 1774) mostra come questi continuassero ad affluire nelle fabbriche genovesi (cap. 2°). Il « libretto » prescritto nel 1750 a proposito appunto di detta merce ferestiera, e che doveva essere debitamente firmato esso pure dai consoli o consiglieri oppure dal Procuratore, si dichiarava, come per il passato, obbligatorio per tutti i manifatturieri che « tondavano » e « bucavano » il corallo. Esso era intestato al « capo di casa » presso il quale si eseguivano le manifatture, e vi si annotava dai mercanti il lavoro, che doveva assegnarsi in quantità non maggiore di sei libre di « grossezze » e quattro di « roba minuta », e la ricevuta di restituzione, con specificazione del peso in consegna e del peso, numero dei coralli e pagamento a lavoro ultimato (cap. 3°).

Si vietava poi — non è precisato contro quale abuso, ma probabilmente sempre in rapporto ai lavori forestieri — che si dessero coralli « da bucare solamente », sia « per conto proprio o per altrui e tanto per estranei che per cittadini ». È da notarsi come in questo capitolo si parli di « Maestri Mercanti o qualunque altri niuno escluso, nè riservato »; la quale espressione potrebbe alludere ad altri maestri manifatturieri o forse anche a quelle persone estranee all'Arte, che probabilmente, non ostante gli ordini del 1731, erano rimaste sempre in una posizione più o meno indipendente.

In conformità del corrispondente ordine del 1613, si proibiva ai maestri mercanti di « ammettere al lavorerio », e ai maestri lavoranti di farsi aiutare nelle manifatture da chi non fosse iscritto all'Arte (cap. 4°, 5°); gli uni e gli altri erano poi tenuti ad osservare le tariffe prescritte. Molte volte accadeva infatti che i lavori venissero pagati « molto meno » del dovuto, « in guisa che li poveri operai per il minore pagamento, all'oggetto di procacciarsi il vitto » erano « in necessità di fare il lavoro non della perfezione dalli Capitoli prescritta » (cap. 6°). La pretesa infine di opporsi alle « diligenze » e visite del sindaco, messo e massaro si stabiliva di punire con pena doppia di quella in vigore: segno che questo atto di indisciplina si doveva ripetere non di rado.

E degni di nota sono i particolari ordini che riguardano le esecuzioni contro i trasgressori. Alle quali, purchè dovessero farsi « per istrada e camin facendo », erano stati ora abilitati, per espressa richiesta dei Padri del Comune, tutti i bargelli della città e dei suburbi, i famigli e guardiani delle rispettive porte e qualunque altro inserviente della città o delle Riviere, tanto in compagnia del sindaco dell'Arte, quanto senza di lui. Nel caso in cui le esecuzioni invece dovessero aver luogo nelle case dei corallieri così mercanti che lavoranti, si ordinava che venissero seguite le prescrizioni degli antichi capitoli o si ottenesse, per procedere diversamente, il permesso dell'III^{mo} Deputato all'Arte; e se le case si trovassero entro le mura nuove,

spettasse l'esecuzione ai « cavalieri » del Magistrato dei Padri del Comune e non ad altri famigli.

Noi abbiamo ascoltato più volte, specialmente nel corso del settecento, parole di sconforto, ammonimenti severi, voci di allarme annuncianti la rovina e la distruzione più o meno imminente dell'Arte o per lo meno la sua irreparabile decadenza; eppure qui, al termine del secolo, dobbiamo ancora riscontrare in essa viva attività e crescente espansione.

Il lavoro affluiva sempre alle nostre fabbriche, tanto che la mano d'opera, specialmente per certe manifatture, era insufficiente e contesa. Ce lo conferma uno dei capitoli del 1791 (il 7°) « toccante alli Migliarini e Botticelle ». Ivi è detto essere « troppo grave il disordine procedente dalle *grandiose partite*, che da taluni si mandano alli Manifatturieri, in guisa, che gli altri Maestri Mercanti non sanno come farsi fabbricare tali qualità di coralli »; onde si dispone che in avvenire non sia lecito a nessun maestro di mandare ai manifatturieri una quantità di detti coralli superiore a quella fissata nel capitolo 3° « e sotto li rispettivi Biglietti per li Maestri Mercanti e Libretti per li Maestri lavoranti, ossia manifatturieri e ciò sotto pena di lire 50 per ogni contravv.^{re} o contravvenzione oltre la perdita delli medesimi Coralli, che si averanno per confiscati ».

Il numero dei lavoranti, poi, è adesso ben lungi dall'essersi ridotto.

Dai 42 del 1477 e dai 73 del 1485, i maestri corallieri erano passati a circa duecento fra mercanti e lavoranti, quanti se ne contano nel 1586, mentre oltre 150 sono presenti alle adunanze del 1603.

E se la ricordata supplica del 1612, fatta in nome soltanto di un forte gruppo di corallieri, afferma che gli 84 firmatari costituiscono la maggior parte della Loggia, leggiamo più tardi, nel 1688, che « molte migliaia di persone » vivono della nostra arte, la quale nel secolo seguente si vede sempre più espandersi nelle vallate del Bisagno e della Polcevera (1).

Per la riforma delle elezioni dei consoli nel 1755 trovammo appunto menzionate le principali di queste ville. Ma ora, nel 1791, altri nomi incontriamo che ci attestano come sempre più si estendessero queste manifatture, non ostante momenti inevitabili di crisi.

L'III^{mo} Deputato all'Arte, Carlo Balbi, appena pubblicato il proclama relativo ai nuovi capitoli, aveva infatti subito ordinato che se ne inviassero le copie necessarie ai Governatori del Bisagno e della Polcevera e ai Capitani di Rapallo e Sestri Ponente, affinchè disponessero per la loro affissione.

Pubblicato in città ed affisso a una delle colonne di Banchi, alla Porta del Real Palazzo e nei luoghi soliti, il proclama, fra il 16 e il 26

(1) Paesi di queste vallate sono menzionati già nei documenti del XV secolo, come luoghi di provenienza di vari corallieri.

maggio, veniva pure reso di pubblica ragione nei diversi luoghi interessati delle vicine vallate. Provvedevano a farlo affiggere nell'ambito delle rispettive giurisdizioni e per mezzo dei propri messi, la Curia di Sestri Ponente per quella località, la Curia della Val Polcevera in Rivarolo per i luoghi di Casanova, Transasco, S. Pietro di Pino, S. Pietro di Cremeno e S. Olcese; la Curia del Bisagno per le ville di Bavari, Fontaneggi, S. Siro di Struppa, Aggio, Montesignano, S. S. Cosimo e Damiano, Molassana, S. Bartolomeo di Staglieno, S. Siro di Viganego; e la Curia di Rapallo per Fontanabona.

Sono questi gli ultimi significativi dati che ci sono giunti; questa è l'estrema voce della nobile nostra Arte, che ci parla dal manuale ingiallito dei « signori corallieri » genovesi, narrandoci la fortuna e le astuzie, l'opulenza e le miserie di tre secoli di feconda attività.

Attraverso la storia della nostra arte, che fu non solo fra le più importanti, ma anche una delle più caratteristiche di quante ne fiorirono nella Dominante, possiamo in qualche modo rivivere la vita dell'artigianato genovese declinante con la potenza politica dello Stato.

La vecchia corporazione, nell'urto di nuove idee e di nuovi assetamenti economici, si sfascerà, come tante altre istituzioni risalenti al lontano medioevo. Noi qui ci siamo proposti di arrestarci.

Ma l'attività del corallaio continuò ancora presso di noi nel secolo decimonono, per cessare definitivamente soltanto in tempi relativamente vicini.

IV.

Conclusione



Senza dubbio una delle cause che determinò l'estrema decadenza della nostra arte si fu l'essere andato l'uso del corallo progressivamente diminuendo nella fabbricazione di vezzi e dei più svariati oggetti.

Questo prezioso prodotto del mare appagò da tempi remoti così la grazia femminile, come la puerile, superstiziosa fantasia dell'uomo primitivo ed il maschio gusto del guerriero. Se ne foggiarono monili, talismani, amuleti e anche ornamenti di armi, come Plinio ci attesta dei Galli, nell'antichità, come nel settecento il Grisellini ci dice dei Giapponesi: « lo hanno ugualmente in pregio che le pietre preziose. Ne fanno de pomi di canne, de manichi di coltelli e di spade, delle collane e de' grani di corone » (1). Ed

(1) FRANCESCO GRISELINI *Dizionario delle arti e dei mestieri*, Venezia, 1768-1778, tomo 16, p. 228.

ancora: « I divoti Mussulmani dell'Arabia Felice si servono di una corona di corallo per contare il numero delle loro orazioni, ed hanno in costume di non seppellire alcun morto senza mettergli al collo una di queste corone ». E come gli alti Mandarini cinesi amavano portare sulle ricche vesti bottoni di corallo, così gli Ottomani solevano ornare con questo le pareti delle loro case ed armi e oggetti svariatisimi.

Nè soltanto le popolazioni dell'Asia, ma anche quelle dell'Africa e dell'America ne usarono in ogni tempo largamente; mentre in Europa sempre minore ne divenne la richiesta. Il Grisellini, parlando fra il 1766 e il 1778 delle varie qualità di corallo « rosso, nero, giallo, verde, bruno, cenericcio, rosa, o di carne e bianco... il più raro e il più caro », aggiunge: « Il rosso è quello principalmente che si adopera in medicina. Del rimanente si fa poco uso del corallo in Europa ».

La situazione peggiorò nell'ottocento. Già da tempo mercanti corallieri genovesi con quelli di Livorno e Marsiglia inviavano la loro merce « a Lisbona, Londra, Amsterdam, alle Indie orientali, al Congo, nella Guinea, nell'Etiopia, al Capo di Buona Speranza. Alla fiera di Sinigaglia concorrevano, mercanti Greci, Turchi, Armeni, che acquistato il corallo livornese, lo diffondevano poi nei loro paesi. Trieste era la via per cui si diffondeva in Germania (1) ».

Anche nella seconda metà del secolo decimonono la maggior esportazione del corallo lavorato in Italia, si faceva verso le piazze di Bombay, Madras e Calcutta, donde si diffondeva in tutta l'Indo-Cina.

Una relazione riguardante le attive fabbriche di Torre del Greco dice che soltanto il 5, o, 6% della produzione locale e specialmente del corallo a faccette detto « brillantato », si vendeva in Italia, mentre quello di lusso o « sublime » si mandava in Inghilterra e a Parigi, da dove se ne inviava in Germania e in America. « Del corallo mercantile ossia di commercio — continua la relazione — la Russia ne assorbe le maggiori grossezze. Le masse sane si spediscono a Calcutta, ed i camolati a Madras. Le botticelle poi, che si fanno di corallo ricaduto così detto chiaro, e che si pesca per la maggior parte nelle acque di Sardegna, si smaltiscono per la maggior parte in Polonia, e una piccola porzione in Austria » (2).

In questo tempo, anche il corallo che ancora si « fabbricava » in Genova veniva esportato quasi interamente nell'India, in Russia, Germania, Egitto e nel Marocco (3).

Traffici antichi, cotesti, per la Dominante.

(1) *Annali del Ministero di Agr. Ind. e Comm.*, 1872, vol. I, parte III, pag. 205 nota.

(2) *Ibidem*, pg. 227.

(3) *Ib.*, pg. 96.

E noi vedemmo che già prima del 1626 si era « dato stanza » in Genova ai mercanti Armeni « per introdurre il loro negotio » nella città; ed infatti « negotio di gran qualità in detti coralli » essi vi esercitavano. E vedemmo pure che nel 1679 lo « smaltimento maggiore » della produzione genovese si faceva verso le Indie. Dei mercati europei di esportazione genovese è ricordato poi in quest'epoca (1691) quello della Spagna. Gli stessi sbocchi commerciali si conservarono nel settecento, mentre la lavorazione del corallo continuava attivamente, come ce lo attestano le « grandiose partite » introdotte in città ed acquistate anche da pescatori di altre regioni, Napoletani, Liparioti, Trapanesi, secondo quanto risulta in momenti diversi del secolo (1732, 1791).

Ma, come la pesca, anche l'arte si è ormai « dilatata » ad altre nazioni: nel 1738 vengono ricordate Livorno, Marsiglia ed « altre parti ».

Forcioli Conti, riferendosi alla seconda metà del XVIII secolo, afferma che a Marsiglia « les manufactures de corail prospéraient beaucoup plus que celles de Livorne et de Gênes ». Ricorda però poco dopo, parlando del 1791, che le manifatture di Livorno « à partir de cette époque reprirent de plus en plus l'avantage sur celles de Marseille et de Cassis » (1).

A Marsiglia, effettivamente, non si eseguirono mai lavori d'incisione; né i tentativi fatti dalla Francia durante il secolo decimonono e specialmente dopo il 1862 per strappare all'Italia il primato così nella pesca come nella lavorazione del corallo, fallirono.

Ma di fronte a Genova e Livorno aveva ormai acquistato maggior valore ed importanza Torre del Greco, dove la nostra industria sapeva accentuare il suo più pregevole indirizzo artistico (2).

A Genova abbiamo trovato che l'arte dello scolpire il corallo esisteva al tempo del Santacroce fra il XVI ed il XVII secolo. Gli altri documenti esaminati, mentre ci parlano dei vari lavori attinenti alla nostra manifattura (tagliare, bucare, attondare, lustrare, assortire, infilare ecc.), non ricordano però mai quello dell'incidere, che del resto neppure potevasi comprendere nelle tariffe

(1) FORCIOLI-CONTI, *Notre Corse*, Aiaccio, Imprimerie Nouvelle, Jean Zevaco, 1897, pag. 364, 373.

(2) Le belle tradizioni dell'arte italianissima del corallo dovevano essere onorevolmente difese e custodite dalla ridente terra partenopea. A Torre del Greco esiste dal 1878 una « R. Scuola d'incisione sul corallo » rivolta anche all'insegnamento delle lavorazioni artistiche affini. Alla Scuola il Governo Fascista ed Enti locali intendono dare nuovo impulso: nel luglio 1932-X le LL. AA. RR. i Principi del Piemonte vi hanno inaugurato un « Museo del corallo ».

Una scuola del corallo e dell'alabastro venne pure inaugurata il 16 gennaio u. s. a Trapani, altro centro già famoso per siffatte lavorazioni.

comuni. Credo tuttavia che non venisse mai a cessare del tutto questo ramo dell'arte del corallo; certo ne troviamo notizia in tempi più recenti.

Una relazione ufficiale così riferiva ancora intorno al 1870: « circa dieci o dodici mila contadini uomini donne e ragazzi lavorano nelle vicinanze di Genova, nelle ore in cui non sono occupati nella coltivazione dei campi, al taglio, bucatura, tondamento e pulitura del corallo. . . . In città vi sono tre fabbriche per l'incisione, molto decadute dall'antica prosperità; esse occupano poche decine di operai. . . . »

Andava ormai spegnendosi questa nostra singolare arte che la vecchia Repubblica, al chiudersi del settecento, aveva tramandato al nuovo secolo ancora attiva e feconda.

Però che in passato — fra gli impacci dei vecchi istituti corporativi — l'egoismo ingordo di mercanti; la malizia alimentata dal bisogno, spesso durissimo, di umili artefici; la gelosa difesa di antichi privilegi degli artigiani cittadini e dei sobborghi in conflitto con l'infiltrazione di elementi sopraggiunti da altre parti del Dominio; le insidie e la concorrenza minaccianti dall'esterno, ne avevano talvolta messa a tumulto e a repentaglio l'esistenza, non già soffocate le vitali energie.

Il nuovo secolo doveva sfruttare le sue ultime risorse; oggi più non ne rimane che un pallido ricordo.

